DIFESA

DEI PP. CASSINESI

DI S. PLACIDO CALONERO'

DI MESSINA.

Ces biens que nous possedons nous ont été garantis par les lois du royaume, et la loi sacrée du dépôt nous oblige de les transmettre fidèlement à nos successeurs.

Discorso dell' Abate MAURY sulla proprietà de beni Chiesastici.

TIPOGRAFIA DEL FU MIGLIACCIO.

INDICE

Plura homines judicant odio, aut iracundia, aut spe aut timore, aut alia permotione mentis quam veritate.

CIC:

Λυγρη γαρ συνοπαδος ερις βλαπτουσα λεληθε
Συμφυτος· ἡν ου δει προσαγειν, εικοντα δε φευγειν.

Aurea carmina PITAG: v. 59 e seg:

LA fatale ordinanza dell' Intendente di Messina; che alle prestazioni riscosse dai Cassinesi di quella Città nei territori di Pezzolo, Briga, Giampilierí, Molino, Artalia, S. Margherita e S. Stefano imponeva la macchia di feudali ed angariche e faceva cadere sotto la scure delle leggi abolitive de' soprusi e delle angarie baronali; non è più. Nel concistoro del Principe, allo sguardo dei sapienti ministri, smentite le fole; svelati gli errori dei quali dessa era l'opera, ruinò con fragore *. Ma in un secolo di pro-

* A 18 novembre 1843, venne emanato Real Rescritto di cui all' Intendente di Messina fu data comunicazione ne' seguenti termini: » Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari in- » terni -- Secondo Ripartimento -- Secondo carico -- num. 341.

gresso, in un secolo, in cui la Religione e la Filosofia in leale amistà rannodate affrettan l'immegliamento della

» Dietro i reclami avvanzati dai Padri Cassinesi di S. Placido
» Calonerò avverso l'ordinanza da lei profferita il dì 10 agosto
» ultimo che richiamò *feudali* le varie prestazioni dal detto Mo-
» nastero riscosse nei villaggi di Pezzolo, Briga, Giampilieri,
» Molino, Artelia, S. Margherita e S. Stefano, avendo S. M.
» richiamato ad esame l'affare, ha in data del 18 andante ri-
» soluto: che VISTI I DECRETI DEGLI 11 DICEMBRE 1841 ART. 1.
» E DEL 19 DICEMBRE 1838 ART. 2, TRATTANDOSI DI VALIDITA'
» DI TITOLI, L'ESAME DELLA QUISTIONE SI APPARTENGA AI TRI-
» BUNALI ORDINARII. — Nel Real Nome le partecipo questa So-
» vrana determinazione per sua intelligenza e per l'adempimen-
» to. Napoli 25 novembre 1843 — firmato N. SANTANGELO — Si-
» gnor Intendente di Messina. — Rilasciato oggi in Messina li 2
» Aprile 1844 — Per copia conforme -- Il segretario generale --
» M. CELESTI — Num. 6744 reg. in Messina li 2 aprile 1844
» lib. 3, vol. 448 fogl. 36 cas. 2 pagati gr. 20 G. Bisignani
» Ricevitore:

Ed a 27 febbrajo 1844 venne fuora altro Real Rescritto comunicato pure all'Intendente nella maniera che segue: » Mi-
» nistero e Real Segreteria di Stato degli Affari interni — Se-
» condo Ripartimento -- Secondo Carico -- num. 341 — Avendo
» rassegnato a S. M. una supplica de' Padri Cassinesi di Mes-
» sina, dolentisi che Ella non volesse riguardare come annul-
» lato dal Sovrano Rescritto de' 18 novembre ultimo il provve-
» dimento da Lei profferito per dichiarar feudali ed illegitime
» le prestazioni riscosse da quel Monistero ne' villaggi di Pez-
» zolo, Briga, Giampilieri, Molino, Artelia, S. Margherita

condizion civile degli uomini, i Cassinesi di Messina non guardan solo i dì che or trascorrono, ma anche gli avvenire. La posterità non deve pur sospettare che in questo secolo, all' influsso di sempre più fiorente civiltà, sotto l' egida di leggi sapientissime e generose; a tanto beneficio rubelli i Cassinesi abbian preteso esercitar tuttavia dei dritti, riscuoter dei redditi, ai quali la sola prepotenza baronale diè inizio di vita, angarici ed oppressivi, perniciosi all' agricoltura; i Cassinesi cioè i monaci di quell' ordine, il quale nei dì che ricorsero, ove ebbe signoria, non deputò alla gleba i suoi vassalli, ma affamigliandoli in colonie, mentre disvezzavali dal sangue e dalla rapina, rendeva men grave per essi il giogo feudale.

E pur saria brutto l' udirsi, che coloro i quali disprezzaron le ricchezze, e volenti se ne privaron per

» e S. Stefano; la M. S. in data de' 27 febbrajo ultimo si è
» degnata di manifestarmi: NON TROVAR LUOGO AD ALCUNA DI-
» CHIARAZIONE DI ANNULLAMENTO RIPORTANDOSI ALLA SUA SOVRANA
» RISOLUZIONE DEL 18 NOVEMBRE 1843, NELLA QUALE È VIRTUAL-
» MENTE INTESO L' ANNULLAMENTO DELL' ORDINANZA DA LEI PROF-
» FERITA. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risolu-
» zione per l' effetto corrispondente. Napoli 11 marzo 1844. —
» firmato — N. SANTANGELO — Signor Intendente di Messina. — Ri-
» lasciato oggi in Messina li 2 aprile del 1844 — Per copia con-
» forme — Il Segretario generale — M. CELESTI — registrato in Mes-
» sina li 2 aprile 1844, lib. 3, vol. 448, fog. 36, cas: 3,
» pagati grana 20 G. Bisignani R.

l'amore di Dio ritraendosi in disertissime lande, volessero procacciarle ed accrescerle colla rapina.

I beni altronde che i Cassinesi posseggono non essendo ereditarî costituiscono il patrimonio successivo e comune di più persone a diverse famiglie attinenti, ed i discendenti de' loro concittadini ne sono gli eredi presuntivi. La gran parte di essi è destinata al ministero di Religione e di Pietà, al soccorso de' miseri e degl' indigenti, * all'incremento delle lettere e delle scienze **. La legge del deposito lor comanda di custodirli, perchè possan trasmetterli intatti ai loro successori.

* Leggasi il Mabillon: *Certe multas opes olim possedit Ordo S. Benedicti in quibusdam monasteriis, sed iis recte usi sunt majores nostri. In Caenobio Cluniacensi una die septemdecim millia pauperum congrua stipe donati sunt, ut legitur apud Udelricum* Lib. III. *Consuetud: Cluniaciensium* cap. 12 (Ad prim: part: saec: 4 Benedict: n. 143).

** Non potè ristarsi dal confessarlo il protestante Ridolfo Ospiniano nel punto che inveiva contro gli ordini Religiosi: *Et si Benedictus* (son sue parole) *in hoc suo instituto hunc sibi praefixum scopum nequaquam habuerit, sapientissimo tamen, ac prorsus divino consilio factum puto, ut post ejus tempora coenobia per Europam plurimis in locis non opinione meriti cujusdam, aut superstitione aliqua, nec etiam ut essent latibula ignavorum fucorum, sed bono potius, ac pio consilio et fine condita sunt, nimirum quia maxima pars Europae, vel nondum vel nuper ad Christianam Religionem erat conversa, ideoque magna penuria piorum ac verorum Verbi Dei Doctorum esset, exstructa sunt; Mo-

A cotal fine si da in luce questa scritta destinata a dimostrare la legittimità delle prestazioni che da Cassinesi di Messina riscuotonsi ne' sunnominati territori. Se quei che innanzi gridarono all' angaria, al sopruso, in leggerla si ritraesser dal falso in cui era sommerso il lor credere, ed abbandonassero il pensiero d' ogni altra intrapresa, non addiverrebbe forse più trionfante l'apologia de' Cassinesi di Messina?

Della origine del monastero de' Cassinesi in Messina, e de' loro possedimenti — Breve cenno della invasione contro i medesimi tentata dai loro coloni.

Tre volte il sangue de' discepoli di Benedetto imporporava il seno della travagliata Messina * e tre vol-

nasteria ut essent quasi scholae, in quibus non modo pueri, sed adulti quoque in vera pietate, Religione ac bonis moribus erudirentur, quo inde, tanquam ex equo Trojano tandem prodire, et Ecclesiis praefici possent. (De orig. Monac. L. IV, cap. XXIV pag. 263.

* Il primo esterminio de' Benedettini in Messina avvenne a tempi di Vigilio Papa l'anno 541 pel ferro del Saraceno Mamuca. Il secondo ebbe luogo nel 1669 alla presa di Messina per Monuvo VII Califà di Damasco. La terza strage seguì nell'anno 880 all'irruzione de' barbari capitanati da Abraimo figliuolo di Ebroim Benilagab.

te invitta risorgeva la famiglia del Casino ; chè inaridir non poteva quella generazione di eroi il ferro saraceno, come fa delle piante il vento del deserto.

Dopo quei secoli di eccidio e di morte alla perfine la mano pietosa di Ruggiero conte impiantava sugli altari il propugnacolo della Fede e scacciava di Sicilia la truculenta orda Saracena. Ei memore della promessa fatta al DIO delle Vittorie di ripartire il suo conquisto in maniera da offrirne una parte al culto di lui, altra parte a' suoi prodi, ed altra riservarne per se * ; richiamava in onore la Religione Romana, ristaurava e chiese, e monasteri ; lor donava poderi, e di svariate obbliazioni arricchivali. Per voler di lui eziandio sorgeva in Messina un chiostro a ricovero della famiglia di S. Benedetto per asilo di que'Religiosi, che movevan di Gerusalemme. ** Infatti espulsi i claustrali dall'Asia e dall'Africa i pochi Cassinesi campati dal ferro Musulmano

* Muratori: script: rer: Italic: vol: VI, pag: 168.

** La Gancia oggi monastero de' Benedettini sotto il titolo di S. Maria Maddalena cominciò a fabbricarsi nell' anno 1086, e la Chiesa del medesimo venne consagrata dal II Goffredo Arcivescovo di Messina nell' anno 1140, siccome attesta Re Guglielmo II nel suo privilegio del 6 gennajo 1188. — Ugone Abate governava i Benedettini di Gerusalemme allorchè Ruggiero fè dono dell' anzidetta Gancia.

ricovrarono in Messina, e Guglielmo Abate Duce de' Religiosi fuggitivi togliendo stanza con i suoi nella Gancia per Ruggiero fabbricata sotto il titolo di S. Maria Maddalena della Valle di Giosafat, ordinò che in appresso quella Gancia a primo monastero della Cassinese famiglia in Messina fosse dedicata. E quel monastero sotto tal titolo da Nicolò IV Papa fu dichiarato *Primate* de' monasteri di S. Benedetto *ultra et citra Pharum*.

Ma dopo la morte di Ruggiero imperversò di bel nuovo la bufera su quella terra or mai consacrata alla sventura: la ferocia soldatesca traboccò ogni argine; gli altari atterrava, sgozzavane i Sacerdoti.

Vedovata Messina de' suoi Ministri più non ne udiva le mistiche voci; ma alla perfine dileguato il turbin di guerra, risonaron tra le sacre pareti le salmodie cenobitiche, e fur veduti chiudersi nel sajo di Benedetto quattro signori Messinesi * i quali posero dimora appo

* I quattro signori che nel 1361 per mano del Priore di S. Maria la Latina indossaron l'abito di S. Benedetto, e quindi vennero ad abitare la picciola Chiesa di S. Alessio confessore su la spiaggia detta S. Paolo 12 miglia lontana da Messina, chiamavansi

Roberto Giglio Sacerdote.
Mauro Speziali Diacono.
Leonardo d'Anastasi Sudiacono.
Giovanni di Santa Croce Secolare.

la Chiesa di S. Alessio; e là sulla spiaggia ove il mare raccoglie tutte sue forze ad inondare la terra, ma gli si oppone la parola di DIO, e la sua superbia rimane rotta tra gli scogli; poche celle costrussero ed un'ara che sacrarono al Martire S. Placido. URBANO V impartì poscia a quell' Eremo la canonica conferma.

Quel primo fiore del rinverdito orticello di BENEDETTO fu affidato alle cure dell' Abate Fra Filippo Dolce di Agri-

Dai quali fu poscia fabricato il monastero di S. Placido, oggi cognominato *il Vecchio*.

I PRIMI ABATI DI ESSO FURONO

1. *D. Filippo Dolci* d'Agrigento 1367.

2. *D. Martino Guercio* 1382 sotto il governo di questo abate fu fatta la donazione del Conte Andrea Vinciguerra del territorio di Calonerò.

3. *D. Placido Benedetto Anastasi* 1405.

4. *D. Placido Campolo* 1428.

5. *D. Matteo di Marco* 1445.

6. *D. Leonardo Cacciola* 1472.

Quest' ultimo abate aggregò il monastero di Messina a quello di S. Nicolò di Catania; e quindi disgiuntolo lo aggregò alla congregazione Cassinese. Dopo questi abati che furono perpetui nel loro governo, ebbe luogo la biennale destinazione, come osservasi a cominciar dall' abate *D. Girolamo Alibrando* primo abate eletto dalla congregazione di Sicilia pel governo di Messina.

gento , ed in breve tempo il novello chiostro fu popolato di più cenobiti.

Ma patendo penuria del bisognevole ebber ricorso alla pietà de' fedeli. Ed in quel tempo, che ricorreva l'anno 1365 , il Conte Andrea Vinciguerra di Aragona donò ai religiosi Cassinesi un territorio distante per due miglia da S. Placido oggi nomato il Vecchio , ed in esso che avea nome di *Calonerò* , o *di acqua buona* volle che un tempio ed un chiostro sorgesse ove dal sommo IDDIO avesse a pregarsi pace per le anime de' suoi predecessori ; e fra poco sulle balze, cui il territorio era soprapposto , fu quello eretto ed inaugurato al Divo Placido.

L'opra magnanima del Vinciguerra inservì di esempio e di sprone alla pietà de' fedeli ; i quali reputando fatti a DIO i doni che a que'monaci facevano , di molte oblazioni li resero lieti. Ed il fuoco di carità penetrando da un petto nell' altro , per lo spazio di ben due secoli operò , che molte terre venisser concedute a quei Religiosi , cui d'altra banda chiedevasi il ricambio di opere di Pietà e di Religione. I monaci frattanto col supero delle rendite aggiugnevano per compre agli antichi nuovi possedimenti , e quelli permutavano. E così a mano a mano , non per rapina , ma per modi di acquisizione garentiti dal dritto comune ebbero incremento le possessioni de'Cassinesi, disseminate sul suolo che circondava quella fiumara.

Era ben naturale che per immegliare le terre acquistate i Religiosi le concedessero a coltura agli uomini di quei casali. Di qui trassero origine i contratti di *colonia parziaria* e di *enfiteusi*.

Per lungo volger di tempo, e proprio fino al 1836 quei primordiali titoli di concessione furono geminatamente rinnovati dagli ultimi possessori e solennemente riconosciuti; nè mai turbato o interrotto rimase il possesso dei Cassinesi, che per corrispettivo delle fatte concessioni riscuotevano determinate prestazioni sia in danaro, sia in derrate.

Quali cose tutte partitamente andrem discorrendo, ove meglio ne caderà in taglio di farlo.

Promulgavasi intanto nella Sicilia il decreto degli 11 decembre 1841. Questo che era annunzio benefico dell'ultimo crollo degli abusi ed angarie feudali fu da alcuni tolto a segnale di sovversione degli inviolabili dritti di proprietà. Di questo decreto il Decurionato di Messina, facendo della lettera aspro governo e falsandone la intenzione, pose una volta il primo articolo, ed un altra mutato consiglio l'ottavo ad insegna delle aggressioni che far si avvisava alla proprietà dei Cassinesi. Quindi la inchiesta di surrogare alle dovute prestazioni de' canoni in danaro: quindi la più importuna pretesa di dichiararsi colpite e soppresse senza alcun rimborso dalle leggi

abolitive della feudalità come soprusi e decime feudali. E con meraviglia dell' universale la prima deliberazione del Decurionato in data del 2 settembre del 1842, per avvanzarsi la dimanda di commutazione innanzi il giudice competente, veniva dall' Intendente approvata; e poscia pur l' altra deliberazione, datata del 20 aprile 1843, per la soppressione come di soprusi ed angarie feudali di quelle prestazioni per le quali erasi chiesta la surroga di canoni in danaro, incontrava il plauso dell' Intendente medesimo, tuttocchè fosse in opposizion colla prima.

E da questi inizî ebbe vita la fatale ordinanza, che nel 10 agosto 1843, messo in non cale l' elaborato avviso del Magistrato aggiunto, rovesciava a danno de' Cassinesi; con allarme degli sventurati e degl' indigenti, con grave ingiuria al sacro voler de' trapassati; inviolabili dritti di proprietà; de' quali stavano a guardia leggi e decreti molti, ricognizion solenne e ripetuta degl' invasori, possesso, su cui più volte il Tempo nel corso e ricorso de' secoli avea dischiuso il vessillo del suo potere *.

* Giova, perchè nulla manchi alla narrazione de' fatti riferire, che a 26 luglio 1842 un folto stuolo di coloni dava mandato di procura al signor Giovanni Allegra affinchè costui nel nome e per parte di essi costituenti avesse fatto eseguire offerta reale al monistero di S. Placido Calonerò di Messina

Piano di questa scritta.

A raggiugner lo scopo cui questa scritta rimira presupporremo che non siansi da' Cassinesi esibiti i primor-

sotto il titolo la *Maddalena* di quelle somme corrispondenti *alle decime prediali e prestazioni ex feudali dovute al Monistero anzidetto*, e con facoltà al procuratore di adire il giudice competente per la convalida dell' offerta ove fosse stata rifiutata. Offerta la quale seguì in fatti a 25 agosto del detto anno, con citazione innanzi il regio giudice di Galati per sentire ordinare la commuta delle suddette prestazioni ex feudali variabili » in canoni pecuniari da fissarsi nella cifra sul coacervo della » rendita netta di un decennio ai termini degli anzidetti reali » rescritti, da farsi un tal coacervo sopra i libri del suddetto » monastero.

Interpostasi appellazione dai Padri Cassinesi avverso una sentenza del regio giudice, con cui dichiarando la sua competenza interlocutoriamente ordinava ai convenuti di presentare i libri ove trovavansi notate le prestazioni dell' ultimo decennio per procedersi dai periti nominati al coacervo delle medesime; il tribunal civile della Provincia di Messina sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero con sentenza del 4 febbraio 1843 dichiarò la incompetenza del primo giudice e rinviò le parti a provvedersi di giustizia innanzi chi e come per legge colla condanna degli attori alle spese del giudizio.

Dappoi il decurionato di Messina arrogandosi la rappre-

diali titoli di acquisizione dei loro possedimenti; che non siansi da essi esibiti i primordiali titoli di concessione,

sentanza de' pochi fra i naturali de' sunnominati villaggi che possedevano le prenarrate colonie, a 2 settembre 1842 emetteva la seguente deliberazione:

« Il Decurionato — Letto l'officio dell'intendente della Pro-
» vincia del 20 luglio 1842, n. 14145 che tratta delle *presta-*
» *zioni prediali* resa dai naturali di Pezzolo ed altri Casali al
» Monistero di S. Placido Calonerò dei PP. Cassinesi.

» Considerando, che tutte le *decime prediali* dovute alle Chie-
» se, ed a qualunque altra persona sono commutabili in cano-
» ni in denaro enfiteutici redimibili per disposto dell'art. 8 del
» Real decreto degli 11 dicembre 1841.

» Che sono del pari per lo stesso articolo del decreto com-
» mutabili tutti i dritti, e prestazioni territoriali perpetue ex-
» feudali, che con varii nomi si riscuotono non solo dagli ex-
» feudatarii ma da altri in pregiudizio dell'agricoltura e con
» vincoli alla proprietà, con le norme bensì adottate nei reali
» dominii continentali a seconda dei due decreti del 20 giugno
» 1808 e 17 gennaio 1810 resi comuni alla Sicilia.

» Che da siffatte legislative disposizioni vengono solamente
» eccettuati i canoni enfiteutici ai termini del titolo 9 delle
» leggi civili

» Che sotto la denominazione di decime prediali si com-
» prendono giusto l'articolo 1. del decreto dei 20 giugno 1808
» tutte le prestazioni, e redditi che per dritto di suolo, di ser-
» vitù o per altro qualunque titolo si esiggono su dei territorii

che manchi loro il soccorso di solenni e geminate ricognizioni; e calcando questo sentiero di presupposizioni,

» appadronati, sia in proporzione dell' estenzione del terreno e
» della semina colle coverte, mezze coverte e simili, sia in
» proporzione del fruttato, come le qniate le settime, le deci-
» me, le seste, le dodicesime, le ventesime del raccolto, o
» altre prestazioni maggiori, o minori, i dritti di pascolo, che
» si esercitano nei medesimi feudi appadronati.

» Che fra le norme dettate dal decreto del 17 gennaro 1810
» avvi qnella dell' art. n. 6 che la commutabilità della rendita,
» o prestazione in canoni in danaro enfiteutico redemibile possa
» esercitarsi individnalmente da ciascun possessore di fondi
» gravati, e collettivamente dai comuni per tutti, o per nna
» parte dei possessori dei loro rispettivi territorii, e per tntti
» e per una parte de' proprii cittadini possessori nei territorii
» alieni.

» Che l' unica eccezione alla commutabilità delle presta-
» zioni non può opporsi avverso i possessori di fondi nei ter-
» ritorii di Pezzolo, Briga, Giampiliero, Molino, Artalia,
» soggetti alla decima, sesta, quinta mettà del frutto, e si-
» mili in prò del Monistero dei Padri Cassinesi di S. Placido
» Calonerò, mentre malgrado gli atti recognitorii, non si scor-
» gono i caratteri di vera enfiteusi nei termini delle vigenti leggi
» per atto conforme alle andate, per le quali ogni utilità del fon-
» do enfiteutico passar deve nell' enfiteuta dappoichè nella spe-
» cie i possessori, non solo non godono tutto il frutto del
» fondo soggetto alle prestazioni variabili, ma nè anco l' erba

pur sarem lieti di atterrare l' interminabil serie di sofismi, su quali l' edificio dell'annullata ordinanza dell' Intendente di Messina cercava sorregersi.

» appartiene agli stessi, godendosi dal Monistero esclusivamente.

» Che oltre a ciò tutti i possibili vincoli sono opposti al-
» l'agricoltura, cioè di non poter raccogliere frutto di sorta
» senza il permesso del monistero, il quale dee farlo stimare
» da un sol perito eletto dal Cellerario o dall'Abate, di non
» poter mietere le messi, cogliere fronde, e tagliare canneti
» senza precedere la stima.

» Che d' altronde le prestazioni, delle quali è parola sono
» casuali, eventuali, e variabili, e non certe, e determinate
» come si richiede per le antiche, e viggenti leggi.

Che da tutto questo risulta non potersi riguardare gli atti
» recognitorii, nei quali per altro non si sono inserite le con-
» cessioni enfiteutiche ai termini di legge, come veri atti di
» enfiteusi.

» Che in fine non ricadono le prestazioni di che trattasi
» nelle decime dominicali e sacramentali dovute alla Chiesa,
» per la di cui commutazione, e riscatto si richiederebbe l'an-
» nuenza del titolare, il parere del direttore generale dei rami,
» e dritti diversi, e la sovrana approvazione, dacchè non
» trattasi di un corpo morale, cui è annessa amministrazione dei
» Sacramenti.

Per siffatti motivi.

» Delibera di doversi dal Comune chiedere la commuta del-

Ma di leggieri fugato questo inopportuno nembo di presupposizioni, procederem volenterosi a rassegna di pruove dirette, autentiche, ineluttabili.

» le prestazioni che pagano tutti i possessori del territorio di
» Messina non solo al monistero del Padri Cassinesi, ma si
» pure a tutt' altre persone, Chiese, Corpi Morali, o ex-feuda-
» tarii senza pregiudizio dei dritti di tali possessori anche sul-
» la proprietà delle terre da loro possedute.

Quindi a' 17 novembre del medesimo anno per parte del sindaco della Comune in seguito di atto stragiudiziale del 28 ottobre, con cui aveva egli invitato l'Abate di Governo del monastero dei Cassinesi a dichiarare se intendeva devenire volontariamente alla commutazione di tutte le prestazioni che in genere pagavansi al detto monastero; a quale invito l'abate rispose negativamente; fu costui citato innanzi il giudice Circondariale, perchè fosse condannato alla esibizione de' libri di amministrazione per eseguirsi su gli stessi il coacervo decennale delle rendite onde rilevarne la somma che ciascun possessore fosse tenuto a pagare per canone redimibile a titolo di censo riservativo finchè il medesimo non venisse reluito.

Intanto a 20 aprile del 1843 lo stesso decurionato delibera: « conoscendo che in varii villaggi di questo Comune sus-
» sistono ancora varie prestanze, che vi è tutta la ragione di
» credere essere feudali ed angariche e quindi colpite da aboli-
» zione senza compenso giusta la sovrana sanzione degli 11 di-
» cembre 1841; quali sono;

1. Nel villaggio del divieto etc.

Dimostreremo l'allodialità dei possedimenti Cassinesi. Ne sarà di conseguenza la dimostrazione che non

5. Nel territorio di Pezzolo, Briga, Giampilieri, Molino, Artelia, Santa Margarita, e Santo Stefano contrada Andolina, ossia Sudda, decime su i prodotti ed altre prestazioni variabili angariche e signorili ai Padri Cassinesi del monistero di S. Placido Calonerò.

Delibera.

« Provocarsi dal signor Intendente la ordinanza di massi- » ma perchè ne faccia cessare la percezione.

Fatto, e deliberato ec. ec.

E poichè l'Intendente con suo uffizio del 26 aprile faceva plauso alla seconda deliberazione, ed erano i Cassinesi interpellati ad esibire nel termine improrogabile di giorni 8 tutt'i titoli inservienti a dimostrare la legittimità delle loro acquisizioni e de' redditi che ne riscuotevano, costoro con ragionate suppliche ne davano scienza all'Intendente, e le svariate concessioni ed i moltiplici atti di ricognizione ponevano a documento di quelle. Bastarono questi titoli al magistrato aggiunto sig. presidente Scorza, il quale aveva pur cognizione degli atti esibiti nella disputa per la commutazione, perchè avventata e schiva di qualsiasi fondamento in dritto ed in fatto dichiarasse la pretesa del Comune. Ecco il tenore dell'avviso di quel dotto magistrato.

» *A di* 9 *luglio* 1843. *Sig. Intendente. Il Decuriato di Mes-* » *sina ha deliberato che si sopprimessero come angariche ed ex-*

potevano i Cassinesi crearsi prestazioni feudali, signorili, e molto meno angariche.

» *feudali le decime e tutt' altre prestazioni in generi che il Mo-*
» *nistero di San Placido Calonerò riscuote sui prodotti del suolo*
» *nei territorj di Giampilieri, Briga, Pezzolo, Santo Stefano,*
» *Santa Margarita, Molino, ed Artalia.*

» *A me pare che questa dimanda manchi di fondamento in*
» *dritto ed in fatto. Non è provata in alcun modo la feudalità*
» *del territorio soggetto; adunque è necessario ritenerne l' allo-*
» *dialità. La feudalità è vincolo di fatto e l'allodialità è di dritto*
» *naturale; per lo che ogni presunzione inchina alla libertà,*
» *principio riconosciuto da tutt' i giureconsulti d' Europa; questa*
» *osservazione non cede che alla pruova del fatto la quale manca*
» *nella specie. È certo che i Padri Cassinesi non abbiano mai*
» *esercitato giurisdizione feudale negli anzidetti Casali, e sono*
» *affatto estranei ed improprj i termini d'angaria feudale, i quali*
» *suppongono la prerogativa signorile che rende tributaria la pro-*
» *prietà dei vassalli. Il Monistero adduce una serie lunghissima*
» *di concessioni le quali rimontano al 14.° secolo, e mostra come*
» *qual domino assoluto abbia conceduto le terre in tempi diversi*
» *a colonia. A questo titolo han cominciato a possedere gli at-*
» *tuali debitori delle prestazioni, epperò non possono immutare a*
» *se stessi il principio del loro possesso, non avendo esibito al-*
» *cun titolo per giustificare una ragion di possedere diversa dalla*
» *colonia; non opponendo se non la mera asserzione d'esser feu-*
» *dali le controverse prestazioni, mezzo quanto civile e lodevole*
» *allorchè tende a far cessare le violenze e i soprusi del feuda-*

Per la disamina delle concessioni da essi fatte, sia guardandone le condizioni di *enfiteutici contratti* quali gli

» *lismo; altrettanto illegittimo e riprovevole quando serve di pre-*
» *testo per attentare alla santità de' contratti. Esibisce inoltre*
» *molti atti di ricognizione, li quali risalgono al di là del tren-*
» *tennio, e perciò basterebbero a stabilire nei coloni l'obbligo di*
» *corrispondere le convenute prestazioni. Vero è ch' Ella ha ri-*
» *tenuto in altre congiunture che gli atti di ricognizione non ba-*
» *stano a provare la legittimità del debito; ma questo si è rite-*
» *nuto in difetto di titoli primitivi e nelle relazioni fra Barone e*
» *Vassallo perchè allora si devono riguardare come l'espressione*
» *della forza. Non è così fra privato e privato: i rapporti fra*
» *costoro si governano coi principj del dritto universale, e son*
» *quelli impressi nell' art. 1291 delle LL. CC. Se i debitori po-*
» *tessero snervare le concessioni, dovrebbero farlo al cospetto dei*
» *Magistrati ordinarj, giacchè tolta l'idea di feudo, tolti i rap-*
» *porti fra Barone e vassallo, la potestà creata dal decreto del-*
» *l'11 dic. 1841 è inopportunamente implorata.*

Ma l'Intendente non fu pago, e con ordinanza del 1 agosto prescrisse che il monastero di S. Placido di Calonerò nel termine di giorni 4 esibisse nella segreteria dell' Intendenza le copie autentiche e legali delle concessioni di terreni fatte nelli territorii de' villaggi di Briga Pezzolo Giampilieri, Artelia e Santo Stefano, non che il volume denominato S. Fabiano contenente le donazioni i testamenti e gl' inventarii fatti in favore del detto monistero.

Solleciti accorrevano i religiosi di S. Placido alla biso-

antichi e nuovi atti di ricognizione le addimostrano; sia di *locazioni a colonia parziaria*, quali gli antichi titoli,

gna, dichiaravansi pronti ad esibire il volume contenente la donazione del Ventiguerra; ma in quanto alle copie autentiche e legali delle concessioni e delle ricognizioni facevano all'Intendente osservare che rinvenendosi esse tra vetuste pergamene, ed inserite in moltiplici volumi in mezzo a svariate scritture, non potevano amoversi da quell'archivio e tutte traportarsi nella segreteria dell'Intendenza. Inviasse l'Intendente persona di sua fiducia per verificarle, ed osservarne la conformità con le copie inserite ne' registri di già esibiti.

Fu certo provvedimento di giustizia quello di ordinare la esibizione dei titoli autentici; ma ad essa non disconveniva il delegarsi sia un Consigliere d'intendenza, sia altri chiunque ad inquirere la conformità cogli originali delle copie di già presentate. E fu senza dubbio opera di precipitanza inimica a giustizia l'ordinanza del 10 agosto 1843 che, pria di rifiutarsi l'espediente proposto, pria di darsi più ampio tempo all'esecuzione del provvedimento ordinato, udissi pubblicata in Messina nei seguenti termini:

» L'Intendente della Provincia di Messina.— Veduta la de-
» liberazione del Decurionato di Messina, con la quale fu chie-
» sta la soppressione delle decime e di altre prestazioni in ge-
» neri che rendonsi ai PP. Cassinesi del monistero di S. Placido
» Calonerò sui prodotti del suolo nei Casali di Pezzolo, Briga,
» Giampilieri, Molino, Artelia, Santa Margarita, e Santo Ste-
» fano. — Veduti e discorsi i documenti presentati a difesa del

cui gli atti di ricognizione rinviano, le palesano; vittoriosa sorgerà la dimostrazione che i Cassinesi non mai si

» monistero. — Atteso che questi non sono in forma legale per
» potersi ritenere. — Atteso che il monistero non ha esibito,
» entro il termine assegnato dall' ordinanza del primo di questo
» mese, i titoli originali. — Considerato che a non dubitare
» della feudalità dei luoghi basta il conoscere che tutt'i villaggi
» del territorio di Messina furono nei passati secoli infeudati in-
» teramente, e poi riscattati mano mano. — Considerato che la
» vastità dei possessi sù cui si riscuoton le prestanze non può
» non destare l'idea che elle sian redditi levati da feudatarj. —
» Considerato che i monisteri dei Cassinesi, ugualmente che
» quelli dell' ordine di San Basilio, quasi tutto possedettero a
» titolo feudale, e a questo titolo indubitatamente e general-
» mente possedeasi in Sicilia nei secoli di mezzo a cominciare
» dal conquisto Normanno. — Considerato che gli stessi Padri
» di Calonerò, nei documenti informi esibiti, appellan col nome
» di exfeudi le terre soggette alle prestazioni di che trattasi.—
» Considerato che le stesse scritture esibite (senza impronta di
» legalità come si è detto) non appresterebbero alcuna convin-
» zione per riguardare nel monistero il dominio eminente della
» terre soggette alle sumentovate prestazioni. — Considerato che
» nella inesistenza di titoli primordiali gli atti recognitori non
» valgono a legittimare le pretese prestanze, essi son prova del
» possesso senza più. — Considerato che le prestanze illegitti-
» me riscosse da corporazioni morali sono anch' esse colpite dal

costituirono rendite feudali e signorili, e molto meno angariche.

Per questi modi ne verrà apparecchiata la dimostrazione della non commutabilità in danaro delle rendite da essi riscosse in derrate, che seguirà da sezzo.

§. I. *L'allodialità de' possedimenti Cassinesi e la legittimità dei redditi su di essi riscossi sostenuta dalla presunzion della legge; non abbattuta da contrari sofismi.*

I due Sovrani rescritti del 18 novembre 1843 e de' 27 febbrajo 1844 annullando l'ordinanza profferita dall'intendente di Messina a 10 agosto 1843, che cessar faceva la riscossione delle decime ed altre prestazioni in derrate dovute ai Cassinesi, come di dritti ed abusi feudali

» Real Decreto degli 11 dicembre 1841. — Per questi motivi.
Veduto il detto Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

ORDINA.

» Che cessino immediatamente le decime e le altre presta-
» zioni in generi che han riscosso finora i Padri Cassinesi del
» monistero di San Placido Calonerò sui prodotti del suolo nei
» villaggi di Pezzolo, Briga, Giampilieri, Molino, Artelia,
» Santa Margarita, e Santo Stefano. Il sindaco di Messina, e
» gli eletti delle sezioni rispettive sono incaricati della esecuzione
» di questa ordinanza.

già senza compenso aboliti; dei quali non ostante l'abolizione tuttavia ne sussistesse la riscossione e l'esercizio; implicitamente proclamarono insussistente l'asserzion di abusi feudali per parte dei Cassinesi, e rifermaron la presunzion di allodialità dei loro possedimenti. Quei medesimi rescritti dichiarando che l'esame della quistione appartenevasi ai tribunali ordinarî, ed a quelli rinviando le parti, evidentemente addossarono ai debitori delle prestazioni l'obbligo della pruova che incumbe ad attore. Basterebbe in conseguenza ai Cassinesi il ricovrarsi sotto l'egida della presunzion di allodialità, e respinger con essa qualsiasi aggressione finchè dagli attori non fusse luculentemente provato, che abusive ed angariche siano le prestazioni da essi riscosse, o per lo meno feudali e signorili. Quindi pria di procedere alla rivista delle armi dei Cassinesi nel vastissimo campo de' loro svariati titoli è nostro proposito di scorrere il campo inimicò, campo di supposizioni e d'ipotesi, che sgombreranno di leggieri allo splendor dell'egida che ne appresta la presunzion di allodialità. *IN DUBIO BONA PRAESUMUNTUR BURGENSATICA ET NON FEUDALIA, ET IDEO QUI DICIT REM ESSE FEUDALEM DEBET HOC PROBARE, QUIA ALLEGAT SERVITUTEM, NAM FEUDUM SERVITUS EST.* Ecco il motto che MATTEO DEGLI AFFLITTI * ciforniscе ad insegna.

* Sup. III feud: in tit: ex quib: caus: feud: amitt: n. 68.

E l' adorna il RICHERI, ponendo innanzi la differenza tra i feudi e gli allodî.

Feudis opponuntur res allodiales , seu allodia , vel ut alii loquuntur allaudia ; *porro allodium , seu melius* allaudium *probabiliter dictum est a privativa particula* a *et verbo* laudare , *id est auctorem suum nominare et demonstrare ; quia nempe , qui pleno jure praedia possident, non tenentur laudare , seu demonstrare auctorem suum , nec* laudativum , *seu* laudimium *solvere , qui nullum alium praediorum suorum dominum vel patronum agnoscunt. Porro* CUM SINGULAE RES PRAESUMANTUR IN STATU NATURALI, SEU QUEM GENERATIM HABERE SOLENT, RECEPTUM EST, *UNAMQUAMQUE REM IN DUBIO ALLODIALEM POTIUS, QUAM FEUDALEM PRAESUMI*, SICUT PRAESUMITUR LIBERA A SERVITUTIBUS * **.

* Tract: De feudis lib: I tit: 2 §. 33.

** Quindi la massima ricevuta presso tutt'i feudisti, che se *o terra o giurisdizione* altrui si conceda, nè si dica di concederglisi in *feudum o jure feudi*, s'intende conceduta in mero allodio. Della *terra*, così scrisse MARINO FRECCIA: *Nisi probetur, fuisse datum feudum in* FEUDUM, *non praesumitur , sed alius contractus erit , vel forte donatio*: è lo stesso insegna anche nel caso che *fieret concessio feudi pro heredibus et successoribus ex corpore* (1): la qual formola più al feudo che all' allodio conviene.

(1) De subfeud: lib: 2 tit: Quis dicatur subfeudat: n. 3 p. m. 68. a t.

E mal si leverebbe ad insegna in contrario il broccardo : *Nulle terre sans Seigneur.*

E della giurisdizione il Lanario : *semper jurisdictio censetur concessa in allodium, nisi specifice dicatur in feudum* (1).

Ed il Menochio non risguardò feudale la concessione fatta di una terra a nome di *feudum*, quando *jure feudi* il feudo non fu dato : *extenditur quarto ut locum habeat haec praesumptio* (la presunzion di allodialità) *etiamsi in concessione rei feudalis dixit dominus et Princeps concedens quod donabat, et concedebat feudum : et si enim dixit se concedere feudum, non tamen dixit jure feudi; et ideo praesumitur feudum libere, et ut quid allodiale concessum, cum feuda et jurisdictiones libere donari possint* (2).

È poi rotondamente scritto nei libri del *jus feudale* : *feudum sine investitura nullo modo constitui posse* (3).

Ed Erasmo de Ponte comenta: *Feudi concessio est contractus ultro citroque obligatorius, datur enim feudum gratia utriusque, scilicet, ut vassallus fruatur beneficio, et domino fidelitatem praestet; igitur absque Domini voluntate feudum costitui nequit, contractus enim duorum voluntate constituuntur* (4).

In coerenza di questi principî il Rovito provava colla autorità di Andrea d'Isernia e del reggente de Ponte, che mal s'indurrebbe la presunzion di feudalità dal fatto di essersi impetrato il Regio assenso sulla vendita di una terra: *Praesumptio ex impetratione assensus nullam penitus arguit feudalitatem . . .*

(1) Add: ad lit. de is qui feud: dare poss: n. 83.

(2) De praesumt: lib: 3 praesumt: 91 n. 1.

(3) Feudor: lib: 1 tit: 25.

(4) Apud de Marinis, alleg: 115 n. 5.

Questa fu regola di dritto consuetudinario di alcuni paesi della Francia, nata nel caos del governo feudale francese, ingigantita all'aura della potenza signorile, fatta superba dell'ignoranza dei legisti, reputata contraria alla legge ed all'antico stato delle cose nel suolo stesso ove ebbe i suoi natali; sol per tradizione accolta; ma in tutti i tempi combattuta dai più rischiarati giuristi.

Quindi inopportunamente vorrebbe trapiantarsi nel suolo d'Italia quando nella Francia stessa nei paesi allodiali valeva la contraria regola *Nul Seigneur sans titre*; la feudalità non presumevasi giammai, faceva mestieri provarla, e nel dubbio tutti i beni reputavansi allodiali. E ciò siccome gli stessi autori francesi attestano aveva luogo relativamente a quei beni ancora che trovavansi nelle mani di un Signore di feudi; e costui poteva invocarne lo ajuto contro i privati, come i privati invocar lo potevano contro di lui, per dimostrare che i beni da lui posseduti e di cui la natura era ignota, non facevan parte del suo dominio feudale, ma gli si appartenevano in franco allodio. E questa contraria regola dei paesi al-

assensus impetratio super distractione, aut hypotheca alicujus rei tamquam feudalis, non arguit voluntatem Domini, ut illa res teneatur in feudum, sed tollit solummodo obstaculum legis prohibentis feudum sine domini consensu alienari, aut obligari (1).

(1) Consil: 26 lib: 2 n. 4 e 6.

lodiali vedesi sancita da un folto stuolo di arresti della corte di Cassazione, ed in ispecialità da un arresto del 9 fiorile anno XIII in cui fu proclamato il principio » che la » presunzion della qualità puramente fondiaria dei red- » diti è ammessa nel caso ancora che sian dovuti a dei » Signori nei paesi allodiali *.

È risaputo poi che non ogni prestazione feudale può dirsi angarica senza la pruova che fosse stata estorta dalla prepotenza baronale in luogo di dritti proibitivi che dai vassalli si riscuotevano.

La feudalità è un fatto che debbe constare dalla legge dell' investitura, senza della quale non vi è feudo; ed ogni terra, per la quale non si dà pruova certa della infeudazione, non può essere che burgensatica, libero e franco allodio.

L' angaria feudale è un sopruso che non si presume, anche quando esiste la feudalità; ed è mestieri provare il diritto proibitivo, cui venne surrogata la prestazione, che ne formava il corrispettivo per concessione di terre appartenenti al signore.

Ma indaghiamo pure su quali elementi invocasi la presunzion di feudalità contro i possedimenti Cassinesi, e quella d' illegitimità de' redditi per essi riscossi, come

* Merlin repert: vol: XII par: Fief: sez: 2 §. 2 e vol: X. parola *enclave*.

abusivi ed angarici, in una leggenda da romanziero pubblicata per le stampe contro i Cassinesi; inquiriamone il fatto, discutiamone il valore.

1. Dall'anonimo autore della leggenda si mena in trionfo il primo argomento espresso dall'Intendente colla sua ordinanza; val dire che a non dubitare della feudalità dei possedimenti Cassinesi bastava il conoscere che tutt' i villaggi del territorio di Messina furono nei passati secoli infeudati interamente e poi riscattati a mano a mano.

Ma a parte che le proprietà dei Cassinesi promanano da solenni titoli di acquisizione anteriori in epoca alla infeudazione di quei casali, e che furono espressamente escluse e segregate dai corpi infeudati, siccome in appresso farem chiaro; è certo in diritto che la presunzion di allodialità non vien meno nè anche per quei beni che sian posti in *loco infeudato*.

A dileguar questo primo elemento di presunzione per la feudalità basti il riferire la nota che il Richeri appone al contesto delle sue parole già riportate. (V. egli dice) *Decis. 23 martii 1647 refer: D. Pergamo in causa fratrum de Sextis contra Comit: a Salutiis §. sed in alia parte et seq: ubi traditur, rem allodialem praesumi (potissimum in praediis rusticis)* LICET BONA, DE QUIBUS CONTENDITUR, SINT IN LOCO INFEUDATO, QUIA NON REPUGNAT,

BONA QUAEDAM POSSIDERI IN LOCO FEUDI ET TAMEN ESSE ALLODIALIA.

2. La vastità de' possedimenti, è questo il secondo puntello dell' ordinanza annullata, cui pur rifugge l' anonimo scrittore, non può destare la idea, che le prestazioni in contesa sian redditi levati da feudatari.

Or questo elemento incontra dapprima l' ostacolo del fatto permanente, stante che le terre del monastero sono sparse e divise in diverse contrade, intersecate da altre private proprietà, lungi dal costituire una sola continenza. Ma se ciò vero in fatto, ci si dica in qual parte del dritto feudale, in qual trattato di siffatte materie è scritto, che i vasti possedimenti abbiansi a tenere in conto di feudali? e feudali dirsi possano le prestazioni che non sulla universalità dei possedimenti stessi ma da singoli, come possessori di singoli fondi, ed in proporzione dei medesimi son dovute?

Un simigliante elemento di presunzione d' illegitimità di redditi fu dalla corte di appello di Colmar solennemente rigettato con arresto del 12 ventoso anno XII applaudito da un arresto della Corte di Cassazione degli 11 gennajo XIII nella causa tra *Anthès* antico signore di *Nambsein e Giovanni Salomon*, e suoi consorti di lite: » considerando (disse la corte di Colmar) che la pre- » stazione in quistione non era assisa sulla universalità

» dei beni di *Nambsein*, ma era dovuta *da differenti per-*
» *sone*, *come possessori di fondi*, *ed in proporzione di*
» *questi fondi*, siccome risulta dall' atto del 1737, il
» quale dimostra che i possessori di allora tenevano dal
» Signore i beni soggetti alla prestazione in discorso,
» ed al quale gli atti anteriori, e susseguenti sono con-
» formi, che quindi la prestazione era feudale . . .

» Che quindi con fondamento i primi giudici han
» deciso che la prestazione in discorso trovavasi esente
» dalla soppressione pronunciata dalle leggi di agosto e
» luglio 1792 e 1793 *.

3. Soggiugneva l' Intendente nella sua ordinanza che gli stessi PP. Calonerò nei documenti esibiti appellavan col nome di ex-feudi le terre soggette alle prestazioni in disputa. E l' anonimo autor della leggenda afforza l' assunto coll' affermare, che in un atto di gabella di pascoli fatto dai Cassinesi nel 1835 per notar Lomonaco di tal nome i Cassinesi si prevalgono.

Ignora ei dunque che nei tempi andati *fego o feudo* appellavasi in Sicilia qualsiasi vasta possessione; ma l'esercizio delle feudali prerogative non avea il possessore in pregiudizio della Sovranità, se non quando in modi legittimi il feudo erasi costituito ?

* Merlin repert: vol. IV par. *censo* §. V n: 1.

Ignora che del pari in tutta l' Alemagna la parola *Lehnen* corrispondente a *feudo*, esprimeva ogni concessione non esclusa l' enfiteutica, e poichè la presunzione era per l' allodialità, e non per la feudalità, anche quando ad un fondo fosse stato dato il titolo di *Lehnen*, ritenevasi che era allodiale, enfiteutico, anzichè feudale ?

Richiamerem dunque l'avvertenza del Boemero che *sola appellatio* LEHNEN, FEUDUM, *aliis quippe concessionibus comunis* FEUDUM *non efficit.* *

Ed intralasciando le identiche teoriche di Ornio ** di Rhezio *** di Eyben **** di Vehner ***** riporteremo solo quella di Corrado. *Vox Lehnen non statim* FEUDUM *indicat sed oportet alia simul adesse indicia qualitatis feudalis . . . .* PLANE QUIDEM NON SUFFICIUNT INVESTITURA ET LITERAE INVESTITURAE, QUIPPE IN BONIS ETIAM EMPHITEUTICIS *et censiticis usitatae. Attamen literarum investiturae tenor accurate inspiciendus; atque ex eo existimandum est utrum super feudo datae sint. Ita cum de agris quibusdam in terris Anhaltinis disceptaretur, an*

*

** Jurisprud: feud: cap: II. §. 3.

*** Comment: jur: feud: lib. I tit. I n. 21.

**** Elect: feud: cap: VI. §. 7.

***** Observat: pract: par: *Lehnen.*

pro emphyteuticis habendi, *an vero qualitate feudali affecti essent*, *jurisconsulti Helnatadienses*, *mense octobris anni 1732 ex literis super investitura datis quae praeter successionem masculorum*, *non tantum renovationem investiturae*, *sed etiam fidelitatem vassalli exigebant*, *pro feudo responderunt*, *quamvis census annuus esset ex illis agris praestandus.* *

Ma l' autor della leggenda aggiugne con fasto altro argomento invincibile a suo credere : » era, egli dice, il » monastero di S. Placido di Calonerò tassato nelle par- » lamentarie riunioni di Sicilia a corrispondere al Re i » donativi ; donativi che solamente dovevano i feudatari » conti e baroni.

Ed havvi chi ignori che il parlamento di Sicilia componevasi di tre *bracci*, del *militare*, dell' *ecclesiastico*, e del *demaniale* . e che del *militare* facevan parte i baroni ?

Sedevan certo nel braccio *ecclesiastico* tra i prelati gli abati Cassinesi , ma non perciò eran baroni. Contribuivano ai pesi dello stato sopra i beni addetti alle loro prelature , ma non perciò addivenivan queste feudali. **

* Thesaur: jur: feud: vol: I pag. 657.

» ** Ma dapoichè li gloriorissimi Normanni liberarono la » Sicilia dalla tirannide Saracena , vediamo chiaramente ripi- » gliato l' uso dei parlamenti nel modo più proprio che si ce- » lebrano al presente , da cui riconoscon l' origine i parlamenti

Pur l'assunto torna a ritroso del suo autore, mentre è indubitato, che i baroni, nella ripartizion del peso non erano affatto considerati per la ragione che leggesi

» moderni della Sicilia. Il conte Ruggiero conquistatore, da-
» poichè si fece signore della Sicilia, compartì i beni di essa
» in tre porzioni, la prima assegnò alla Chiesa, fondando, e
» dotando Arcivescovadi, Vescovadi, Badie, e altri beneficî
» ecclesiastici, riconoscendo da DIO con grata liberalità l'ac-
» quisto di questo regno. La seconda ripartì ai suoi soldati, e
» capitani in premio del valore mostrato nell'acquistarla. La
» terza riservò per se stesso. Così scrive Pietro di Gregorio I:
» il che potrebbe confermarsi pienamente con le concessioni par-
» ticolari fatte dal generosissimo Conte. Sicchè tutta la Sicilia
» restò ripartita in tre classi di persone, ecclesiastiche, milita-
» ri, e demaniali: seguendo in questo le vestigia di Romolo
» I. Re dei Romani; che in tre classi divise il popolo di
» Roma, cioè in Senatoria, Equestre, e Plebea, come osservò
» Pietro Gregorio Tolosano 2: onde cantò Ausonio 3:

Martia Roma triplex Equitatu, Plebe, Senatu.

» e Marziale 4:

Ille dabit populo, patribusque, Equitique legendum.

» Questi sono i tre bracci, che intervengono a' parlamenti di
» Sicilia, *ecclesiastico*, *militare*, e *demaniale*: così detti per-
» chè in essi sono racchiuse tutte le forze del gran corpo del
» Regno.

Così il Mongitore nel cap. V delle memorie storiche dei parlamenti del Regno di Sicilia pag. 21.

5

nella numerazione del 1652. » I beni feudali (sono » parole della numerazione) non son compresi, nè si » rilevano, nè si numerano, perchè questi per antica » consuetudine sono esenti dal pagamento dei regî dona- » tivi, restando i loro feudi soggetti al *servizio militare*, » eccetto quelli che sono infeudati dall' anno 1625 a » questa parte, o pure che ne' loro privilegî vi sia la » clausola, che abbiano a concorrere. *

5. Molto meno soccorre alle contrarie asserzioni lo stato di possedere e l' indole dei dritti esercitati dai Cassinesi; dritti ai quali invan si cerca dare nota di soprusi feudali, or traendo induzioni da che si estendono alla metà dei prodotti del suolo, ed ora asseverando che riduconsi alla sola decima dei frutti.

Vedremo a suo luogo come la qualità burgensatica delle prestazioni riscosse dai Cassinesi sia precipuamente segnalata dai contratti di concessione a *parzial* colonia.

Per ora basti osservare che la legge del 2 agosto 1806, di cui fu accomunato l'impero alla Sicilia con la legge degli 11 dicembre 1816, non proscrisse già tutti i i dritti feudali, ma soltanto i dritti *abusivi*, se pure il nome di dritto comportar potesse *l' abuso*, e que' dritti che non riconoscevano altra origine che la prepotenza feudale.

* Peccheia supplem: a Giannone vol: IV pag. 93.

Ed invero senza indennizzo abolì le angarie, le perangarie, ed ogni altra opera o prestazion personale.

Ma pure a riguardo di alcuni dritti abusivi rendette omaggio alla proprietà, quando ne costava legitimamente la origine. Così quantunque abusivi avesse riconosciuti i dritti proibitivi, in guisa da ordinarne l'abolizione senza compenso; non per tanto promise un compenso ai possessori che esibissero o un' espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal Fisco o un giudicato difinitivo a lor favore; e fece riserva di ragioni ai possessori di dritto proibitivo convenzionale per un indennizzo contro le Comuni, da sperimentarle nel Tribunale competente.

Così comunque *abusivi* dichiarati avesse i dritti di dogana, piazza ed altri simili, ordinò che estinta la qualità feudale rimanessero agli attuali possessori nel modo come si trovavano finchè non fossero date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione de'legittimi possessori *.

Col decreto poi degli 11 dicembre 1841 coll'art. 1. fu dichiarato:

» Art. 1.° A contare dalla pubblicazione del pre-
» sente decreto cesserà in tutte le Provincie della Sici-

* Art. 7 e 18 di detta Legge.

» lia, la riscossione e l' esercizio di qualsiasi *diritto ed*
» *abuso feudale* che già senza compenso fu abolito, e
» non ostante l'abolizione seguitane tuttavia sussiste a
» a favore di qualsivogliano ex-feudatari, corporazioni
» morali, ed aventi causa da essi.

Questo decreto adunque fè cessare la riscossione e l'esercizio soltanto dei diritti ed abusi feudali che senza compenso erano stati aboliti; anzi richiamando in osservanza il decreto del 20 giugno 1808 non abolì già, ma dichiarò commutabili in danaro le decime quando anche fossero dovute agli ex-feudatari. A ribocco l'art. 9 dello stesso decreto del 1841 eccettua dalla commutabilità le decime dominicali val dire le *prediali*, che prendonsi dai frutti dei campi, dal frumento, dalle uve e da altri prodotti; a differenza delle personali che ritraggonsi dal lucro che ciascuno fà colla sua industria, col suo mestiere o in altra guisa. *

6. Ma si aggiugne: la privativa su i pascoli era un diritto proprio dei baroni.

* *Aliae sunt decimae praediales, aliae personales, aliae mistae. Praediales sunt quae sumuntur e fructibus agrorum, ut frumento, uvis et aliis. Personales quae ex lucro, quod quis ex industria vel artificio facit, ut de militia, negotio, seu quaestu negotiationis, venatione etc.* (Altesserra decretal. d' Innocenzo cap. 21 decret: tua nobis: op: vol. V).

Anche più agevole la risposta. Il diritto di pascolo dai Cassinesi di Messina si esercita su fondi di loro proprietà per virtù di espressa e formale riserva fattane a lor favore nelle concessioni a *colonia*.

Ora è notevole, che il decreto del 16 ottobre 1809 proscrive tassativamente quei dritti che per tal causa riscuotevansi dagli *ex-baroni* su i *fondi de' privati*.

Il preambolo di quel decreto solennemente l' annunzia :

» Considerando, ivi è detto, la necessità di provve-
» dere in una maniera generale ed uniforme agli *abusi*
» *del pascolo che gli ex-baroni esercitano su i fondi pos-*
» *seduti dai privati*.

» Considerando che la presunzione della legge è tut-
» ta favorevole alla libertà de' fondi , e che perciò i
» possessori non debbono essere obbligati a mostrare un
» diritto che la legge stessa in loro suppone.

» Considerando che le servitù di pascolo *nei terreni*
» *seminatori dei privati*, sono state nella generalità dei
» casi giudicate abusive così dagli antichi Tribunali del
» Regno , come dalla commission feudale.

Quindi cogli articoli 1 e 2 si dichiarano aboliti i dritti di pascolo e fida che esigonsi dagli ex-baroni.

Art. 1. » Tutti i dritti di pascolo o di fida sul-
» l' erba di ogni stagione , su' fieni e sulle spighe, che

» gli *ex-baroni esercitano su i fondi posseduti dai privati*,
» così chiusi come aperti, sono aboliti. È libero d'og-
» gi innanzi ai possessori dei fondi suddetti di chiudergli,
» tolte le restrizioni contenute negli articoli 47 e 48 del
» nostro decreto de' 3 decembre 1808.

2. » È parimenti abolita ogni prestazione surrogata
» alle servitù di pascolo *su' fondi posseduti dai privati*
» che si paghi così dai comuni come dagli stessi pos-
» sessori.

Coll' art. 3. nonpertanto si eccettuano le servitù di pascolo garentite da un giudicato della commission feudale; » Le servitù abolite coll' art. 1. saranno legitti-
» me nel caso solo che abbiano in lor favore un giu-
» dicato della commission feudale.

Ed ecco per ogni verso trionfatrice l' insegna, cui i Cassinesi potrebbero senz' alcuno sospetto di sconfitta rifuggire, quella della presunzion di *allodialità* de' loro possedimenti, e di *legitimità* delle prestazioni su di essi riscosse. Ma dritti garentiti da titoli legittimi, sorretti dall' onnipotenza delle leggi sdegnano di riposare all' ombra di una *presunzione*, e reclamano la realtà e la certezza di una *pruova*.

§. II. *Pruova diretta dell'allodialità de' possedimenti Cassinesi sul fondamento di quelli stessi titoli che s' invocano in contrario.*

> Nous n'avons usurpé les possessions de personne, on ne nous en accuse pas: nos biens nous appartiennent donc, parceque nous les avons acquis, ou parceque'on nous les a donnés. *Nous les avons acquis du produit de nos économies; nous produisons les titres de nos acquisitions: nous les avons fait sous la protection expresse des lois . . . . On nous a donnè nos biens: les actes de fondations èxistent.*
>
> Maury.

1. Tra gli svariati possedimenti de' Cassinesi ne' territorî di Briga, Giampilieri, Pezzolo, S. Margarita, e S. Stefano niuno ad essi ne pervenne avvinto da nesso feudale, e nol poteva, poichè niuna terra si ebbero que' Religiosi infeudata dal sommo Imperante. Titoli originarî del loro dominio furono la donazione, la compra, la permuta, ed ogni altro garentito dal dritto comune. A tal verità fa testimonianza la serie prolissa degli atti all'uopo rogati, che si fan compagni nel corso ad un secolo a cominciar dall' anno 1365 infino all' anno 1479 *.

Noi nonpertanto nel numeroso stuolo togliamo di proposito a far parola della donazione di Ventiguerra d' Aragona, come di quella da cui gli avversarî si avvisano attingere luculentissima pruova per asseverar feudali le

* V. la serie nel secondo *specchio* a questa scritta alligato.

terre possedute da Cassinesi, e per conseguenza feudali ed angarici i redditi su di quelle riscossi; dacchè a lor dire si appartenevan per lo innanzi a de' baroni col titolo di feudo, e tale feudo veniva denominato pria della dazione e fino al 1836 *feudo Conte Andrea.*

Leggesi nel titolo di donazione del 16 settembre 1365, che al signor di Ventiguerra di Aragona si presentarono due religiosi frate Leonardo Astasio da Messina, e frate Filippo monaci di S. Placido dell' ordine di S. Benedetto, e manifestando il loro divisamento di riedificare sotto gli auspicî della regola e dell'ordine Benedettino un Monastero nel tenimento della città di Messina nella contrada detta di Briga chiesero al medesimo *quemdam locum suarum terrarum seu quasdam terras suas sitas et positas in contrada di Conte Andrea flumariae Bricae.* Ed in quel titolo si narra che il magnifico Ventiguerra *pietate motus* volendo decorare di alcun dono il nuovo Monastero che quei monaci proponevansi di edificare *ob animarum quorumdam parentum suorum atque suae remedium,* nel fine di esser riguardato come primo dotante della Chiesa, sì nel proprio nome che per parte del nobile Matteo di Aragona suo nipote, *intuitu tanti beneficii construendi,* DONATIONE PURE FACTA IRREVOCABILITER INTER VIVOS LIBERE, SIMPLICITER, EF ABSOLUTE ABSQUE CONDITIONE ALIQUA DONAVIT, *dedit, tradidit, cessit, et habere concessit praedictisque fratribus praesentibus et recipientibus pro eodem Monaste-*

rio, per eos construendo, et eorum successoribus in eodem Monisterio fratribus ordinatis, vel ordinandis sub regula et ordine praedictis in perpetuum praedictum locum suum, et dicti minoris, totum et integrum, seu praedictas terras suas, et ejusdem minoris, totas, et integras, sitas in praedicta contrada de Conti Andrea, qui vel quae solent nominari di Santa Dominica in Flumaria Bricae subscriptis finibus limitatas cum omnibus juribus, rationibus et proprietatibus, et justis pertinentiis eorum, vel eis omnibus ad ipsum locum vel terras spectantibus et pertinentibus, cum introitibus, et exitibus, arboribus domesticis et silvestribus et aquis, vel aquae fontibus in praedictis terris et loco existentibus.

Altro obbligo non addossa il donante a que' Religiosi che di levar preci al sommo Iddio, alla Beata Vergine ed ai Santi tutti per le anime dei suoi parenti, appena edificato il nuovo Monastero.

II. Non fia discaro innanzi tratto osservare, che se le terre site nella fiumara di Briga in contrada Conte Andrea si fossero in feudo possedute dal Ventiguerra, non avrebbe ei potuto alienarle per donazione, senza il preventivo assenso del Principe, o la riserva d' impetrarlo dappoi. Poichè quantunque la legge di Lotario Sassone proibitiva delle alienazioni de' feudi senza consenso del Principe * non avesse avuto pieno vigore nel

* II. Feud. 52.

Regno di Sicilia, è certo non pertanto, che Ruggiero colla costituzione *scire volumus* vietò ai feudatari sì laici che Ecclesiastici, anzi a' suoi principi, che in allora erano Ruggiero duca di Puglia, Anfuso principe di Capua, e Tancredi principe di Taranto, l'alienazione o smembramento de' feudi e dritti Regali. Federico II colla Costituzione *Constitutionem divae memoriae* divietò pure l'alienazion del feudo senza il Regio assenso. E Carlo V colla prammatica IV *de feudis* ponendo limiti alle facoltà del Vicerè, dichiarò, che vi fosse uopo di special consenso del Principe, quando trattavasi di alienazion di beni feudali a favor di Chiesa o monastero *.

Ma non avrebbe nemmeno potuto in quella ipotesi il Ventiguerra dare in suffeudo le terre stesse senza licenza del Re, mentre per le innovazioni portate da Ruggiero I e Federico II colle sunnotate costituzioni agli usi feudali pria ricevuti in Italia, non pur l'alienazione, ma eziandio la subinfeudazione senza il consenso del Principe rimase proibita.

E comechè sia innegabile che i Dottori avesser distinte due maniere di suffeudi, cioè *il feudum quaternatum secundum quid*, ed il *feudum planum et de tabula*, ritenendo occorrer nella subinfeudazione del primo il con-

* V. Valletta delle leggi feudali part. III. Cap. VIII.

senso anche del Principe, e bastare per la subinfeudazione del secondo il consenso del solo barone; differenziarono però il suffeudo *planum et de tabula in militare, et rusticum*; ed è del pari innegabile, che il suffeudo militare era vero feudo e per la forma dell' investitura, e per l'alienazione, e per la successione, e pe' servigi *; mentre per l' opposto il suffeudo rustico reputavasi *allodio*, o imagine di feudo anzichè feudo vero, e quindi rimaneva sotto l' impero del Dritto civile **: benvero a costituire il medesimo faceva mestieri che il concessionario si obbligasse ad un'annua prestazione, conosciuta sotto il nome di *tenasia*.

Ma nè consenso di Principe vi fu per l' alienazione del Ventiguerra, nè per la subinfeudazione a pro de'Religiosi Cassinesi; ed a che sarebbe occorso, se l' indole dell'atto, dai contraenti designato per *donazione irrevocabile tra vivi*, ed il tenor del medesimo respinge fin la idea di una concessione di rustico suffeudo?

III. Or qual dubbio che per virtù della donazione del Ventiguerra i fondi donati fussero addivenuti privato patrimonio dei Cassinesi; qual dubbio che loro si fosse trasferito il pieno dominio, senza alcuna soggezione, senza alcuna riserva? E dopo ciò qual dubbio, che non già

* Rovit. Decis. XLII. – Camer. in feud. F. 50 lect. 28.

** V. Marin. da Caraman. in *Const. ut de success.*

feudi, ma allodî si fossero quei possedimenti in poter dei Cassinesi?

Alode vel alodum alodium *vel allodium*, ne insegna Francesco Ottomanno, *dicitur proprium cujusque liberi hominis patrimonium, quod romano more dicebant praedium censui censendo, vel praedium mancipi, vel quod jure quiritium aut quod mancipio et nexu tenebatur.* Cicero *de Arusp: respon:* » *Multae sunt domus in hac urbe atque haud* » *scio an pene cunctae jure optimo sed tamen jure privato,* » *jure haereditario, jure auctoritatis, jure mancipi, jure* » *nexi* *.

E tratta sia dai libri dei feudi, che dalle leggi Bavare, Salica, Ripuaria, Inglese, non che dagli storici e cronisti la distinzione fra gli allodî ed i feudi; soggiugne lo stesso Ottomanno:

Rerum igitur (dice il detto Ottomanno) *duo genera barbarici scriptores constituerunt;* ALODIA QUAE PLENO PATRIMONII JURE *sic tenebantur ut eo nomine nulla neque gratia, neque merces, neque opera deberetur; et* FEUDA QUAE BENEFICIO ALTERIUS *sic tenebantur ut eorum nomine gratia et opera quaedam deberetur.*

Tra gli Italiani in simil guisa si esprime *Mascardo*: *ALODIALIS RES DICITUR QUAE PERTINET AD PLENUM ET DI-*

* De verbis feudal: comment: verbo Alode.

RECTUM DOMINIUM ALICUJUS; ET PROPTEREA ALODIUM EXPONITUR, IDEST PROPRIUM, ET DICITUR LIBERUM et a nemine recognosci; unde dicit BALDUS alodium esse quamdam proprietatem quae non recognoscatur nisi a solo Deo et ideo dicitur ALODIALIS idest libera et nemini subjicitur, ac in potestate uniuscujusque est de illa disponere prout rerum casus postulant, etiam absque principis jure cum ab eo non teneat nec in hoc eum recognoscat. Quia quilibet in re propria est moderator et arbiter *.

IV. Nè poi le terre di Chiaromonte e quelle d'Agli provvennero al monastero Cassinese dal conte Matteo di Chiaromonte, e dalla sua figliuola, come per le prime vuolsi insinuare sul labile addentellato della simiglianza de' nomi. Posseggonsi quelle di Chiaromonte dal Monastero per concessione enfiteutica avutane a 11 settembre del 1725 dalla cappella di S. Maria di Guadalupe di Palermo per l' annuo canone di once 37; e quelle d'Agli per donazione conseguitane da mano di privato, e non di Barone.

Matteo di Chiaromonte coll' atto del 1363 non fè che donare ai religiosi Benedettini la somma di once 3 di censi a lui dovuti da un Longobardo di nome su taluni fondi in territorio di Artelia, Giampilieri e Malli-

* De probation: conclus: LXXIX.

machi; e coll' atto del 1369 donò, o meglio rimise ai religiosi medesimi un censo di tarì 12, e grana 10 che gli dovevano su di fondo sito nel perimetro di uno di quei territorî. Quali donazioni vennero da sua figliuola ratificate. Non fu mica con quegli atti trasferito per donazione un feudo; chè non potevasi, come dicemmo, senza licenza del Principe.

V. Ma l' Intendente di Messina proclamava che della feudalità di quei luoghi non avea a dubitarsi perchè tutti i villaggi di Messina ne' passati secoli vennero infeudati, e poi a mano a mano riscattati; ed a questo argomento sembra far plauso l' anonimo autor della leggenda contro i Cassinesi, allorchè asserisce non esser di assoluto bisogno, per dimostrar che sia feudale una terra, la esibizione del'a *investitura*, esser sufficienti a ciò gli equipollenti, come la origine delle terre, lo stato di possedere, l' indole de' dritti esercitati.

A parte che FEUDUM SOLA INVESTITURA CONSTITUITUR *, e quindi è dessa la sola pruova autentica della feudalità; vediamo se l' assunto cui affidasi la pruova di esser feudali le terre possedute dai Cassinesi nei villaggi di Messina, regge o pur no a riscontro de' fatti emergenti da pubblici ed irrefragabili documenti.

* II Feud. 2-8.

Da legali titoli risulta, che a 14 gennajo 1683 epoca posteriore alle acquisizioni del monastero, ed alla trasmession di esse per contratti di *parziaria colonia*, furono spediti d' ordine di Filippo Danisi incaricato del Tribunale del real patrimonio nel Casale di Pezzolo uomini dell' arte, perchè ne avessero valutata la rendita. I medesimi nel riferire il prodotto di detto Casale fecero esplicita deduzione di ciò che si doveva e pagava al monastero di S. Placido per ragion di diretto dominio. Ecco il tenore di quella relazione. » Attestano, qualmente li » suddetti di Pellegrino e Basile come Capogenti e Ca- » porale e li detti di Parisi e Micalizzi come persone pra- » tiche ed antiche del suddetto Casale di Pezzolo sanno » et ancora si hanno informato d'altre persone pratiche » ed antiche di detto Casale, che il prodotto di detto » Casale di Pezzolo e territorio si può ragionare un anno » per l' altro cioè frumento e germano salme quaranta » incirca ogni anno, un anno per l' altro *franchi della* » *coverta che si rende e paga al monistero di S. Placido* » *per ragion di diretto dominio*, *orgio salme dieci* in circa » ogni anno un anno per l' altro franchi come sopra, mu- » sto salme 350 in circa ogni anno un anno per l' altro » franchi *della parte toccante al detto monastero di S. Pla-* » *cido per ragione di diretto dominio*, olio cafisi 500 in » circa ogni anno l'uno per l'altro, franchi *della parte toc-*

» *cante al detto monastero di S. Placido per ragione di di-*
» *retto dominio*, seta libre 3000 circa ogni anno l' uno
» per l'altro di tutta la fronda esistente nel territorio di
» detto Casale, della quale parte si esce, e fa nutri-
» cato ed arbitrio di seta in altri Casali.

Nè altrimenti pel Casale di Briga in altra relazione del 9 gennajo 1683 si pon da banda la parte de' prodotti spettante al monistero di S. Placido per ragion di diretto dominio.

I periti in altra relazione del 10 gennajo 1683 attestano non sapere di esservi in quei Casali terre redditizie di alcun jus all'olim Senato della città di Messina, ma solamente rendere al monastero di S. Placido per ragione di diretto dominio li censi, decime e porzioni tanto delle terre quanto delle vigne olivare, fronda di celsi ed altri alberi di frutti giusta la forma delle loro concessioni.

Attestano inoltre con giuramento che tanto prima, quanto dopo la guerra, non mica i monaci di S. Placido » ma D. Tomaso e D. Giuseppe Cirino hanno esercitato la giurisdizione nelle cause civili solamente tanto
» in detto Casale della Briga quanto nel Casale di Pezzolo, e Casale di S. Stefano di S. Margarita S. Stefano mezzano e S. Stefano soprano tenendo li giudici
» nostro notaro Baglivo ed altri officiali in detto Casale
» di S. Stefano.

Inservivano queste informazioni per adempimento di ordini racchinsi in lettere spedite dal Supremo Consiglio d'Italia e datate da Madrid agli 11 luglio 1683 di Re Carlo II di Austria al Vice Re di Sicilia colle quali fu dato bando di vendersi tutte le terre, possessioni, Casali, feudi ed altri beni incorporati dalla Regia Curia ed alla medesima devolnti, onde provvedere alle urgenti spese occorrevoli per la edificazione della cittadella di Messina e pel ristauro di altre fortificazioni.

E da istrumento del 15 settembre 1685 rilevasi, che essendosi messi in vendita i Casali di Giampilieri, Molino, Artelia, Pezzolo e Briga, coi titoli di baronia, con vassallaggio, mero e misto impero, ed intiero stato dopo varî incanti sull' offerta di compra fattane da Francesco Piccinini per persona nominanda per once 10,832 e tarì 22 vennero al Piccinini liberati i detti cinque Casali, di cui furon descritti i confini dichiarandosi che l'aggiudicazione seguivane in conformità delle relazioni fatte dal signor D. Filippo Vianisi commessario generale a qnest'effetto delegato dal Tribunale del Real patrimonio; esclusi gli effetti e beni incorporati da poter dei Messinesi rubelli esistenti nei detti cinque Casali; dei quali quelli esistenti nei Casali di Giampilieri, Molino ed Artelia e suoi territorî furono all' offerente liberati con obligo di pagarne il prezzo a ragion del 6 per 100 secondo le

gabelle fatte dai Ministri della Regia Curia, e gli altri esistenti nei Casali di Pezzolo e Briga furono all' offerente stesso liberati sotto un censo redimibile del 5 per 100. Il tutto a tenor della sua offerta, nella quale è notevole che il prezzo di once 10800 e tarì 22 si ragiona sul numero dei vassalli così: » E questo per prezzo di » capitale di once 108, tarì 22. 8, cioè Giampilieri » anime 615 ragionate ad once 5. 16 per ogni vassal- » lo, viene ad importare once 3101 tarì 19. e 10. » Molino anime 202 ragionate come sopra viene ad » importare once 1018 tarì 26. 12; Artalia anime 296 » ragionate come sopra viene ad importare once 1492 » tarì 14. 16; Pezzolo anime 707 ragionate come so- » pra viene ad importare once 3535 tarì 19. 2. Briga » anime 328 che a detta ragione come sopra importa » once 1654 tarì 6. 8, che tutto vengono a fare la » sopradetta somma di once 10832, tarì 22. 8.

Con detto istrumento stipulato tra il signor de Benavides Avila e Correla Vicerè capitan generale di Sicilia coll' intervento e consenso de' consiglieri del Real patrimonio, ed il detto Francesco Piccinini *cui pro persona nominanda sub verbo regio et clypeo perpetuae salvaeguardiae* furon venduti i predetti cinque Casali *cum uno titulo baronis pro quolibet eorum, eorumque vassallagiis, domibus dirutis, et ustis disabitatis et casalenis, et cum eorum et cu-*

juslibet eorum terris , ac integro et indeminuto statu , eorumque scaris et maris littoribus etc. cum omnibus et singulis privilegiis immunitatibus lucris emolumentis et aliis ad dictas segretias et doganas baronales dictorum Casalium spectantibus et pertinentibus , et quod quovis modo debeantur ad dictas segretias et doganas casalia et vassallaggia eorumque territoria etc. et cum juribus omnibus et singulis privilegiis ad ejusdem tertias et doganas baronales ac gabellam armorum spectantibus et pertinentibus cum vassallagio dictorum casalium aliisque pertinentibus et spectantibus dictae Regiae Curiae , quod hodie de praesenti in quolibet modo debentur cum eorum territoriis ut infra expressandis membris et pertinentiis universis antiquis et modernis et cum eorum integro et indeminuto statu et dominio et prout melius praedicta S. C. M. d.ª R. C. ac officiales dictorum casalium ad praesens detinent et possident , et cum toto illo et quanto, quod dicta S. C. M. dictaque R. C. domina et posseditrix dictorum casalium eorumque membrorum et pertinentiarum detinet et possidet ac detinuit et possiduit omnibus inclusis et nullis exclusis, et cum facultatibus in dictis casalibus eorumque et cujus libet eorum territorii faciendi et edificandi domos molendina , centimola , furna , fundaca , tabernas , hosterias , horrea et alia arbitria et quaecumque aedificia etc.

E formalmente si ripete la dichiarazione fatta nell' atto della concessione di doversi la confinazione inten-

dere *juxta formam expressatam in relationibus factis per infrascriptum spectabilem de Vianisi.*

La Regia Curia si riserva il dominio eminente, le tande regie ed i donativi ordinarî e straordinarî ad essa dovuti dai vassalli, non che le gabelle in qualsiasi maniera.

Tutt' altro reiteratamente è compreso nella vendita, e specificamente *juribus censualibus, censibus, laudemiis decimis loheriis terris, terragiis, erbagiis, fidagiis mandriis etc.*

Con clausola specifica viene al compratore venduto il mero e misto impero nel più ampio modo che imaginar si possa.

Insuper praedicta E. S. dicto nomine etc: de plenitudine potestatis auctoritate regia et pleno jure cum facultate redimendi ut supra, sub dicto verbo regio et clypeo perpetuae salvaeguardiae, vendidit et alienavit praedicto de Piccinini emptori pro persona seu personis per eum ut supra nominandis et suis etc: stipulanti et ementi a praedicta E. S. et pro suis officialibus in dictis casalibus et uno quoque ipsorum eorumque et cujuslibet eorum territoriis ac omnibus et singulis confinibus membris et pertinentiis suis universis eorumque integro indeminuto statu merum et mixtum imperium ac omnem gladii potestatem et omnem jurisdictionem civilem et criminalem altam et bassam quan-

tumcumque et qualemcumque et eorum exercitium cum primo et secundo judicio in omnibus causis et cum cognitione causarum omnium civilium et criminalium et mixtarum, et cum coertione, cognitione, definitione seu divisione, et omnimodam gladii potestatem et animadversionem in delinquentes et facinorosos homines cujuscumque sexus sint etc:

Si narra, che in quei casali un tal D. Giovanni Cirino pretendeva esercitare alcune preeminenze e giurisdizioni, e dal venditore si dichiarano mal fondate a segno da assumere la più ampia garentia per qualsiasi molestia sì da parte di esso Cirino che di qualunque altra persona.

» Item perchè è venuto a notizia di detto compra-
» tore che D. Giovanni Cirino o altra persona intende
» avere sopra li casali suddetti di Pezzolo e Briga alcune
» pretenzioni, giurisdizioni e ragioni giusta *seu judiciaria*
» di qualsisia modo che fossero et in qualsivoglia modo
» che pretendesse detto di Cirino avere sopra detti due
» casali di Pezzolo e Briga che in tal caso che fossero
» vere dette pretenzioni e preeminenze e giurisdizioni di
» qualsisia sorte che fossero, esso compratore o la per-
» sona, seu persone per esso nominanda *seu nominande*
» ha voluto e vuole che detta Regia Curia abbia e debba
» escludere al detto di Cirino di detta pretenzione e pree-
» minenza che pretendesse avere sopra detti Casali di

» Pezzolo e Briga, e che detta Regia Curia sia tenuta
» ed obbligata, conforme si obbliga e per essa detto ec-
» cellentissimo signor Vicerè *dicto nomine et cum inter-*
» *ventu*, *praedicto defendere* a detto compratore o alla
» persona *seu persone* per esso nominanda *seu nominande*
» e suoi, di tutte e qualsisia molestia, lite e quistioni
» che detto di Cirino e suoi si contentassero tanto in
» questi Tribunali del Regno di Sicilia quanto nelli Tri-
» bunali Supremi di Spagna. etc.

Or senza dubbio da questi atti riman contestato:

1. Che i possedimenti allodiali dei PP. Cassinesi siano tutt' altra cosa di ciò che fu incamerato dalla Regia Corte e quindi venduto a Piccinini;

2. Che le ragioni di proprietà di detti PP. Cassinesi sono distinte ed indipendenti dalle relazioni di *barone e vassallo* create coll' anzidetta vendita del 1685 tra Piccinini e gli abitanti di quei Casali;

3. Che le dette ragioni di proprietà erano preesistenti alla incorporazione ed alla infeudazione, ed in esse non ricaddero affatto, come fu riconosciuto e dichiarato negli atti istruttori compilati per ordine del Tribunale del Real Patrimonio, dei quali si fa menzione nella vendita;

4. Che la forma della vendita, e le clausole plenissime che l' accompagnano in riguardo a ciò che fu venduto, escludono la idea che in altri avesse potuto

risedere alcuna delle prerogative signorili, tranne nella famiglia dei Cirino, e nella Regia Corte, e poscia in Piccinini; non mai però presso i Padri Cassinesi che, possedendo fondi a titolo di dominio allodiale in quei territorî, non potevano al tempo stesso detenerli a titolo feudale.

5. Che avendo il nuovo Barone acquistato i Casali ed i beni incamerati da potere dei Messinesi rubelli, i beni occupati e posseduti da particolari non caduti in disgrazia del Re, e da corpi morali che n'erano incapaci, rimasero esclusi: la qual cosa prova ancora che i possedimenti del Monastero Benedettino disseminati in varî punti sono intersecati da fondi di altri proprietarî, lungi dal costituire una vasta tenuta che abbracciasse la intera superficie di quei suoli, come in contrario si presuppone *.

§. III. *Conseguente dimostrazione; di non potersi reputare nè feudali nè signorili, ed assai meno angariche le prestazioni stipulate a pro de' Cassinesi* (quando anche lor si fosse data tal denominazione); *dalla provata allodialità de' loro possedimenti.*

Son canoni fondamentali della scienza feudale:

1. Che non possa darsi per concession feudale un

* V. il primo *specchio* allegato in fine.

fondo allodiale, nè riservarsi delle prerogative feudali da chi non fu mai investito di alcun feudo.

2. Che i feudi importano l'inerenza di una parte dell'autorità pubblica alla proprietà, e quindi non posson crearsi se non da colui presso di cui risiede l'autorità pubblica; canone di dritto eminentemente proclamato dal MOLINEO: *FEUDA PRAEROGATAM HABENT DIGNITATEM ET AUCTORITATEM, PROPTER JURA ET COMMODA DOMINICALIA, QUAE PERPETUO SECUM TRAHUNT JURISDICTIONEM ETIAM CONTENTIOSAM* *.

Questi canoni rammentava LAMOIGNON nella sua celebratissima raccolta di decisioni: COLUI CHE POSSIEDE IN FRANCO ALLODIO IGNOBILE, NON PUÒ CEDERE A CENSO (signorile) ALCUNA PORZIONE DEL SUO DOMINIO **.

Bellamente però più di ogni altro questi canoni illustra HENRION nelle sue dissertazioni feudali. Ed argutamente egli dice, che delle terre è come degli uomini, a' quali la nobiltà, che non è di natura ma di sociale istituzione, non può rivenire dal loro volere, ma dalla suprema potestà; e siccome negli uomini stato di eccezione è la nobiltà, così è per le terre.

Ecco i suoi luminosi ragionari:

Noi pensiamo, che il proprietario di un allodio igno-

* Praefat. ad tit. de feudis n. 1.

** Tit. XIX, art. 5.

bile non possa nè darlo in feudo, nè in censo; sonvi molte ragioni; la principale è che non possono darsi in feudo, o a censo che terre nobili; che per poter comunicare, o riserbarsi il potere feudale, bisogna averlo, bisogna esserne investito; in fine che i feudi sono dignità regie, e che il re o quei che ne han da essi ricevuto il potere possono soltanto conferir dignità. Ciò che costituisce la nobiltà di una terra è un titolo di signoria aggiunto alla proprietà. L'allodio nobile è dunque una signoria, un feudo attivo.

Un feudo è una terra nella quale la proprietà va congiunta al pubblico potere. È questo pubblico potere unito alla proprietà che faceva dire a Dumoulin (prefazione al titolo de' feudi n. 1.) : » Feuda praerogatam ha-» bent dignitatem et auctoritatem propter jura et com-» moda dominicalia, quae perpetuo secum trahunt juris-» dictionem, etiam contentiosam.

Ma tutto ciò che si possiede a titolo di signoria ed al di là de' limiti della proprietà privata altro non è, nè può essere che un' impronta, un' emanazione della pubblica signoria.

E poichè in un allodio nobile alla proprietà si trova sempre congiunto un titolo di signoria, e quella parte del pubblico potere che s' addimanda potere esecutivo feudale; un allodio nobile non può esistere che in virtù di una con-

cessione emanata da colui presso cui risiede l' autorità sovrana.

Senza dubbio il proprietario di un fondo può venderlo, darlo a rendita, a concessione enfiteutica, in una parola come egli stima a proposito.

Ma questa regola patisce un' eccezione in riguardo del censo. Per aver il dritto di imporre sopra un immobile una prestazione censuale e signorile, non è bastevole esserne proprietario, bisogna aver questa proprietà a titolo di signoria; questa decisione emana dalla natura delle cose.

La concessione a censo si stabilisce colla separazione del dominio diretto, e del dominio utile; quest' ultimo solo passa nelle mani del fittajuolo; il primo resta nelle mani del locatore.

In verità la concessione enfiteutica importa ancora la separazione de' domini; ed ognuno può dare in enfiteusi un fondo quale che siesi nobile od ignobile.

Ma bisogna distinguere due specie di domini diretti, l' uno particolare e privato, l' altro pubblico e signorile.

Non resta nelle mani del concedente ad enfiteusi che la diretta privata, ed il contratto di censo deve portar la ritenzione della diretta signorile e pubblica: è questa diretta signorile che ne costituisce la essenza.

Così non posson darsi a censo che i fondi su de' quali si può ritenere una diretta signorile, ma non può ritenersi

sopra un immobile che ciò che vi si possiede. Per ritenere la signoria bisogna dunque averla ; non si possono dunque dare a censo signorile se non i fondi che si possegono a titolo di signoria.

Il censo , un dritto signorile, qualechesia è una prestazione onorifica : or come sarebbe possibile riservare un dritto onorifico sopra un fondo sprovvisto di ogni prerogativa , in una parola , sopra un fondo puramente ignobile ?

Ognuno conviene che il censuario non può dare a censo l' oggetto che egli tiene in censo ; la ragione che comunemente si da è che CENSO SOPRA CENSO NON VALE *; ma perchè censo sopra censo non può valere ? pel motivo che si è esposto ; perchè il censuario non avendo che la proprietà , e non la signoria dell' immobile che tiene a censo, ripugna alla natura delle cose che egli ritenga su quest' oggetto un censo , cioè un dritto signorile. . .*

Si obietta: il proprietario dell' allodio semplice, come il proprietario dell' allodio con giustizia ha il pieno dominio , possidet optimo jure *, senza veruna specie di dipendenza ; e non è questo il carattere più eminente della nobiltà , di non esser sottoposto che al pubblico potere , e d' essere affrancato da ogni subordinazione privata ? È dunque vero che l' allodio , che noi chiamiamo ignobile , è più nobile , che il più nobile di tutti i feudi.*

Ci sembra che un tal ragionamento non consista che in un equivoco.

Se l' allodio, quello stesso che noi chiamiamo ignobile è più nobile de' feudi, e se si voglia, delle dignità di pari, e degli appannaggi stessi; ma lo è in un senso metaforico, nel senso in cui si dice che, l' uomo, qualechesia, che ha saputo conservare la sua dignità originaria, che il filosofo superiore alle passioni ai bisogni ed ai pregiudizî, è il più nobile di tutti gli esseri.

Ma quest' uso che dovrebbe essere il solo della parola nobiltà *non è disgraziatamente che una specie di allegoria. Nel nostro idioma attuale la nobiltà non è altro che una qualità accidentale aggiunta alla persona, o alla cosa. Ma gli allodî di origine, quegli allodî che sono ancor tali quali uscirono dalle mani della natura, quale tutta la superficie del globo era innanzi la costituzion delle società, non hanno nè privilegî, nè qualità accidentali. È dunque impossibile annoverarli nella classe delle terre nobili.*

Ciò deriva dalla essenza stessa delle cose. Sono a tal riguardo le terre come gli uomini. Non è la natura che ha creato i nobili; la nobiltà è una istituzione sociale, e che suppone degli uomini di già molto avvanzati nell'arte della civilizzazione; non è altro che un privilegio, una concessione. Ora non posson farsi a se medesimo concessioni, e privilegi; non può alcuno dunque farsi nobile per se stesso. La no-

BILTÀ' NON PUÒ DUNQUE ESSER COMUNICATA CHE DA UN POTERE SUPERIORE, CHE DAL DISTRIBUTORE DELLE DIGNITÀ', E DE' PRIVILEGI. CIÒ È INCONTRASTABILE PER GLI UOMINI; PERCHÈ NON SAREBBE LO STESSO PER LE TERRE? DOVE IL MOTIVO DELLA DIFFERENZA? IN UNA PAROLA SE NEGLI UOMINI LA NOBILTÀ' NON È CHE UNO STATO DI ECCEZIONE E DI PRIVILEGIO; BISOGNA BEN RICONOSCERE CHE ESSA HA LO STESSO CARATTERE NELLE TERRE. *

Ma a che andremmo rintracciando autorità di stranieri scrittori, quando ne soccorre il lume della scienza feudale appo noi, intendiam dire Matteo degli Afflitti?

Questi, che bene i nostri feudisti salutano col nome di Maestro, si propone dapprima il dubbio se i burgensi, valdire gli allodiali, possano addivenir feudali senza il consenso del Principe. Egli distingue da chi vogliansi rendere feudali gli allodiali, se da colui, il quale *habet feudum* e quindi *potestatem infeudandi;* o da colui il quale *non habet potestatem infeudandi, quia nullum habet feudum.* Nel primo caso ei dice che Andrea d'Isernia opina potersi gli allodiali render feudali senza il consenso del principe; ma soggiugne che a suo giudizio questa conclusione debba limitarsi al caso in cui i burgensi siano nel territorio e nel distretto della baronia, dacchè allora ne

* Vol: I par: *Alleu* §. IX.

torrerebbe alla medesima incremento. D'accordo poi con Andrea d' Isernia insegna che i burgensi non possansi rendere feudali senza il consenso del principe da colui che *infeudandi non habet potestatem quia non habet feudum.*

Altra limitazione in prosieguo appone agli effetti della infeudazione di allodiali che facciasi da colui, il quale *habet potestatem infeudandi*, valdire che se un feudatario concedendo dei burgensi in feudo pattuisce un annuo reddito come p: e: una certa quantità di frumento poichè siffatta prestazione non conviene alla natura del feudo; anzichè infeudazione, si darebbe luogo ad una enfiteusi o ad altro contratto innominato.

Ego dubito circa hoc, utrum ista bona burgensatica possint fieri feudalia sine consensu Regis, vel requiritur consensus regis. Distinguo, aut haec bona burgensatica, fiunt feudalia a Comite vel Praelato, aut a personis quibus conceditur posse in feudum dare. Et tunc isti possunt dare in feudum bona allodialia: Et ideo Barones hodierni licet non possint infeudare nisi excadentias, ut in eostitutione constitutionem, *tamen possunt sine consensu Regis bona burgensatica facere feudalia et concedere in feudum, et hoc videtur tenere hic Andreas; Quod verum puto si illa bona burgensatica sint in territorio et districtu Baroniae, quia ex hoc illa Baronia augumentaretur. Sed si essent extra territorium bona illa burgensa-*

TICA QUAE VULT REDDERE IN FEUDUM, TUNC NON POSSET SINE CONSENSU DOMINI REGIS: *quia tunc non augumentaretur feudum, et sic cessante causa cessat effectus, nisi expresse diceretur, quod in augumentum feudi.* SI AUTEM ISTA BURGENSATICA FIUNT FEUDALIA AB ALIO, QUI NON HABET POTESTATEM INFEUDANDI, QUI NULLUM HABET FEUDUM, ET TUNC REQUIRITUR CONSENSUS REGIS.

Quid si ista bona burgensatica dentur in feudum ut feudum nobile a Comite vel Barone, ita ut per omnia habeant naturam veri feudi, an erit nobile; DIC QUOD NON *quia solus Princeps per infeudationem dat* NOBILITATEM *ut dicit* ANDREAS. *Quia solus Princeps est qui confert novas dignitates. Bene fateor quod Comes vel Baro concedendo rem burgensaticam in feudum, talis res habebit naturam feudi* NISI DATA ESSET SUB ANNUO REDDITU, PUTA PRO CERTA QUANTITATE FRUMENTI VEL UNA SPALLA PORCI: ISTE NON CENSETUR FEUDATARIUS NEC TENETUR JURARE FIDELITATEM, QUIA DICTUM SERVITIUM, SIVE ANNUA PRAESTATIO NON CONVENIT NATURAE FEUDI, SED DICITUR POTIUS EMPHITEUSIS VEL CONTRACTUS INNOMINATUS *ut dicit* BALD. IN *L. libert. ult. col: cod. de op. lib. ubi dicit.* QUOD SI DATUR RES IN FEUDUM PRO ANNUA QUANTITATE, NON EST FEUDUM, SED EMPHITEUSIS, NEC DE ISTO FEUDO PRAESTATUR JURAMENTUM FIDELITATIS. . .
Patet ergo quod ad hoc ut res burgensatica possit fieri

feudalis ab eo qui non habet feudum , nec potestatem infeudandi , requiritur quod interveniat consensus Regis, quia istud quod dicitur, quod res burgensatica potest reduci in feudum , est excadentia , quia feudum augumentatur : cessante ista causa super qua fundata est ista decisio , cessat dicta decisio *.

Premessi questi canoni fondamentali della scienza feudale , la dimostrazione di non mai essere stati i Cassinesi feudatarî ne' villaggi di Messina inservirebbe sola per sottrarre alle leggi abolitive delle prestazioni ex-feudali una prestazione la quale nell' atto della concessione del fondo di cui è prezzo fosse stata per caso riserbata colla denominazione espressa , o equipollente di rendita signorile ; quando che i concedenti non essendo signori non potevano validamente stipularla che come fondiaria ; e ciò , ove pur si fossero da essi agglomerate nella concessione le clausole tutte solite ad apporsi nelle infeudazioni.

Parecchi sono gli esempi che la Giureprudenza Francese in questo senso ne fornisce, ma ci appiglieremo a due soli.

1°. In una specie, in cui il concedente aveasi riservata una prestazione annua e perpetua di frumento pel *feudo*

* Sup. II. feud. instit. de controv. feud. apud pares terminanda n. 24 a 26.

ed il *retratto feudale* in caso di alienazione, la Corte di Cassazione con arresto del 4 vendemiale anno X decise :

» Atteso 1 che è stato dichiarato costante in fatto
» tanto dalla sentenza impugnata, quanto da quella di
» prima istanza che Pietro Laxaque il quale ha consen-
» tito concessione a rendita, non era signore della co-
» mune di la Quinge luogo ove era sito il molino e di-
» pendenze da lui date a rendita, e i suoi avversari
» non hanno nè articolato nè posto in fatto che egli ebbe
» alcuna signoria, o feudo nella detta comune nè sugli
» oggetti da lui costituiti in rendita; dal che segue che
» egli non ha potuto costituirsi che una rendita fondiaria,
» e che colle parole *frumento di feudo* comprese nella
» summentovata concessione a rendita le parti non hanno
» probabilmente inteso l'una ricevere, e le altre pagare
» che del frumento della stessa qualità di quello che si
» usa nel paese pel pagamento delle rendite feudali.

» 2. Che se fosse vero che colle espressioni *fru-*
» *mento di feudo* Laxaque concedente avesso inteso cre-
» arsi una rendita feudale, QUESTA QUALITA' DI FEUDALITA'
» SAREBBE STATA NULLA, E DI NESSUNO EFFETTO, ANCORA
» SECONDO GLI ANTICHI PRINCIPÎ, POICHÈ IN ALLORA NON
» APPARTENEVA CHE AI SIGNORI E POSSESSORI DI FEUDI IL
» COSTITUIRSI DELLE RENDITE FEUDALI SOPRA DEMANÎ DIPEN-
» DENTI DA' LORO FEUDI; CHE QUINDI LA RENDITA DI CUI

» TRATTASI NON HA POTUTO ESSER CONSIDERATA CHE COME
» PURA FONDIARIA.

» 3. Che questa natura di fondiarietà non può ri-
» cevere alcun nocumento dalla riserba scritta nel con-
» tratto, dell'esercizio del ritratto feudale in caso di
» vendita della totalità degli oggetti conceduti colla tran-
» sazione di cui si tratta, sia perchè questa riserba è
» indipendente dalla rendita, sia perchè essa serve a
» provare ancora che Laxaque non era signore di feu-
» do; perchè se egli lo fosse stato la stipulazione di
» questa riserba era inutile, dappoichè in caso di ven-
» dita di oggetti costituiti in rendita il concedente avreb-
» be avuto per forza della legge allora vigente lo eser-
» cizio del dritto di ritratto feudale, ed egli lo avreb-
» be avuto, quando anche non avesse alienato che una
» porzione * dei fondi.

2.° Presentossi in Francia la disputa medesima per alcuni censi riservati come signorili su di franchi allodi ignobili sotto l'impero della Consuetudine di Auvergne nella causa tra Huguet e Jaffeux ed altri. E la Corte di appello di Riom con decisione del 13 piovoso anno XIII confermata da arresto della Corte di Cassazione del 21 brumajo anno XIV condannò i debitori delle prestazioni che si accusavan feudali, per le seguenti considerazioni:

* Merlin Quist. vol. XIII Par. *Rendita fondiaria* §. XIII.

» Attesocchè non è provato che Huguet concedente
» fosse possessore di feudo ; ed ancor meno che i fon-
» di conceduti fossero una dipendenza del feudo a lui
» appartenente.

» Attesocchè colui il quale gode a titolo di censo
» o di franco allodio ignobile NON PUÒ CREARSI UNA PRE-
» STAZION FEUDALE CONCEDENDO LA SUA PROPRIETÀ SIA CEN-
» SUALE SIA ALLODIALE ; e non gli è permesso dichiararsi
» padrone di feudo di sua propria autorità.

» Attesocchè ai termini della legge del 18 dicem-
» bre 1790 debbonsi distinguere le prestazioni qualifi-
» cate signorili nel titolo, dalle prestazioni realmente si-
» gnorili.

» ATTESOCCHÈ INFINE NON V' HA NÈ NELLA PERSONA
» DEL CONCEDENTE , NÈ NELL' OGGETTO CONCEDUTO ALCUNA
» PREEMINENZA FEUDALE , E L' IMAGINE NON PUÒ PRODURRE
» L' EFFETTO DELLA REALTA' , E QUINDI QUESTO TITOLO NON
» È INFETTO DE' VIZÌ SEGNALATI DALLE LEGGI SOPPRESSIVE
» DEL 25 AGOSTO 1792 E 17 LUGLIO 1793 *.

§. IV. *Altra avvertenza in aggiunta alla precedente dimostrazione.*

DUORUM INSOLIDUM DOMINIUM ESSE NON POTEST ,
è dettato della L. III. §. 15. D. Comm.

* MERLIN Repert. di Giurepr. Vol. IV par: *censo* §. VIII.

Sul dettato di questa legge si asside una delle massime del dritto feudale, di non potere il fondo stesso essere nel medesimo tempo soggetto al dominio diretto di più persone. Nel dettato di questa legge trova sua origine quel broccardo del dritto feudale francese: *Cens sur cens n'a point de lieu* *.

Concorde è la dottrina degli scrittori sulla materia.

Censualis agri (scriveva Chopin , *possessori non licet eumdem , imposito novi census onere , distrahere , gallico usu forensi* **.

Il Dunod: *Coloro che tenessero de' fondi sotto la diretta di altri , non potrebbero stabilirne una seconda a loro vantaggio , perchè non possono esservi due signori diretti di un medesimo fondo* ***.

Con sagacia maggiore Taisand: *Il dominio diretto di un medesimo fondo non può appartenere a due persone nel medesimo tempo*: duorum in solidum dominium esse non potest , *dice la legge 3. §. 15.* D. Commodati , *e nonpertanto ciò avverrebbe , se fosse permesso costituirsi un secondo censo perchè il censo importando il dominio diretto*

* V. Loysel Instit: coutumières titre *des cens*, art. IV.

** Sulla consuetudine di Anjou Lib: I, tit: I, cap: VI, n. 12 — V. ancora Molineo sulla consuetudine di Parigi tit. II, num. 5.

*** Trattato de' retratti Cap. XI.

NE SEGUIREBBE CHE CIASCUN DE' SIGNORI CENSUALI SAREBBE SIGNOR DIRETTO DI UN MEDESIMO FONDO, LO CHE OPPONSI AL DRITTO ED AL BUON SENSO *.

Ed HENRION DE PANSEY:

Il signor feudale (dice egli) *può smembrare il suo feudo; egli può darne una porzione in suffeudo: l' enfiteuta può cedere col medesimo peso i fondi enfiteutici. Sembra adunque che il censuario debba godere del medesimo privilegio, e che egli possa dare il fondo censuale col peso in suo favore di un censo signorile.*

Una tal conseguenza, tuttocchè sembri naturale, è intanto rigettata dagli autori, e con ragione. Le consuetudini accordano al signore un permesso espresso di vender parte del suo feudo, ma esse proibiscono, almeno tacitamente al censuario di smembrare il fondo censuale. È vero che l' enfiteuta può dare ad enfiteusi, ma gli autori convengono nel dire che la seconda concessione non ha mica le stesse prerogative della prima; di modo che, ciò altra cosa non è, che una rendita fondiaria stabilita sotto la denominazione di canone enfiteutico. Ora è permesso al censuario praticare altrettanto: ei può concedere il fondo censuale col peso in suo favore di una rendita fondiaria; MA QUESTA RENDITA NON SARA' SIGNORILE. . . . .

* Sulla Consuetudine di Bourgogne, art. III del tit. 11.

. . *Se accade che il censuario ignorando i suoi dritti, o volendo sorpassarne i limiti ceda il fondo che tiene a censo a patto espresso di una rendita signorile, l' alienazione sarà valida poichè egli può disporre di un fondo patrimoniale;* MA LA RENDITA QUALIFICATA SIGNORILE, SARA' RIDOTTA AI TERMINI DI UNA SEMPLICE RENDITA FONDIARIA.

Ancora dippiù — IL CENSUARIO È SULL' ULTIMA LINEA DELLA DIPENDENZA FEUDALE, E NON PUÒ EGLI ESTENDERNE I LIMITI. D' ALTRONDE UNO STESSO FONDO NON POTREBBE ESSER TENUTO IN CENSO DA DUE DIFFERENTI SIGNORI *.

Or supposto, che non piena ed assoluta si fosse stata la proprietà de' Cassinesi, ma come feudale soggetta all' altrui dominio diretto, non avrebbero essi potuto riservarsi de' canoni nelle concessioni fatte ai coloni; e poichè non lo avrebber potuto, non mica feudali e signorili avrebbero a riputarsi le prestazioni a lor favore stipulate, quantunque sotto la denominazione di feudali e signorili; pel gran principio di Dritto comune sopra rammentato, DUORUM IN SOLIDUM DOMINIUM ESSE NON POTEST.

* Repert. di Giurepr. par. *Censo.* §. 8.

§. V. *Provata pure in ipotesi ne' Cassinesi di Messina la qualità di feudatarî, niun conforto alla pretesa di doversi ritenere per feudali le prestazioni controverse; ed in ispecialità quelle stipulate per contratti di* colonia.

È di principio, diceva MERLIN, *e tutti i feudisti il ritengono, che possono esser dovute ad un signore delle rendite puramente fondiarie. Una rendita anche quando è costituita a vantaggio di un signore per concessione di fondo non è signorile che per quanto sia ricognitiva della diretta e costituisca ciò che i Giureconsulti chiamano propriamente il censo. In difetto di ciò, essa è un peso reale, una rendita puramente fondiaria*: » Redditus fun- » diarius, jus reale in genere non autem jus dominicum, » dice MOLINEO sull' art. 51 dall' antica consuetudine di Parigi gl: 2 n. 17 *.

Ma appo noi la presunzion contraria è rimossa dalla stessa legge del 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità.

Questa legge nel punto che rovesciava i feudi con tutte le loro prerogative, e reintegrava alla sovranità le giurisdizioni sinallora baronali ed i proventi di qualsiasi maniera; nel punto che aboliva senza alcun compenso tutte le angarie, le perangarie ed ogni altra

* Quist. di Dritto Vol. XIII, parola *rendita fondiaria e signorile* §. *X*.

opera o prestazion personale , proclamava , che TUTTI I DRITTI , RENDITE E PRESTAZIONI TERRITORIALI COSÌ IN DANARO COME IN DERRATE SARANNO CONSERVATI E RISPETTATI COME OGNI ALTRA PROPRIETA'.

Diremo quindi ciò che MERLIN dicea della legge del 17 luglio 1793 , l' articolo 2. della quale eccettuava dall' abolizione senza indennizzo *le rendite o prestazioni puramente fondiarie e non feudali*: « *Quì non v'ha alcuna distinzione tra le rendite fondiarie dovute a tali o tali persone; l' articolo è generale , le conserva tutte , perchè tutte sono estranee al regime feudale ; e perciò non è mestieri di derogare all' art. 17 della legge del 25 agosto 1792 ; poichè l' art. 17 della legge del 25 agosto 1792 non faceva che conservar le rendite fondiarie dovute a de' particolari non signori ; non aboliva quelle che eran dovute ad antichi possessori di signorie , e non abolendole le lasciava sussistere* *.

Che se appo noi la legge abolitiva della feudalità *per i dritti, rediti e prestazioni territoriali* non facesse altra riserva che quella scritta per la Francia nell' art. 17 della legge del 25 agosto 1792 , in questi termini: » Non sono » comprese nel presente decreto le rendite , i dritti, ed

* Conclusioni di MERLIN alla Corte di Cassazione del 3 piovoso anno X , Vol. XIII , par. *rendita fondiaria e signorile* §. X.

» altre prestazioni che non si attengono alla feudalità, e
» che son dovute da privati a privati non signori o pos-
» sessori di feudi; o se alla legge del 2 agosto 1806 ne fosse sopravvenuta altra, con cui, dichiarandosi od anche innovandosi quella, si fosse riprodotta una disposizione identica alla disposizion dell' art. 17 della legge del 25 agosto 1792, si direbbe perciò, che le rendite fondiarie dovute ad antichi signori fossero rimaste avvolte nella generale abolizione?

S' indurrebbe da ciò per argomento *a contrario sensu*, che non avendo la legge eccettuato dall' abolizione che le rendite fondiarie dovute a de' particolari non signori, quelle dovute ad antichi signori avessero a risguardarsi abolite?

Ci basterebbe l'avvertire, che, quando trattasi della abrogazione o della riforma del dritto comune, o di una legge preesistente, mal si ricorre ad argomenti *a contrario sensu*. Ci basterebbe trascrivere le parole di Dionigi Gotofredo: *Argumentum a contrario sensu in legibus, statutis et ultimis voluntatibus est validum, nisi huiusmodi interpretatione inducatur legis, statuti, vel juris comunis emendatio, vel sententia juri ejusve rationi contraria, si contrarius ille casus jure decisus sit* *. Ci basterebbe il ram-

* In L. 2 C. De condit: insertis.

mentare la L. 11. *C*: *Qui testam : fac: possunt*, con cui Giustiniano riprovò siffatta maniera di argomentare *a contrario sensu* , per la quale dalla L. ult. C. *De bonis quae liberis*, che vietava al figliuolo di famiglia di disporre per testamento di quelli tra i suoi beni avventizî di cui il padre aveva l' usufrutto , volea per induzione trarsi la capacità del figliuolo di famiglia a disporre di quei beni avventizî de' quali il padre non aveva l' usufrutto , a dispetto del diritto comune dell' Impero intorno la incapacità di testare del figliuolo di famiglia di tutti i suoi beni avventizî sia che il padre ne avesse o non ne avesse l' usufrutto.

Nè diversa in questa ipotesi potrebb' essere la diffinizion del dubbio da quella , che ne faceva la Corte di Cassazione in Francia col suo arresto del 3 piovoso anno X sulle conclusioni del sullodato Conte Merlin nella causa tra la Regia del registro e Sebastiano Flecten e suoi consorti di lite , in cui alcune rendite dovute in conseguenza di contratti di *colonie* asserivansi per loro natura feudali , e dalla circostanza di esser dovute ad antichi signori innanzi la soppressione del regime feudale inducevasi la presunzione di essere signorili nella loro origine :

» Sul quinto ed ultimo mezzo , atteso che (disse » la Corte di Cassazione) le rendite per contratti di

» *colonie* non essendo per loro stesse investite di alcun
» carattere di feudalità ; e i ricorrenti non avendo giu-
» stificato nella specie che quelle di cui sono debitori
» abbiano in alcun modo questo carattere, non può in-
» dursi dalla circostanza che queste rendite erano per
» lo innanzi dovute ad un antico signore, perchè niuna
» legge ha statuito che una rendita puramente fondiaria
» di sua natura debba esser reputata feudale per ciò
» solo che si apparteneva ad un antico signore.

» Che quindi la sentenza impugnata non contiene
» nè violazione della legge del 25 agosto 1792, nè fal-
» sa applicazione di quella del 17 luglio 1793 concer-
» nente gli antichi dritti feudali *.

§. VI. *Pruova diretta della qualità burgensatica e della legittimità de' redditi dai Cassinesi riscossi sulle terre site ne' villagi di Messina, desunta da' primitivi atti di concessione e da posteriori atti di ricognizione, de' quali si svolge la origine e la natura.*

I. Alla permuta originario e primitivo contratto delle civili comunanze nel progresso sociale tien dietro il contratto di locazione, che al sole di civiltà si sviluppa e s'infiora, e nel tempo medesimo spiega la maggiore in-

* Vol. cit. ibidem.

fluenza sulla pubblica prosperità , da una banda inservendo al sostegno dell'agricoltura e dall'altra associando ai godimenti della proprietà coloro che ne son privi.

Nella legislazione romana troviamo menzione di due grandi sistemi per la cultura delle terre; oltre di quella che facevasi per mezzo de' schiavi sotto la sorveglianza di un sopraintendente, detto *villicus*, schiavo egli stesso. Degl' indicati due sistemi, il primo era quello dell' *affitto* ad uomini liberi , e l' altro delle *colonie parziarie*.

Il sistema dell'affitto vedesi commendato a cielo da Columella tra gli altri:

Pejorem rem esse urbanum colonum , ei dice , *qui per familiam mavult agrum quam per se colere* . . *Propter quod operam dandam esse ut et rusticos et eosdem assiduos colonos retineamus* , *cum aut nobismetipsis* , *aut per domesticos colere non expediret*. . . *In longinquis tamen fundis* , *in quos non est facilis excursus patrisfamilias* , *omne genus agri tolerabilius est* SUB LIBERIS COLONIS, *quam sub villicis servis habere* *.

Tra questi coloni alcuni pagavano in danaro ** altri in vettovaglie ***. Gli affitti talvolta avean la durata di

* Lib. I, cap. VII.

** *Colonus qui nummis colet* Paul: lib: XXVI §. 1 D. *De fustis*.

*** Dioclez: e Massim: l. 21 C. *De loc*: *cond*:

un quinquennio *. Prevaleva però il consiglio di Volusio illustre senatore di preferire negli affitti i coloni nati sulla terra, succedenti quasi *in paterna possessione. Sed et ipse* (così narra il Columella) *nostra memoria veterem consularem visumque opulentissimum L. Volusium asseverantem audivi, patrisfamilias felicissimum fundum esse, qui colonos indigenos haberet, et tanquam in paterna possessione natos jam inde a cunabulis longa familiaritate retineret. Ita certe mea fert opinio rem malam esse frequentem locationem fundi* **. Ed invero il colono ereditario ama la terra come sua proprietà, le chiede il frutto de' suoi sudori, ma non le rapisce in un giorno solo le speranze di più anni.

Quindi ebbero origine presso i Romani le *locazioni indefinite e perpetue*; colle quali le private proprietà non solo, ma anche più l'*ager vectigalis* allogavasi ***.

Prossimo al sistema dell'affitto si fu quello delle colonie parziarie. La condizione delle colonie parziarie presso i Romani; l' uso delle quali passò colle generazioni seguenti; e che in Francia furono appellate *métairies*, ed in Sicilia *metaterie;* ci vien riferita da Pasquier, di cui ci piace riportar le parole nel loro originario te-

* Paul: lib: XXIV §. 2 e 4. *D. loc: cond:*

** Lib: I. cap: VII.

*** Instit: III n. 145 — Gordian. L. 3 C. *De loc:*

nore, senza travestirle in altre fogge. *Encore que les Romains pussent en diverses façons affermer leurs terres tantôt en argent, tantôt à certaine quantité de grains, selon que les volontés des contractants les admonestoient de se faire, si avoient ils en très grande recommandation le louage qui se faisoit de leurs terres à moitié, et pour cette cause voyons nous être faicte en leur loys si fréquente mention d'un colon partiaire (les latins l'appellent* colonum partiarium) *et sur le declin mesme de l'empire, y eut une loi de l'Empereur Valentinian par la quelle il était defendu à tous maitres d'affermer leurs terres en argent, ains de soy contenter de ce qu'elles rapporteroient, laquelle loy, tout ainsi qu'elle a receu diverses significations par les commentateurs de droict, pour ne la rendre point contrevenénte à quelques autres; aussi ne suis je point exposé en ce lieu pour discourir si elle a esté en tout et partout entretenue suivant sa forme et teneur; ains me contenteraije de l'avoir alleguée pour montrer que c'était chose familière en la ville de Rome d'affermer ses terres à moitiè grain. Cette mesme coutume semble s'être insinuée entre nos anciens; car à bien dire, le mot* métayer *nous est aussi propre pour cet effet que le* partiaire *en latin; l'un prenant sa dérivaison de* partiri, *e l'autre du mot de* moitié; *pour laquelle cause mesmement, vous trouverez en quelques vieux contracts qui sont réduits en latin; tel que*

l'infelicité du temps portait lors, que les fermiers sont appelés d'un mot barbare medietarii *qui vaut autant que s'ils eussent été appelés* partiarii *.

Simigliantemente de' *coloni parziari* presso i Romani favellava Romussio: . . . . *illos colonos partiarios vere nuncupari, qui pro quadam fructuum rata, seu quota parte agros colendos suscipiunt juxta gloss: in L. si apes 20 vers: qui nummis D. De furtis* — *Marin: Var: resol: Lib. I, cap. 259 n. 3. . . Unde fructuum portio quae hujusmodi colonis datur, est pro eorum industria, cultura, laboribus et expensis, quae ex ea detrahi debent, et cujus ratae partis respectu fructus quidem non proprie, sed improprie dicuntur* **.

II. Per siffatta maniera di contratti non trasferivasi mica al concessionario il dominio; che non mai dalla locazione, quantunque perpetua, può sorgerne la proprietà del colono.

Siasi qualunque il dritto, che per la locazione acquista il colono, o *jus ad rem* o *jus in re*; il proprietario non fa che imporsi una restrizione al dritto di usare e di abusare, interdicendolo a se stesso pel tempo che il conduttore occupa il fondo. E questa limitazione appunto è

* Recherches tom: I liv. VIII, chap: XLVI.
** Resp. I. n. 1.

quella che Connano chiama *patientia locatoris* * sull'insegnamento di Paolo, che chiamala *patientia fruendi* **. Or da ciò niuno smembramento della proprietà, a pregiudizio e detrimento della proprietà stessa. La locazione è un elemento straniero che s' incorpora alla cosa per farne uscire i prodotti, quasi come un serbatojo, dice acconciamente uno scrittore, il quale si applica ad una lampada per fornirle l' alimento che mantiene il lume. Per ciò solo che vi si aggiugne, non la dismembra; la mette in istato di rapporto, invece di smembrarla, rende la proprietà feconda invece di troncarne alcuna delle sue parti utili.

III. Di tal generazione appunto sono le concessioni di terre fatte da Cassinesi, ed è agevole il rilevarlo riscontrandone la interminabil serie, a cominciar dall' anno 1389, *** delle quali, poichè tutte conformi, basterà porne a disamina una sola; ed all' uopo prescegliamo quella degli 8 novembre 1408. ****

In esse l' abate interveniente all'atto per autorità e

* Pag. 134, col: 2:

** L. XXIV §. 4 D. *Loc: cond:*

*** Troplong. pag. 19.

**** V. il cenno del numeroso stuolo di esse nel terzo *specchio* in calce di questa scritta alligato.

consenso del suo convento dichiara che il Monastero possedendo un pezzo di terra da cui niun utile traeva, deliberato aveva *ipsam peciam terrarum alicui ad sextum in* PERPETUUM COLLOCARE *qui ipsam peciam terrarum plantet beneficiat et colat, et cannitibus impleat et quod tradat annuatim eidem Monasterio sextam partem totius musti aquatenae, et medietatis omnium fructuum exinde perventorum in palmento, seu terra.*

Si soggiugne che l' interveniente Domenico di Lugaro chiese *ipsam peciam terrarum sibi concedi et* LOCARI *ad sextum, offerens se sponte ipsam plantare et vitibus implere infra annos quatuor et eis annuatim et in perpetuum tradere et assignare* SEXTAM PARTEM TOTIUS MUSTI, AQUATENAE ET MEDIETATEM OMNIUM FRUCTUUM PERVENTORUM EX VINEA ET ARBORIBUS IPSIUS VINEAE *ibidem plantantae et existentis.*

In prosieguo di che dicesi che l' abate ed il Convento LOCAVERUNT, TRADIDERUNT ET ASSIGNAVERUNT *praefato domino praesenti, et recipienti totam et integram praedictam peciam terrarum ad sextam in perpetuum cum omnibus juribus etc. liberam etc. Sub annua sexta totius musti, aquatenae, et medietatis omnium fructuum ipsius perventorum.*

Il locatore assume obbligo di difendere il possesso dell' enfiteuta, *et de evictione teneri.*

Si stipula il patto che l' enfiteuta non *audeat* ven-

dere nec alienare comitibus, baronibus , ecclesiis seu alteri potenti personae , et si alienare voluerit praeter personis etc. teneatur requirere etc.

E da ultimo si stipula l' altro patto che *si cessatum fuerit per triennium* , siavi luogo alla devoluzione.

IV. È poi noto *lippis et tonsoribus* che tra gli antichi interpetri del dritto fu disputato, se la COLONIA PARZIARIA avesse a risguardarsi qual contratto di società o qual contratto di locazione, od infine qual contratto innominato, partecipante della società e della locazione.

Il porsi dal proprietario in comune il godimento della terra, ed il travaglio e l' industria dal colono parziario ; il dividersi ad eguale porzione i frutti della terra diedero appiglio alla opinion di coloro che col nome di *società* preferiron chiamare la *colonia parziaria*. E tra costoro BARTOLO : *Tertio nota quod inter colonum partiarium et dominum non est propria locatio sed societas . . . Nam dominus ponit terram et alius operas in quaerendis fructibus* *. E CUJACIO : *Cum partiario colono non contrahitur locatio sed societas , nam locatio fit mercede , non partibus rei* **.

E *società* pure appellarono la *colonia parziaria* Go-

* *In L. Si merces* §. *Vis major* §. Loc. cond.

** *In L.* 13 §. 1 *De Praescr. verbis.*

TOFREDO *, VINNIO **, BRUNNEMANNO *** e FACHINEO ****.

Guardata altronde la intenzion del proprietario in quel contratto, di percepire in natura i prodotti del suo fondo, e l'intenzion del coltivatore di rinvenire il compenso della sua industria e della sua fatica nella percezion de' frutti; altri interpetri ritennero che la *colonia parziaria* si fosse un contratto innominato, medio tra la *società*, e la *locazione*, ma più a questa similitudinario. *Ego fateor* scriveva FABRO, *quidem et locato conducto agi non posse, cum non sit locatio non interveniente pecunia. Sed nego agi posse pro socio cum non sit vere, sed similitudinarie tantum contractus societatis . . . . Negari enim non potest quin contractus hic de colono partiario, licet non sit locatio, magnam tamen habeat similitudinem et adfinitatem cum locatione, majoremque quam cum societate quae per solam lucri et damni comunionem inducitur* *****.

Simigliante disputa peregrinò a traverso de' secoli; e fra nuovi interpetri del dritto ebbe progresso. Ed il

* *In L. Si merces.*

** *Instit. De locat.* §. 2.

*** *In L. Si merces* n.° 19.

**** *Controv. Lib. I Cap.* 82.

***** In L. XXV, § 6 D. Loc: cond: (Rations ad Pand:)

Duvergier spinse ancor di più oltre la opinione di Fabro che era pur di Baldo, assumendo che la *colonia parziaria* era una semplice locazione *.

V. Ma tra gli antichi e tra i nuovi interpreti su di un punto solo fuvvi concordia; in ciò che la colonia parziaria non importava da parte del concedente spoglio della proprietà, ma sola comunicazion del godimento; di tal che la prestazione di una determinata quota de' frutti fosse o la mercede del fondo locato, o la partecipazion degli utili del fondo messo in comunione.

Valga per tutte l' autorità del Romussio: *Prout etiam coloni iidem socii quodammodo esse censentur, improprie tamen sumpti, quasi jure societatis advertunt.* — Mantic. *de tacit. lib. 5. tit. 1. n. 12.* — Menoch. *de adipisc. possess. remed. 3. n. 87.* — Pacion. *d. n. 17 e 19 ubi rationem subdit, scilicet, quia non censetur contrahi propria societas, UBI NON PARTICIPATUR REI ALICUJUS DOMINIUM; licet de societate participet saltem quoad damnum et lucrum, cum utrumque comune sit inter praedii dominum, atque colonum istud d. §. vis. major.* Pacion. *ubi subre n. 20.* — Mantic. *d. lib. 5, tit. 2. n. 50. declarando, nempe, quoad fructus, in quibus proprie cadit eadem societas, sive comunio, ut diximus in respons. 29*

* Tom. 1. n. 99 e tom. II. n. 87 e seguenti.

n. 67. et quoad eos insuper , de quibus sermo habetur in 16. n. 28 e 29. cum in reliquis haec ipsa colonia partiaria , et seu quasi societas , contractus sit innominatus, et juxta LOCATIONIS *naturam , cui assimilatur , sit regulandus , L. 1. §. si quis servum ff. depositi* *.

Nè a sconoscere la causa della locazione si avrebbe ben ricorso al fatto di non rinvenirsi stabilita la mercede in danaro ; mentre *est jus receptum* , che nella locazione conduzione la mercede può consistere in derrate.

Nella L. XXI C. *De loc*: gl' Imperadori Diocleziano e Massimiano dicono , *si olei certa ponderatione fructus anni* LOCASTI ; la qual parola fa bene intendere , che anche nel dritto Romano si riconoscevano nelle locazioni le prestazioni in derrate ; e quindi il prezzo della locazione or aveva il nome di *praetium*, or di *reditus*, or di *reductus*, or di *canon*, or di *pensio* , or di *vectigal*. E per siffatta ragione Cujacio **, Corasio ***, Gotofredo **** avvertono che la parola *locasti* nella citata legge deve intendersi alla lettera. Anzi Cujacio dopo aver rimproverato ad Accursio l' errore di togliere alla parola *locasti* il suo significato proprio , soggiugne : LOCANDI *verbo lex utitur sub titulo*

* Oper. et loc. cit. n. 11 a 15.

** Ad African. 8 in L. *Cum fundum* p. 2068 col. 2.

*** 2 Miscell: 11.

**** In L. 21 C. de loc:

DE LOCATO, et contractum hunc dicit esse bonae fidei. Nam si bonae fidei, locatio igitur vera. Contractus enim similis locationi non est bonae fidei, velut: do ut facias. Fateor in emptione et venditione praetium in nummis debere consistere. At in locatione dico etiam in alia quantitate consistere posse veluti mensura aut pondere, AC PROINDE CUM COLONO PARTIARIO CONTRAHI LOCATIONEM ET CONDUCTIONEM, si contrahendae locationis animus fuerit, ac praesertim si de certa fructuum quantitate, veluti modiis, vel amphoris tot, quotannis inferendis convenerit *.

Nè altrimenti sarebbe per le nuove Leggi. Ed invero non havvi ragione per limitare agli affitti le prestazioni in natura autorizzate dagli articoli 1609, 1617 LL. CC. (1763, e 1177 Cod. Civ.)

VI. Or se pel contratto di PARZIARIA COLONIA ponsi solo in comunione tra il proprietario ed il colono il godimento del fondo, e non se ne trasferisce mica a costui il dominio, che rimane integro presso il proprietario; per qual dettato di legge avrebbero a riguardarsi

* Loc. cit.

V. TROPLONG (Del contratto di locaz: sull'art: 1709 Cod. Civ. n. 3.) combatte vittoriosamente il DUVERGIER, il quale sull'autorità di alcuni interpreti ritiene che nel sistema del dritto Romano andava rigettato dal novero de' contratti innominati l'affitto consentito con prestazioni in derrate.

illegittime le prestazioni coloniche; ed avvolte nella proscrizione delle prestazioni feudali ed angariche ?

E per qual possanza di legge, abolite le coloniche prestazioni, ne seguirebbe l'interversion del titolo e del modo di possedere de' coloni, e la distruzion di quello del proprietario ?

È principio elementare di dritto che colui il quale ha incominciato a possedere come conduttore, come usufruttuario, come enfiteuta, non può indossar le vesti di proprietario puro e semplice, se non per l'effetto di un nuovo titolo che intervertendo il proprio, ne occupi il luogo. E qual sarebbe nella specie? Questo nuovo titolo non è, nè può essere nelle leggi abolitive della feudalità le quali non sono nè attributive nè traslative di proprietà; ma si limitano a sopprimere le feudali gravezze; rispettano i legittimi dritti di proprietà.

Era nei poteri della legge il cangiar la natura civile sia delle prestazioni che costituiscono il prezzo di una concession di fondo, sia delle proprietà. Era senza dubbio nei poteri della legge previa una giusta indennità sopprimer le prime in pregiudizio del concedente, e sotto la stessa condizione torre le altre al concessionario.

Non era però nei poteri della legge privare il concedente delle sue prestazioni, o il concessionario della proprietà dei fondi di cui erano il prezzo.

Molto meno era nei poteri della legge involare al locatore la proprietà e trasferirla al conduttore, liberandolo dall' obbligo di qualsiasi prestazione.

Ma a tanto sovvertimento di cose non trascorse il legislatore.

Le leggi abolitive della feudalità poteron ben convertire le rendite ex-feudali create per concession di fondo in rendite puramente fondiarie, ed in franchi allodî gli immobili posseduti come feudali; nella maniera stessa che il codice civile potè convertire in mobili fittizî degli oggetti che per lo innanzi erano considerati come immobili.

Poteron dichiarar redimibili le rendite che, originariamente feudali, addivenivano puramente fondiarie per virtù delle loro disposizioni.

Ma del pari che non avrebber potuto senz'attentare al sacro dritto di proprietà torre i feudi ai possessori per rinvestirne gli antichi possidenti, o liberare senz' alcun rimborso i possessori dei beni feudali da quelle prestazioni a riscontro delle quali ne avevano ottenuto la concessione ; anzi a maggior ragione, non avrebber potuto e liberar dall' obbligo delle prestazioni i conduttori ed i coloni, e creare in tal guisa nelle loro mani una proprietà distruggendo quella dei locatori.

Nè mai esse funestarono di sì trista minaccia l'alba di

una rigenerazion politica e civile che le provvide cure del nostro Sovrano fecero anche più lieta e ridente.

La legge del 2 agosto 1806 abolì *senza alcuna indennizzazione tutte le angarie, le perangarie, ed ogni altra opera o prestazione personale sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo solevano riscuotere dalle popolazioni e dai particolari cittadini.*

Abolì egualmente senza indennità tutt' i dritti proibitivi. Ma la medesima legge solennemente dichiarò: TUTTI I DRITTI REDDITI E PRESTAZIONI FEUDALI, COSÌ IN DANARO, COME IN DERRATE, SARANNO CONSERVATI E RISPETTATI COME OGNI ALTRA PROPRIETA'.

Ed il Real decreto dei 21 giugno 1842 mentre vietava la riscossione in danaro ed in generi sostituiti agli stessi diritti proibitivi aboliti e senza compenso, pur rispettava quelli garentiti da un giudicato: decreto di cui fu da S. M. richiamata la stretta osservanza con rescritto del 29 ottobre 1843.

VII. In quella notte in cui la nazione assembrata rovesciava l' albero della feudalità che da tanti secoli colla sua ombra desolava la Francia, dal Visconte di Noilles, uno di quei due, che diede il magico segnale a tanta intrapresa, ponevasi in fronte al gran progetto questo motto: « Le but de l'assemblée est d'arrêter l'éf-

» fervescence des provinces, d'assurer la liberté publique
» ET DE CONFIRMER LES PROPRIETAIRES DANS LEURS VERITA-
» BLES DROITS.

E quantunque non per volere, ma per impeto di animo nel fermento di politiche vicende le leggi eversive de' feudi e delle prerogative signorili in progresso di tempo anche più severe si fossero mostrate; non vennero però a tal punto da rovesciare interamente come or si pretende, straziando la lettera e lo spirito delle leggi, il sacro Palladio della proprietà.

E pur sotto l' impero di quelle leggi, la giureprudenza riteneva, che le rendite per contratto di *colonia* non sono per loro natura altra cosa che una rendita fondiaria; e che non mai una rendita fondiaria si presume essere stata nella sua origine macchiata di feudalità, se non se ne apprestino pruove chiare, e positive *.

Anzi il Merlin favellando di una concessione a *locatairie perpetuelle*, e ritenuta la dottrina di Boutaric e di Fonmaur, a detta dei quali quella maniera di contratto non importava cessione dell' utile dominio, perciò solo, in una requisitoria alla Corte di Cassazione del 7 ventoso anno XII ei si avvisa sostenere di non potersi avere in conto di feudali le prestazioni in quella concessione

* V. Merlin quist: di drit: Vol. XIII. parola *rendita fondiaria e signorile*. §. X.

stipulate e colpite dall' anatema di legge ancorchè dovute ad un antico Signore. Ascoltisi:

Pretendere come fanno i ricorrenti, che ogni rendita fondiaria debba essere allogata nella classe delle prestazioni signorili, perciò solo che è dovuta ad un antico Signore, è un sistema troppo generale; vero in alcun caso, falso in altri; e senza entrar quì nelle distinzioni di cui è suscettivo, ci contenteremo d' osservare che quando anche fosse indistintamente vero, che quando anche concedessimo ai ricorrenti, che ogni rendita dovuta ad un antico Signore debba per questo solo titolo presumersi signorile; al certo non sarebbe che una presunzione; ed al certo nella nostra specie ammettendo la dottrina di Boutaric *e di* Fonmaur, *questa presunzione svanirebbe innanzi al titolo primitivo del 20 agosto 1696, il quale non presenta, che una concessione* à locatairie perpetuelle, *una concessione, che secondo quelle teoriche,* NON IMPORTA NÈ CESSION DELLA PROPRIETA' UTILE, *nè prestazion ricognitiva della diretta, concessione di cui l' essenza stessa ripugna ad ogni idea di smembramento di feudo, o di concessione a censo; concessione essenzialmente esclusiva del carattere di feudalità nella rendita che ne forma il prezzo* *.

E per la stessa concessione a LOCATAIRIE PERPETUELLE

* Quest: di dritto vol: IX, parola *locatairie perpetuelle*.

seguendo pur la opinione di altri, di trasferirsi cioè con quella l'utile dominio nel concessionario, lo stesso **Merlin** in altra sua requisitoria prese a dimostrare di non potersi qualificar signorile la prestazione convenuta, anche quando le terre che ne eran redditizie fossero state smembramento di un feudo.

Da che l'atto del 20 agosto 1696 dee esser considerato come una concessione a rendita fondiaria, e da che ha per oggetto un dritto di molino proibitivo, *facente parte del corpo di un feudo, ne segue, che la prestazione stipulata con questo atto, debba esser posta nella classe delle prestazioni signorili? Ne segue per conseguenza, che sia stata abolita dalla legge del 17 luglio 1793?*

Questa quistione riviene a quella di sapere se la concessione a rendita fondiaria, senza stipulazione espressa di un censo, debba essere assimilata ad un censo propriamente detto, quando comprende oggetti, che avrebbero potuto essere la materia di una vera concessione a censo, o in altri termini quando comprende, sia dritti feudali, come i dritti proibitivi, sia porzione di un dominio signorile.

In due parole la rendita fondiaria, costituita per prezzo di un oggetto feudale, è per se ricognitiva della signoria diretta?

Ecco ciò che abbiamo ad esaminare.

Egli è certo, che sotto il regime feudale un signore

poteva con una concessione a rendita , come con una concessione a censo staccare una porzione qualunque dal corpo del feudo ; ma gli effetti di queste due maniere di alienare non erano le stesse.

Se alienava per concessione a censo il concessionario possedeva ignobilmente la cosa che gli era conceduta ; non ne doveva il dritto di francfief ; *quantunque fosse della classe che chiamavasi allora* roturière ; *ed egli diveniva l' uomo del concedente , e non aveva alcuna relazione di feudalità col primo signore del feudo.*

Se per contrario l' alienazion si faceva per concessione a rendita , si distingueva : o il concedente erasi obbligato alla fede ed omaggio da portare al suo primo signore del feudo per ragion del fondo o del dritto che alienava , e con ciò aveva voluto, che questo fondo , questo dritto fosse tenuto dal corpo della sua signoria : o non si aveva imposto alcun carico di questo genere , e la concessione a rendita non presentava da sua parte altro che la ritenuta di un semplice dovere patrimoniale.

Nel primo caso la concessione a rendita prendeva il carattere, or di una subinfeudazione, or di un censo, di una subinfeudazione se risultava dalle sue clausole , che il concessionario dovesse tener l' oggetto conceduto in suffeudo: di censo, se per contrario costava dalle sue clausole che l' oggetto conceduto dovesse esser tenuto dal concessionario en roture.

Nel secondo caso il signore che concedeva o rendita, sia una porzione fondiaria della sua signoria, sia un dritto signorile che vi era inerente, si espropriava assolutamente del suo dominio diretto, dell'utile. La rendita fondiaria era ancora per lui un dritto nella cosa alienata, ma non avea niente di feudale nella cosa: essa non presentava agli occhi del primo signore del feudo la porzione del feudo di cui era il prezzo.

Questi principî son riconosciuti e proclamati da Molineo *sull'art. 51 dell'antica consuetudine di Parigi n. 28 e 29.* — « Amplio tertio conclusionem principalem in con-
» cessione totius vel partis feudi ad certum reditum an-
» nuum ; super quod adverte quod concessio ad reditum
» multum differt a concessione in subfeudum vel in cen-
» sum ; quia in subinfeudatione vel in concessione ad
» censum eo ipso ex natura actus inest retentio dominii
» et omnis dominicalis juris respectu recipientis in re con-
» cessa ; et sic non censetur fieri alienatio nec dismem-
» bratio feudi, et nulla inde causatur apertura, etiamsi
» concedens non expresserit penes se et ad onus suum
» retinere fidelitatem rei concessae respectu superioris,
» patroni , quia natura actus de se huiusmodi reten-
» tionem et subordinationem importat, etiamsi non di-
» catur.

Ma va diversamente la cosa se il vassallo aliena per concessione a rendita pura e semplice, perchè è nella natura di questo contratto, che il concedente si reputi non aver ritenuto nè la signoria diretta dell' oggetto che ha conceduto, nè alcun dritto signorile sul medesimo oggetto; ma per contrario aver trasferito al concessionario la pienezza del suo dominio, ed essersi totalmente espropriato, sotto la sola riserva di un' annua prestazione: « Longe » aliud in concessione ad certum annuum reditum, quia » ex ejus natura, nullum dominium, nullum jus domi» nicum in re concessa retinetur, sed omne jus conce» dentis transfertur et penitus expropriatur, solo jure » annui reditus retento.

Quindi la concessione a rendita pura e semplice di tutto o di una parte del feudo importa rispettivamente al primo signore del feudo cangiamento di vassallo; ed apre il feudo a favore del signore; il concessionario gli dee la fede e l' omaggio, il relevio ed altri dritti signorili; il tutto a meno che il concedente non si abbia espressamente riservata la fedeltà; ma in questo caso è mestieri che la riserva sia espressa.

» Unde si simpliciter fiat, sive *de toto* de parte » feudi, sequitur mutatio manus et apertura feudi, et » recipiens debet in fidem patroni se conferre, et re» levium solvere, et clientelaria onera de coetero subire,

» nisi concedens penes se retinuerit fidelitatem, cujus
» expressa retentio requiritur hoc casu.

Bacquet nel suo trattato del dritto di *franc-fief* part. I, cap. 7, n. 20 ci presenta la medesima dottrina: *Se il vassallo ha conceduto tutto il suo feudo o parte di questo, a rendita pagabile in danari o in grani, o in altra specie senza ritenzione di fede, nè di censo o altro dritto signorile su di ciò che ha conceduto*, *LA RENDITA NON È NÈ NOBILE NÈ FEUDALE, ANCORCHÈ SIA DOVUTA A CAUSA DI FONDO FEUDALE, MA SEMPLICE RENDITA FONDIARIA*; *ed in questo caso, per quanto il feudo è totalmente alienato o parte di esso, l'acquirente è tenuto di prestar la fedeltà al signore dominante; e come nuovo vassallo fare omaggio di tutto il feudo, o della parte alienata, e pagare i dritti feudali, dovuti pel suo acquisto; e dopo la morte del detto vassallo che avrà così conceduto il suo feudo (senza ritenzion di fedeltà) la rendita deve essere divisa* roturièrement *tra i suoi eredi, che per quanto non ha alcuna natura di feudalità.*

Ciò insegna egualmente Lalande sull'art. 347 della Consuetudine d'Orleans.

Ed Henrion nelle sue *Dissertazioni feudali*, alle parole, *jeu de fief*. §. 3.

Per operare, egli dice, *il vero smembramento del feudo*, *è sempre indispensabilmente necessario che la riser-*

va di fedeltà sia espressa? Ciò dipende dalla natura del contratto.

Il proprietario di un demanio feudale può egualmente smembrarlo per concessione a censo o a rendita: nei due casi il demanio è arroturè, *l'alienazione è egualmente affrancata dai dritti signorili (verso il suzerain): non pertanto vi ha questa differenza tra queste due specie di alienazioni; che nella prima l'imposizion del censo basta, senza che sia necessario che il vassallo stipuli la ritenzion della fedeltà, perchè il censo importa per se stesso la riserva del dominio diretto.*

MA LA COSA È DIFFERENTE QUANDO IL VASSALLO NON HA DATO LA QUALIFICA DI CENSO ALLA PRESTAZIONE CHE HA IMPOSTO SULLA PARTE ALIENATA, QUANDO SI È CONTENTATO DI GRAVARLO DI UNA RENDITA FONDIARIA.

SICCOME UNA RENDITA DI TAL FATTA NON HA NIENTE CHE CARATTERIZZI UNA RENDITA FEUDALE, PERCHÈ IL VASSALLO CONSERVI LA DIRETTA SUL DEMANIO ALIENATO, PERCHÈ LA CONCESSIONE A RENDITA FORMI L'EQUIVALENTE DI UNA CONCESSIONE A CENSO, IN UNA PAROLA PERCHÈ SIAVI UNA VERA DIMISSION DEL FEUDO, FA UOPO DI UNA RISERVA ESPRESSA DI FEDELTÀ: IN DIFETTO DELLA QUALE L'ALIENAZIONE NON PUÒ ESSERE RISGUARDATA CHE COME UNA ALIENAZIONE PURA E SEMPLICE.

Gli arresti inoltre non han mai variato a tal riguardo.

Il Tribunal d' appello di Montpellier ha quindi ben deciso , riformando la sentenza del tribunal civile D'Espalion pel capo col quale aveva dichiarato abolita questa rendita dalla L. del 17 luglio 1793 *.

VIII. Egli è vero, che l'enfiteusi, la cui storia riesce al di là della caduta dell' impero Romano nelle provincie Occidentali; cangiò fisonomia a fronte delle immense proprietà de' Baroni , delle Chiese , e del Fisco. Egli è vero , che quando la feudalità si fu assisa sulle ruine del Mondo Romano , assorbì essa il contratto enfiteutico nel vortice de' particolari contratti, che da quella si ebbero la culla e la prima origine ; e che quindi la sola parola *di enfiteusi* adoprata in un contratto non bastava per fargli assegnare gli attributi e gli effetti , che la vera enfiteusi avea nel Dritto Romano **: dappoichè sotto questo nome venne pure nella Francia ad allogarsi altra maniera di contratto , per la quale il proprietario di un fondo nobile ne trasferiva il dominio utile al concessionario che il riteneva a titolo di proprietà comune , ma sotto la riserva del dominio diretto e feudale , e di una modica pensione annua chiamata *censo* : e così questo contratto che traeva sua vita da un' imitazione del Dritto Romano ,

* *Quist. di dritto Vol. IX: par: Locatairie perpetuelle.*

** V. Molineo In Consuet. Paris. §. 73 , n. 43, 37, 42.

travestito dai costumi feudali, ben dall' enfiteusi discerneasi; dacchè fine specifico dell' enfiteusi si era l'immegliamento delle terre incolte, e l' accrescimento della ricchezza agricola; e fine precipuo dell' altra maniera di contratto si era il fornir de' vassalli al concedente.

Segnalavasi inoltre la enfiteusi nella esecuzione per due speciali connotati: il primo cioè nella risoluzion del dritto del concessionario per la mora triennale nel pagamento del canone; il secondo nel ritorno che faceva il fondo enfiteutico al domino diretto, allorchè l'enfiteuta cadeva *in commissum* alienando il medesimo senza preventiva denunzia a colui.

E siccome a più severe conseguenze menava l'enfiteusi di quel che altra maniera di contratto faceva, in cui non avveravasi risoluzione, nè per mora nel pagamento, nè per alienazione senza l' assentimento del proprietario; nel dubbio non si presumeva la enfiteusi *nisi expresse et clare probetur*.

Indubitatamente però enfiteutico contratto fu quello, che importava la concession temporanea o perpetua di un terreno allodiale, nudo e sterile, perchè fosse immegliato, sotto la riserva di una prestazione *in recognitionem directi dominii* *.

* Non fia vano qui l'accennare; perchè si sgombri qualsiasi equivoco nell' invocar che facciamo i giudicati delle Corti straniere; come in Francia distinguevasi *l' enfiteusi*, la concessione

Or se volgiamo lo sguardo agli innumerevoli atti di

a censo, la concessione *a rendita perpetua*, e la concessione *a rendita fondiaria*.

La *enfiteusi* e la concessione *a censo* differivano per la origine e per gli effetti: in quanto che la prima traeva origine dal dritto scritto e la seconda dal dritto consuetudinario: nella enfiteusi per la mora triennale nel pagamento del canone davasi luogo alla devoluzione, e non così nella concessione *a censo*: nella enfiteusi era al concessionario divietata l' alienazione *irrequisito domino*, e per contrario al censuario non era proibita l'alienazione.

Connotato specifico dell' enfiteusi era la pena della devoluzione, e la riserva del diretto dominio; e nella concessione *a censo* la riserva di un dritto signorile.

La concessione poi a rendita perpetua importava alienazione assoluta del fondo col solo obbligo della prestazione stabilita; non riserva del dominio diretto come nell' enfiteusi; non riserva di dritti signorili come nel censo.

Per la concessione a rendita *fondiaria* trasferivasi l' utile ed il diretto dominio al concessionario, quando entrambi erano presso il concedente, sicchè il concessionario era surrogato in tutti i dritti di proprietà del concedente, coll' obbligo però di prestare al concedente un' annua rendita.

Ma tale non era dovunque il significato della parola *censo*. In alcuni paesi della Francia la parola *censo* indicava il canone *enfiteutico*, ed in altri la concessione *a censo* equivaleva ad una concessione a *rendita fondiaria* (1).

(1) V. Merlin Repert. di Giurepr. vol: IV parola *censo* § V.

ricognizione di quelle primitive concessioni * sempre più segnalata riconosceremo la COLONIA nelle vesti dell' enfiteutico contratto.

Conformi tra loro son questi atti eziandio, e quindi anche un solo di essi basterà il riguardare, e presamente quello che segna la data del 30 gennajo 1743. Leggasi.

Un Giuseppe Bonfiglio, che non assume mica il nome di proprietario, ma di possessore di alcuni terreni posti nel Villaggio di Pezzolo e di Briga, non che di S. Stefano, consistenti in gelzeti, vigneti ed oliveti, non che in seminatoriali, che dichiara onnossi ed obbligati *ad infrascripta jura perpetua et anno quolibet I. D. D. debita venerabili et Magno Monasterio Sancti Placidi de Calonerò Messanae vigore contractus concessionis stipulati per acta publici notari sub die etc. cui etc. et aliorum actorum et scripturarum diebus etc. quibus etc.*; *sponte recognovit*, *et recognoscit praedictum Venerabile Monasterium Sancti Placidi nobilis Urbis Messanae* IN VERUM DIRECTUM DOMINUM ET PATRONUM PROPRIETARIUM *infrascriptorum locorum et jurium perpetuorum omniumque aliorum jurium eidem Monasterio debitorum anno quolibet super praedictis locis ut supra limitatis et confinatis.*

Anzi si obbliga dare, *solvere et effective annuatim*

* V. in fine nel quarto *specchio* la lunga serie degli svariati atti di ricognizioni.

correspondere eidem Venerabili Monasterio infrascripta jura perpetua anno quolibet in perpetuum et in infinitum debita, scilicet frontes Sicomorum ad medietatem, scilicet ad rationem tareni unius singulo sacco, olivae ad medietatem, vineae ad sextum:

Si aggiugne che debba osservare tutt' i patti enfiteutici, e dapprima si menziona l' obbligo dell' immeglia-mento; si ferma il patto che se l' enfiteuta mancasse per un biennio al pagamento, si darebbe luogo a devoluzione; si riferma l' altro patto che non possa l' enfiteuta vendere, mutare, permutare, o in altra maniera alienare senza il preventivo assentimento del Monastero e salvo il dritto di costui ad esser preferito ove il volesse, e di riscuoterne nella negativa il dritto di laudemio.

Ed altri patti si convengano per la esecuzione del partaggio dei frutti nella maniera sopradetta. — Ecco le parole:

Item processit ex pacto, quod dictus de Bonfiglio teneatur et debeat adimplere et observare omnia et SINGULA PACTA EMPHITEUTICA *contenta et expressata in omnibus contractibus concessionum in actis etc. Quae omnia ibi expressa hic pro expressis et praesertim infra scripta pacta emphiteutica.*

Et primo processit ex pacto, quo dictus emphiteuta de Bonfiglio teneatur et debeat, prout se obligavit et obligat

per se etc. loca praedicta desuper expressata limitata et confinata beneficare , meliorare , augumentare et eorum deteriorationem non permittere , sed semper de bono in melius reducere , eaque manutenere in suo robore etc. , ne minorentur etc., alias etc. , ex pacto etc.

Item processit ex pacto , quod si dictus de Bonfiglio cessaverit per biennium in solutione et satisfactione onerum praedictorum etc.

Item processit ex pacto quod dictus de Bonfiglio non possit nec valeat loca praedicta desuper expressata , limitata et confinata vendere , donare , permutare , concedere vel alio quovis titulo alienare Ecclesiae Fisco Comiti Baroni aut alii potenti et privilegiatae personae nisi tantum personis licitis et a jure permissis , requisito prius ipso Venerabili Monasterio vel suis etc. , qua requisitione facta praeferatur si praeferri voluerit decem minus pro centenario, si vere noluerit, habeat et habere debeat jus laudemii , sive quinquagesimae ad rationem etc.

» Notevole il patto che L' ERBAGGIO DELLE PARTI » INCULTE NON BENEFICANDOLE DETTO ENFITEUTA, S'INTENDE » DEL VENERABILE MONASTERO.

Non istaremo qui a fare spicciolata rivista di quelle clausole per indurne che niuna vale a svelare in quegli atti la riferma di un censo signorile , di un'angaria feudale , ma per contrario tutte convengono a rafforzare il

concetto della colonia e dell' enfiteusi del diritto romano.

Direm solo che in Francia sotto l' impero della legge del 1793 la quale coll' art. 1 dettava : » Tutte » le prestazioni per lo innanzi signorili, diritti feu- » dali, censuali, anche quelli conservati col decreto » de' 25 agosto ultimo, sono soppressi senza indennità' ; in quanto alle enfiteusi perpetue fu ritenuto che non erano abolite ; e sulla quistion di sapere se fussero o pur no soppresse le prestazioni che ne costituivano il prezzo, si fece distinzione tra il caso in cui le enfiteusi equivalgono a concessioni a censo signorile ; ed il caso in cui sono vere enfiteusi, quali le definisce il diritto romano.

Nel primo caso soppresse le prestazioni. Nel secondo e terzo caso, cioè quando sotto la denominazione di concessione enfiteutica si è stabilita una vera enfiteusi ; quale la definisce il dritto romano, o una concessione a rendita puramente fondiaria ; si decise doversi la prestazione considerare come mantenuta dall' art. 2 della citata legge de' 17 luglio 1793.

Quale giureprudenza ha la garentia di un avviso del Consiglio di stato del 6 fruttidoro anno XIII. *

* Merlin *repert.* vol. X par: *Enfiteusi* §. V n. 1, 2, 3 e 4. — Veggasi ancora sul proposito le belle conclusioni dello stesso Merlin nella causa tra il signor *Bertrand*, ed il signor

Diremo, che sarebbe incomportevole il supporre che le prestazioni enfiteutiche abbian potuto rimaner proscritte dalle leggi abolitive della feudalità appo noi ove hanno esse in vece la garentia dello spirito e della lettera della legge. *

§. VII. *Classico esempio di cosa giudicata a riferma delle precedenti dimostrazioni.*

Vedete sollennissimo esempio di cosa giudicata, in cui dal Tribunale e dalla corte di Colmar, non che dalla Cassazion di Parigi sulla requisitoria del MERLIN, vennero magistralmente proclamati i principî per noi invocati; e diffinito:

1. Che per dirsi feudale una prestazione non basta l' aver dimostrato, che le terre soggette alla prestazio-

Richard (repert: vol. XXVIII par: *rendita signorile* §. 2 n. 6 bis. V. da ultimo l'arresto della Corte di Cassazione di Parigi degli 8 febbrajo 1814 nella causa tra Patocky e Schnider (SIREY vol. XIV par: 1 pag. 255); e gli altri due arresti della Corte di Cassazione del 29 termidoro anno X. (SIREY vol. III pag. 12 e 18).

* Una sovrana risoluzione del 28 agosto 1843 dilegua ogni dubbio: fu con essa dichiarato: » CHE RESTINO CONSERVATI » TUTTI I CENSI SOLARI, e questi sopra case DERIVANTI DA CON- » CESSIONI, GIUDICATI, PUBBLICI ISTRUMENTI, E DA ALTRI LE- » GITTIMI ATTI.

ne siano site in una contrada feudale, quando non si dimostri ancora che il concedente, cui la prestazione è dovuta, era un Signore:

2. Che provata pur la qualità di Signore nel concedente non ne conseguita che feudale sia la rendita da lui reclamata.

3. Che per la qualità di Signore il concedente non sia perciò obbligato alla esibizion del titolo costitutivo nell' esistenza del titolo ricognitorio.

4. Esser soppresse come signorili le prestazioni dovute in ricognizione o di una signoria propriamente detta o di una superiorità e preeminenza feudale, e ciò quando non si giustifichi colla esibizion del titolo primordiale di essersi convenute per causa di concession di fondo.

5. Che le rendite dovute per contratto di colonia sono essenzialmente fondiarie, lungi dal potersi qualificare angariche e feudali.

6. Che mal si vorrebbe indurre la natura feudale di simiglianti rendite da tal qualifica lor data in alcun atto.

7. Non potersi la qualità feudale di una prestazione per *colonia* desumere dal fatto di essersi in un atto di ricognizione per tale ritenuta, dall' avere i coloni assunto il nome di censuari, dall' essersi riserbata dal concedente la *diretta*.

Il signor di Schawenbourg avea convenuti i signori Marquès, Schneider, Ringenbach e Noll innanzi il Tribunal civile di Colmar perchè fosser condannati al pagamento degli arretrati di una rendita per *colonia*.

E questo Tribunale con sentenza del 18 piovoso anno IX nel profferir la condanna considerò:

» Attesocchè le rendite fondiarie reclamate dall' at-
» tore sono dipendenti da beni situati nell' ambito d'Am-
» merschwir, ove l'attore non era Signore; che l' attore
» giustifica col nuovo titolo del 1706 che le rendite di cui
» si tratta sono rendite di colonie; *che le rendite di*
» *colonie sono essenzialmente fondiarie*, *poichè provengo-*
» *no da una concession di fondo fatta dal proprieta-*
» *rio*; che se vero, che i censuari nella loro qualità
» di coloni tengono annualmente delle assise per vegliare
» alla conservazion de' dritti del proprietario della diret-
» ta, queste specie di rendite non potrebbero essere ri-
» sguardate come soppresse, che per quanto fosse di-
» mostrato procedere da feudalità; che è costante non
» essere stato l' attore giammai Signore, e non aver
» giammai posseduto feudi nell' ambito d' Ammerschwir;
» che quindi non avea potuto esercitar su quei posses-
» sori alcuna preeminenza feudale.

» Che invano i convenuti per giustificar la feudalità
» di queste rendite hanno esibito gli estratti di due atti

» di partaggio della famiglia Schawenbourg , l'uno del
» 7 novembre 1764 e l'altro del 15 settembre 1780 ,
» dai quali rilevasi che le rendite in discorso furono an-
» noverate tra i beni feudali ; che l' attore ha vittorio-
» samente risposto a questa objezione osservando dap-
» prima , che se con questi atti si son classificate le
» rendite in discorso tra i beni feudali non puossi per-
» ciò indurne la conseguenza , che queste rendite siano
» di natura feudale , che bisognerebbe giustificare da
» qual signore rilevino , poichè è dell' essenza di ogni
» feudo il rilevare da un Signore.

Questa sentenza venne rifermata nel 21 piovoso anno X dal Tribunale di appello di Colmar in questi termini :

» Attesocchè le rendite in quistione non son dovute
» all' appellato come Signore poichè dipendono da beni
» siti in Ammerschwir , ove nè l' appellato nè la sua
» famiglia ha giammai avuto Signoria ; che d' altronde
» coll' art. 2 della legge del 17 luglio 1793 le rendite
» puramente fondiarie e non feudali sono eccettuate dalla
» soppression pronunziata dall' art. 1 della medesima
» legge ; che questa disposizione è pura e semplice ,
» che non richiede da parte dell' innanzi Signore o pos-
» sessor del feudo che reclami la rendita , la esibizion
» del titolo costitutivo , e non distingue tra la rendita

» dovuta da particolare a particolare, e quella che fosse
» reclamata da un antico Signore o possessor di feudo.

» Attesocchè secondo il nuovo titolo del 1706, la
» rendita è qualificata di colonia; che nell' Alsazia la
» colonia risultava da una concessione colla quale il pro-
» prietario ripartiva tra più concessionarî un corpo di
» beni considerabili, riservandosi un canone annuale o
» una rendita modica, ed è incontestabile che questa
» rendita era essenzialmente fondiaria e non feudale.

» Che quindi riesce indifferente l' essere stati nel
» partaggio della famiglia Schawenbourg i beni soggetti
» alla rendita in discorso classificati fra quelli feudali.

Avverso di questa sentenza si provvidero di ricorso per cassazione i signori Marquès e consorti, ed il Conte Merlin nella sua requisitoria alla Corte di cassazione esprimevasi così: « Se la rendita di cui trat-
» tasi era signorile nella sua origine, se cioè era do-
» vuta dai ricorrenti al signor Schawenbourg in ricogni-
» zione di una signoria propriamente detta, o di una
» superiorità puramente feudale o censuale, niun dubbio
» che sia stata soppressa dalla legge del 17 luglio 1793;
» o piuttosto niun dubbio che il sia stata, anche prima
» di questa legge, da quella del 25 agosto 1792, poi-
» chè il signor Schawenbourg non ha giustificato colla
» esibizione di un titolo primordiale di essere stata creata

» per causa di concessione di fondo ; e per conseguenza
» niun dubbio in questa ipotesi che la sentenza del Tri-
» bunal di appello di Colmar non debba esser cassata.

» Ma trattasi quì di una rendita veramente signo-
» rile ? Sì , dicono i ricorrenti ; perchè 1. il signor
» Schawenbourg la teneva in feudo dalla casa de' Due
» Ponti , e ciò è si vero che è stata sempre divisa co-
» me feudo nella sua famiglia 2. perchè il signor Scha-
» wenbourg avea degli officiali , massime un prevosto ed
» un sergente per farne la percezione 3. perchè i de-
» bitori di questa rendita ne han fatta nel 1706 una
» dichiarazione come di censo dovuto a Signore, 4. per-
» chè questi medesimi reddenti in tal dichiarazione ven-
» gono denominati censuarii. 5. perchè la sentenza di
» prima istanza indicava col nome di *diretto* il dritto che
» avea il signor Schawenbourg su i fondi soggetti alla
» prestazione.

» Ecco a primo aspetto un concorso assai imponente
» d'indizî di feudalità; bisogna non pertanto discuterli.

» E dapprima è vero , che innanzi l'abolizione del
» regime feudale il signor Schawenbourg possedeva que-
» sta rendita come feudo ?

» L' affermativa a noi sembra costante (E dopo
averla dimostrata soggiugne:)

» Ma segue da ciò , che questa rendita sia abolita

» dalle leggi del 25 agosto 1792 e 17 luglio 1793? —
» No, e la ragione è semplice.

Quale è l' oggetto delle leggi del 25 agosto 1792
» e del 17 luglio 1793? É di liberare i possessori di
» beni fondi o reputati tali da ogni servitù, da ogni
» prestazione che legasse le loro proprietà al regime
» feudale. Queste leggi vogliono, che nell' avvenire essi
» tengano i loro beni fondi, o quelli reputati tali in puro
» allodio, e non vogliono altro. Quindi per queste leggi
» il legame feudale che univa il possessore della rendita
» per colonia di cui si tratta al Signore dal quale la
» teneva a fede ed omaggio, questo legame è stato rot-
» to, e la rendita di colonia è addivenuta per Schawen-
» bourg una proprietà puramente allodiale. Ma se pri-
» ma di queste leggi non esisteva alcun rapporto di feu-
» dalità tra lui ed i debitori della rendita, a qual ti-
» tolo i debitori della medesima ne sarebbero rimasti
» sgravati? Perchè il fossero in effetti farebbe uopo di-
» re, che la rendita non avesse potuto formare un feudo
» nelle mani di Schawenbourg, senza che i possessori
» de' fondi i quali ne eran gravati gliela dovessero come
» feudale; farebbe uopo che la rendita non avesse po-
» tuto esistere come feudo passivo, senza esistere nel
» medesimo tempo come feudo attivo; e basta un poco
» di attenzione per rilevare, che l' una di queste qua-
» lità non trae nè suppone l' altra.

(E dopo lunga discussione conchiude :)

» Al presente ci basta avere stabilito che i ricor-
» renti non possono trarre alcun partito dalla pruova da
» essi fornita che la rendita controversa era altra volta
» posseduta in feudo da Schawenbourg ; che da ciò con-
» seguita che questa rendita formava in persona di Scha-
» wenbourg un *feudo passivo* che lo rendeva vassallo di
» un Signore qualunque , ma non può conchiudersi che
» formava un *feudo attivo* , che lo rendesse Signore o
» superiore feudale de' ricorrenti.

» Vediamo ora quali sono su quest' ultimo punto le
» conseguenze a trarre dagli altri indizî di feudalità di
» cui i ricorrenti si son prevaluti.

Il signor Schawenbourg , hanno essi detto , era tal-
» mente a nostro riguardo possessore di una prestazione
» signorile , che per far la percezione della medesima ,
» aveva istituito degli ufficiali feudali , cioè un *prevosto*
» ed un *sergente*.

» L' argomento è senza replica , se il prevosto del-
» le colonie , il sergente delle colonie fossero veramente
» degli ufficiali feudali. Ma come accordare una tal sup-
» posizione col fatto che Schawenbourg non fu giammai
» Signore , non mai esercitò alcun dritto di signoria in
» una parte qualunque del territorio della comune di
» Ammerschwir.

» Ma passiamo alle altre pruove alle quali essi si
» appigliano.

» La feudalità della rendita delle colonie , diceva-
» no essi, è talmente costante che nel 1706 la famiglia
» Schawenbourg ha fatto passar dichiarazione di questa
» rendita come di censo.

» Voi conoscete il tenore di questa dichiarazione ,
» e sicuramente vi vuol molto per assimilarla alle di-
» chiarazioni di censo che i signori solevano riscuotere
» di tempo in tempo dai debitori delle loro rendite feu-
» dali. É semplicemente una ricognizione, un titolo nuo-
» vo tal quale i proprietarî di rendite fondiarie han sem-
» pre avuto , ed hanno ancora il dritto di riscuotere in
» ogni 30 anni dai possessori de' fondi gravati delle rendite.

» Ma ecco secondo i ricorrenti una pruova meno
» equivoca della feudalità della rendita controversa : è
» che col nuovo titolo del 1706 i debitori di questa ren-
» dita sono qualificati *censuarii*.

» Ma guardiamci bene dal dar quì alla parola
» *censuarii* un significato che potrebbe non avere.

» Noi sappiamo bene, che nel dritto consuetudina-
» rio dell'interno della Francia la parola *censo* indica-
» va , secondo la definizione di Molineo una prestazion
» che si pagava in ricognizione della signoria diretta.

» Ma vi ha ancora , specialmente nelle contrade

» prossime all' Alemagna, o che ne han fatto parte,
» uno stuolo di leggi e di carte locali, che le danno
» un significato tutto differente.

» Ma ciò che è più rimarchevole è, che in molte
» contrade, anche a nostri giorni la denominazione di
» *censo* era comune alla *rendita signorile*, al *canone en-*
» *fiteutico*, ed alla *rendita fondiaria.*

» E poichè Molineo era assai bene istruito di que-
» ste svariate significazioni della parola *censo*, nel suo
» comentario sulla consuetudine di Parigi, alla prefazio-
» ne del titolo de' *censi* n. 18 non esita a dire, che la
» qualifica di *censo* data in un atto ad una rendita o
» ad una prestazione non era pruova che questa presta-
» zione fosse signorile, e farebbe mestieri che da altre
» circostanze risultasse che si paghi in segno di subordi-
» nazion feudale: *unde cum* CENSUS *praestatio tanquam*
» *aequivocum ad plura se habere possit, non concludit ad*
» *aliquod certum*, NEC PROBAT SUBJECTIONEM *vel aliud*,
» *nisi aliter probetur, nec de causa specifica solvendi ap-*
» *pareat.*

(Passa indi a smentire l'ultimo indizio di feudalità che traevasi dalla sentenza in cui dicevasi che i censuarî nella loro qualità di coloni tenevano annualmente delle assise per vegliare alla conservazion de' dritti del proprietario della *diretta*, e considera da ultimo così:)

» E nel fatto ignorasi forse, che i giureconsulti » han sempre riconosciuto due specie di *diretta*, la *si-* » *gnorile* e la *enfiteutica*? Dunod ne fa espressamente la » osservazione nel suo trattato delle prescrizioni, part. » III, cap. 10, e noi dobbiamo aggiugnere che quan- » tunque la prima di queste due *dirette* sia stata aboli- » ta colla feudalità da cui avea origine, la secon- » da sussiste ancora e sussisterà finchè la legge civile » non toglierà al proprietario di un fondo franco e li- » bero la facoltà di concederne il dominio utile sotto » l' obbligo di una prestazione ricognitiva del dominio » diretto che egli ritiene; cioè che sussisterà sempre.

Su queste conclusioni arresto del 26 piovoso anno XI:

» *Attesocchè le rendite per colonia non portando* » *per se stesse alcun carattere di feudalità*, ed i ricor- » renti in cassazione non avendo giustificato che la ren- » dita di cui sono debitori abbia un carattere vero e » certo di feudalità, segue da ciò che colla sentenza » del 21 piovoso anno X il tribunale di appello di Col- » mar non ha contravvenuto alla legge del 25 agosto » 1792, nè ha fatto una fallace applicazion della leg- » ge del 17 luglio 1793 *.

* Merlin Quist. Vol. XIII parola *Rendita fondiaria e si-gnorile* §. XI.

§. VIII. *Ripetute ricognizioni della qualità burgensatica delle prestazioni riscosse dai Cassinesi di Messina, posteriormente alle leggi abolitive della feudalità nell' una e nell' altra Sicilia, e valor legale delle medesime.*

Ove nella specie i primordiali titoli di concessione non si esibissero perchè preda del tempo, sarebbero ben questi rimpiazzati dai titoli ricognitivi e dal possesso; poichè fino alla pruova dimostrativa del contrario li possesso ed i titoli ricognitivi si reputano conformi al titolo primordiale; *talis praesumitur praecessisse titulus*, dicea Molineo *qualis apparet usus et possessio* *.

Dicemmo già di quelli che precedettero l'epoca dell' abolizion del feudalismo; ma ve n' ha anche e svariati, e moltiplici, e solenni in epoca posteriore all'abolizione medesima.

* Con arresto del 19 decembre 1820 la Corte di Cassazione decise » che la stipulazione fatta in contratto di costituzion di rendita, di un dritto di macina su di un molino, » non suppone necessariamente che la costituzion di rendita abbia avuto luogo per riscatto di un dritto feudale proibitivo. » Non si può in difetto della esibizione del titolo originario, su di semplici presunzioni dichiarar feudale una rendita che non è riconosciuta tale, e di cui altronde il » debitore ha continuato il pagamento. (Sirey Vol. XXI. part. 1. pag. 215).

Quello del 9 agosto 1836, cui tutti gli altri rispondono, serva ad esempio.

Dichiarano in esso gl'intervenienti, e sono D. Gaetano Martino, D. Giuseppe Martino, Giacomo Buffo, Felice Laspada, D. Gaetano Telaja, Letterio Geraci ed Antonio Brancato, di possedere alcuni fondi rustici, che si descrivono partitamente, lor CONCESSI A METTATERIA PERPETUA *da esso Monistero in virtù dei suoi atti e titoli autentici.*

Dichiarano inoltre gl' intervenienti che quei fondi loro pervennero mercè rispettivi atti e titoli autentici e che sono soggetti alle annue prestazioni in derrate per censo diretto a favore del Monastero qual domino degli stessi, alla ragione cioè del « sesto sul vino mostale si » produce dalle vigne esistenti e da quelle piantande; una » metà sull' olio si produce dalle olivare esistenti e da » quelle da piantarsi. Beninteso però che quanto agli » olivi si producono dalle olivare esistenti e da quelle » piantande nei fondi siti nell' anzidetto latifondo Andolina » si dovranno trasportare e nel trappeto di esso » monastero esistente nell' indicato latifondo, ed ivi consegnare » al Monistero stesso la intera metà spettante » sullo intero prodotto degli olivi suddetti; tarì uno sopra » ciascun sacco delle frondi si producono dai gelsi » esistenti e da quelli piantandi; una sesta parte disca-

» lata dalla metà su tutti gli altri frutti si producono
» dagli altri alberi fruttiferi esistenti o da piantarsi,
» meno delli frutti nel latifondo Andolina che si devono
» corrispondere in ragion di metà; e finalmente le so-
» lite coverte. — E ciò in virtù degli atti e titoli au-
» tentici di sudetto Monistero di S. Placido Calonerò,
» li quali restano rinnovati.

Devengon poscia a stipulare formal ricognizione, colla giunta di tutti i patti affacenti a *colonia* e ad *enfiteusi* *.

* Leggasene il tenore:

» Poichè ogni nuovo possessore vien tenuto, in ordine ai
» patti adjetti negli atti originarj, ed altresì ai termini della
» legge, in ogni passaggio di dominio utile, *a stipulare l'atto*
» *di recognizione ed obbligo a favore del domino diretto*, si è
» perciò che li menzionati signori D. Gaetano Martino, D. Giu-
» seppe Martino, Giacomo Buffo, Felice La Spada, D. Gaetano
» Talaja, Lotterio Geraci, ed Antonino Brancato nei rispettivi
» nomi mediante il presente atto autentico, per essi loro ri-
» spettivi eredi ed aventi causa in perpetuo, ed ognuno per il
» rispettivo interesse e proprietà come sopra distintamente di-
» chiarati, riconoscono il detto monistero di San Placido di
» Calonerò e per esso il Rev. P. Maestro procuratore dello *stesso*
» *per vero e diretto padrone degli indicati fondi* rustici e casa
» da essi loro rispettivamente posseduti, soggetti alle annue
» prestazioni di censo diretto in derrate, ed in denaro in quan-

Inopportunamente quindi si opporrebbe la L. XXII C. *De agric. et cens.*; invano s' invocherebbe il principio

» to riguarda la suindicata casa e fondo q. Palari, a favore
» del monistero nella quantità come sopra classificata in vigore
» degli atti e titoli di esso monistero.

» L' erbaggio che naturalmente nasce nelle parti inculte de'
» sudetti fondi debbe restare di conto assoluto del monistero.
» Si pure dell' erba negl' indicati fondi siti nel latifondo Ando-
» lina sia dett' erba naturale, sia industriale, se ne dovrà cor-
» rispondere al monistero una metà.

» Inoltre essi D. Gaetano Martino, D. Giuseppe Martino,
» Buffo, La Spada, Talaja, Geraci e Brancato per essi e loro ri-
» spettivi eredi ed aventi causa si obbligano, ed ognuno di
» essi per la sua parte come sopra, di corrispondere al moni-
» stero, e per esso al di lui procuratore ed ai futuri procura-
» tori le prestazioni in generi da ciascun di essi rispettivamente
» dovute sulli fondi dai medesimi posseduti e nella suddichiara-
» ta quantità, e ciò anno per anno nel tempo delle rispettive
» recollezioni, da consegnarsi il vino mostale a bocca di pal-
» mento, a bocca di tinello l' olio, franchi al monistero d' ogni
» spesa, lo importare delle frondi in danaro contante in mani e
» sino al domicilio del procuratore, gli annui sudetti canoni
» l' uno in tarì tre e l' altro in tarì quattro si dovranno pure
» soddisfare in denaro contante nelle mani e sino al domicilio del
» procuratore, tutti gli altri frutti poi sulla faccia dei rispettivi
» fondi, di unita alle solite coverte. A cominciare dalla pro-
» duzione 1836, così annualmente seguire sino in perpetuo.

» Il pagamento dei canoni n. 3 l' uno, e l' altro di n. 4

di non potere alcuno esser dichiarato schiavo della gleba su di una sola confessione o di una sola scritta.

» comincerà a decorrere dall' annualità del 31 agosto 1836 e
» così in perpetuo continuare.

» Si pattuisce che le uve, olive, fronde, coperte e tutti gli
» altri frutti si dovessero precedentemente al rispettivo ricolto in
» tempo della maturazione peritare da due agrimensori eligendi
» l'uno dal monistero, l'altro da essi coloni parziarj, e da un
» terzo in caso discorde a nessuna delle parti sospetto; e questo
» secondo il costume, cioè le frondi in ogni triennio, tutt'altri
» frutti in ogn'anno, e sul risultato di tale perizia si dovesse ef-
» fettuire l'annua corrisponsione.

» Più essi *coloni parziarj* si obbligano adempire li patti enfi-
» teutici e dominicali contenuti negli atti *originarj d' enfiteusi e di*
» *metateria* e quelli disposti dalla legge, fra quali li seguenti:

» 1. Ch' essi coloni parziarj debbano mantenere rispettiva-
» mente i sudetti fondi sempre beneficati e migliorati come diligenti
» padri di famiglia, nè permettere la loro deteriorazione, altri-
» menti avrà luogo la devoluzione.

» 2. Ch' essi coloni parziarj non possano vendere succonce-
» dere e sotto qualunque altro titolo alienare i sudetti fondi o parte
» di essi senza il consenso del monistero che ne avrà la preferenza
» nel caso che vorrà essere preferito col 10 per 100 di meno giu-
» sta la legge. Se però non vorrà tal preferenza dovrà conseguire
» il dritto di laudemio convenuto nell' atto primevo di *metateria*,
» e ciò quantevolte succederà l' alienazione. Se seguirà poi la
» dett' alienazione senza saputa del domino diretto si avrà dritto
» a chiedere la devoluzione.

La legge medesima risponderebbe che dessa dispone per lo stato delle persone, e non per la condizione de' fondi.

» 3. Che ogni nuovo possessore che sotto qualunque titolo
» possederà li detti fondi fra due mesi dal giorno di sua posses-
» sione dovrà riconoscere il monistero come domino diretto, con
» obbligarsi al detto annuo censo ed ai patti enfiteutici e domi-
» nicali, altrimenti avrà luogo la devoluzione.

» 4. Se detti coloni mancheranno di corrispondere rispet-
» tivamente i sudetti annui censi per tre anni, allora avrà luogo
» la devoluzione a prò del monistero.

» 5. Dichiara esso Rev. P. Procuratore essere divenuto a di-
» scalare li sudetti frutti per ragion di sesta per la considera-
» zione de'luoghi alpestri ove sono situati li descritti fondi e per
» agevolare le spese estraordinarie erogate rispettivamente da
» essi coloni onde renderli coltivabili; colla legge espressa
» però che in caso di non adempimento in tutto o in parte
» a quanto sopra si sono obbligati essi coloni, sia che non so-
» disfacessero per lo giro di tre anni le sudette prestazioni, sia
» che controvenissero ai patti superiormente espressi, oltre a
» tutt'altri diritti dei quali si può valere esso monistero, e che
» gli competono sia per legge sia per convenzione, potrà pure
» il monistero medesimo liberamente pretendere e farsi corrispon-
» dere da' mentovati coloni la intera metà su i detti frutti giusta
» le originarie concessioni, sentendosi allora come non avvenuto
» il sudetto discalo, e non producente effetto alcuno. Beninteso
» però che dal superiore discalo si sentano escluse sempre ed

Cum scimus (leggesi in quella) *nostra jura nolle praejudicium generare cuiquam* CIRCA CONDITIONEM , *neque ex confessionibus , neque ex scriptura, nisi etiam ex aliis argumentis aliquod accesserit incrementum. . . Melius etenim est. . . pluribus capitulis* CONDITIONES *ostendi, et non solis confessionibus neque scripturis* HOMINES FORTE LIBEROS *ad deteriorem detrahi fortunam.*

Or questa legge, siccome bene osserva SUDRE, *riesce del tutto straniera quando non si tratta dello stato delle persone , ma de' fondi , lo stato de' quali merita minor favore* *.

Ripeteremmo col FABRO : *INTELLIGE DE HOMAGIO PERSONALI , NAM SI DE REI CONDITIONE AGERETUR , UNICA RECOGNITIO SUFFICERET* **.

Ed ancora ; *Multum interest an de proedii , an de personae jure et conditione tractetur. Etsi* ENIM PROEDIA QUOQUE OMNIA , PRAESUMANTUR LIBERA , ET , UT LOQUUNTUR , ALLODIALIA , *unica tamen professio et recognitio sufficit ut probentur feudalia vel emphyteutica : quia domino praedii licet rei suae conditionem facere deteriorem , multo magis ex sua confessione et enunciatione probationem adver-*

» in ogni caso le piantagioni d'agrumi in detti fondi , quali
» agrumi restano convenuti a terza in favore del monistero.

* V. BOUTARIC Trattato de' dritti signorili.

** Cod: Lib: VII, tit: 1, defin: XIX.

sario praebere; nulla enim fortior probatio est , quam quae fit per confessionem partis *.

Non possiam dissimularci che la contraria opinione sia stata da altri interpetri del dritto predicata ; e che altri, come il Molineo, ne han limitato l' applicazione al solo caso , che il titolo ricognitorio si opponga a chi il soscrisse od ai suoi successori a titolo universale.

Prevalente però fu sempre la teorica cui noi abbiamo ricorso. Dappoichè : *È il consenso* (come sagacemente ne ammaestra Raviot) *che forma il contratto : da esso promana quel legame civile che produce l' obbligazione e l' azione: l' obbligazione da parte di colui che promette, l' azione per colui cui la promessa è fatta. Quindi la semplice ricognizione, la quale non è che la dichiarazion del dritto e la confession del debito, è un atto perfetto quando è accettata: è la legge delle convenzioni , è una delle prime regole sulle quali è fondato il commercio degli uomini , e sulle quali le società sono stabilite. In quanto alla distinzione di Molineo* inter contrahentem et tertium possessorem *è dessa più sottile che solida. Il fondo passa sempre* cum onere ad tertium possessorem. *Se colui che ha fatto la ricognizione è obbligato, il suo successore particolare, il terzo detentore lo è meno* **?

* Cod: Lib: IV , tit: XIV , defin: X.

** Sulla quist: CCCXXXVIII di Perrier.

Or se, a sentenza di Fabro, quando *de proedii jure* si contende, ad onta che tutti i predî si presuman liberi ed allodiali, un solo atto ricognitorio basta a provarli feudali od enfiteutici; non sarebbe forse bastato un solo atto ricognitorio a provarli liberi ed allodiali? valdire la confessione, la quale è sì prepotente da conquidere la presunzion di allodialità; non varrebbe a confortarla?

Ma a che vagare nel campo delle ipotesi?

Non è forse costante in fatto, che non di una sola e gretta ricognizione fan mostra i Cassinesi; ma d' innumerevoli e solenni, antecedenti e susseguenti all' abolizion della feudalità; conformi; sostenute dal possesso, e di cui quelle anteriori all' abolizion della feudalità, sono di oltre 30 anni innanzi a questi dì?

§. IX *Non commutabili in canoni in danaro e quindi non redimibili le rendite dai Cassinesi di Messina riscosse in derrate.*

I. Dagli affitti si distinsero in Francia i contratti *à locatairie o culture perpetuelle*, e questi dagli affitti ereditarî, e dai contratti *à métairie perpétuelle*.

Il contratto à LOCATAIRIE PERPETUELLE (dice Boutaric) * *differisce dal contratto enfiteutico in ciò che per dare un fondo a titolo d' ENFITEUSI è uopo averne la pro-*

* De' dritti signorili Cap. XIV n. 1.

prietà piena, *cioè possederlo allodialmente ed indipendentemente da ogni signoria diretta*; *invece che per concedere a titolo di* LOCATAIRIE PERPETUELLE basta di averne il dominio utile. Non si riguarda questo contratto come traslativo di proprietà . . non è propriamente che uno smembramento del dominio in due parti, di cui l'una rimane a titolo di proprietà a colui che dà il fondo , e l' altra passa a titolo di usufrutto sul capo del concessionario.

Ritenevasi così questo contratto nella Giureprudenza del Parlamento di Tolosa , ma non del pari in quella del Parlamento di Provenza , ove era risguardato per un vero *bail à rente* *.

E poichè survennero i decreti del 4 agosto 1789; i quali dichiaravano redimibili tutte le rendite fondiarie costituite sinallora sia puramente , sia semplicemente , sia con espressa clausula d' irredimibilità ; ingenerossi il dubbio , se vi andasser comprese le rendite fondiarie costituite con contratti *à locatairie perpetuelle*.

Un' espressa legge però , e tale fu quella del 18 dicembre 1790 , dopo aver dichiarato coll' art. 1 , che la facoltà del riscatto non era applicabile alle rendite stipulate sia con contratti a rendita o ad enfiteusi non

* V. Despeisses Vol. I, Lib. IV, 9, 25.

perpetua, e non eccedente i 99 anni, sia con contratti a vita che non oltrepassassero tre generazioni; proclamò che questa facoltà si estendeva alle rendite o prestazioni fondiarie, stipulate nei contratti conosciuti in alcuni paesi sotto il titolo di *locatairie perpetuelle.*

E con altra espressa legge, cioè con la legge del 2 pratile anno II (21 maggio 1794) siffatta disposizione fu estesa ai contratti *d culture perpetuelle.*

Il principio però determinante fu quello, che con siffatti contratti trasferivasi al concessionario la proprietà del fondo, e quindi non eravi ragione per sottrarre le prestazioni con essi stipulate alla prescrizion che colpiva le rendite o prestazioni fondiarie.

Ed invero Tronchet nel suo rapporto a nome del comitato dei dritti feudali innanzi l' assemblea costituente, a dimostrare, che dovevan soggiacere ai decreti del 4 agosto la rendite costituite con concessioni *à locatairie perpetuelle*, si avvisò sostenere, che simiglianti concessioni importavano certamente traslazion di proprietà; di tal che mise termine al suo rapporto con queste parole: *Infine ne' paesi in cui questa maniera di contratto è in uso, non si dubita che il fondo può essere ipotecato ai debiti del concessionario, e per l' opposito non può essere affetto ai debiti del locatore; circostanza che sola decide la quistione, e prova che questo contratto importi una vera aliena-*

zione della proprietà. Noi non vediamo dunque alcuna ragione che possa fare eccettuare le locazioni perpetue dalla legge pronunciata col decreto del 4 agosto.

Nè di altro facevansi scudo nell' assemblea costituente i fautori della contraria opinione, se non dell' assunto, che le locazioni perpetue non trasferivano nemmen l' utile dominio, ma solo il possesso naturale del fondo, all' appoggio della teorica di Boutaric e di Fonmaur.

Questo principio spunta dalla natura delle cose, diceva Henrion *. *L' essenza de' dritti signorili è di essere inerenti ad un dominio diretto, dominio che suppone necessariamente la concessione di una proprietà utile. Questa regola fondamentale in tal materia è riconosciuta, adottata, consacrata da tutti gli autori.* Dumoulin *la presenta in cima del suo commentario sui dritti signorili, come la base irremovibile di tutte le sue decisioni*: » Apud » nos contractus censualis est, quando dominium utile » certi fundi transfertur sub annua et perpetua pensione » nomine census, retento dominio directo et juribus do» minicalibus; et ita generaliter accipitur et usitatur in » toto hoc Regno.

A questo principio guardando Merlin in una sua requisitoria alla Corte di Cassazione, del 7 ventoso an-

* Repert. di Giur. par. *rente fonciere.*

n° XII, come conseguenza del medesimo diceva: *Da ciò deriva che un affitto non è giammai reputato signorile, quantunque sia dovuto ad un signore, e quantunque sia il prezzo del godimento di un fondo della signoria.*

Da ciò deriva ancora, ed è un punto che voi avete consacrato con solenni arresti, che una rendita costituita mercè di una enfiteusi temporanea, o per un contratto di obbligo rivocabile a volontà, non è considerata come signorile quantunque il titolo della sua costituzione tale la qualifichi, quantunque da questo titolo sia dichiarata produttiva di lods e ventes, *quantunque l'autor. della concessione enfiteutica o contrattuale sia veramente un signore.*

Nella nostra specie è a favor di un signore che la rendita vedesi costituita. Ma da una banda non è dessa qualificata signorile pel titolo che la costituisce; e dall'altra se il titolo che la costituisce, non espropria il signore del suo dominio utile, è impossibile che sia signorile, ed è impossibile per conseguenza che sia compresa nell'abolizion pronunciata dalla legge del 17 luglio 1793.

E però lo stesso Merlin in quella occasione faceva rimarcare che se avesse potuto ritenersi per una verità costante, che nel contratto *à locatairie perpetuelle* colla locazione perpetua il concessionario non acquistasse il dominio utile della cosa; *sarebbe forza il dire che non mai la rendita stipulata con un simile atto ha potuto esser si-*

gnorile. Ed invero hanno un tal carattere quelle che sono il prezzo della concessione del dominio utile, *e che si pagano in ricognizione della diretta ritenuta dal concedente.* *

II. Ma, come dicevamo, dai contratti *à locatairie perpetuelle* furon distinti gli affitti *ereditarii*, i quali praticavansi nella provincia di Alsazia. E poichè con questi il concessionario acquistava i dritti di un affittatore, salvo a trasmetterli ai suoi eredi diretti; ed il concedente d' altra parte serbava la proprietà piena del fondo; non potevasi nelle leggi del 3 settembre 1789, e 29 dicembre 1790 rintracciare il principio di un' interversione, la quale spogliando il proprietario del dritto il più legittimo avesse fatto passar la cosa sul capo del semplice affittatore.

Quindi la Corte di Cassazione con solenne arresto del 21 novembre 1837 decise, che una locazione ereditaria non opera la trasmission della proprietà, e che non rinvenendosi letteralmente indicata nelle leggi autorizzanti il riscatto, si sottragga al medesimo; e per tal ragione rigettò le dimande della Regia del Registro e Demanio.

III. Distiguevansi da ultimo i contratti a *métairie*

* Quist: di dritto vol: IV par: *locatairie perpetuelle* § 1.

perpetuelle, usitati molto nella Marche e nel Limousin.

Il metetario, semplice colono parziario (riferisce Troplong) *gravato dei travagli dell' agricoltura e della ricolta non aveva sotto le antiche leggi altro che un diritto annuale alla metà dei frutti. Secondo* Salviat *tutte le azioni concernenti la proprietà o anche il possesso del fondo appartenevano esclusivamente al proprietario, il quale prestava il diritto gravato della riparazion degli edifizi. Eranvi non per tanto degli esempi di contratti, che mettevano alcune riparazioni, come il mantenimento delle coverture, a carico del metetario. Il diritto del metetario non era cedibile senza il consenso del concedente. Egli non poteva adoperare i bestiami ad alcun uso che alla coltura, menochè il proprietario non ne avesse dato l' autorizzazione. Il proprietario doveva essere consultato ancora per sapere quali bestiami dovevano essere venduti ed a qual prezzo. Era vietato al metetario di tagliare gli alberi; egli non avea che l'uso del legno morto e dei rami per la chiusura del fondo, e del suo fuoco; del rimanente il contratto trasmettevasi da generazione in generazione in linea diretta. La famiglia non poteva formare che un sol fuoco; doveva vivere in comunione perpetua per non aggravare la condizione del proprietario. Nel caso di minore età di uno dei discendenti poteva il proprietario prendere il terzo di ciò*

chè rivenir poteva al metetario e pagare i fanti , *chiamati a quel travaglio che la sua età gl' impediva* *.

Poichè i contratti *à mètairie perpetuelle*, che in sostanza erano una specie di *colonia parziaria* , in cui la proprietà non trasmettevasi mica al concessionario; differivano dai contratti à *locatairie perpetuelle* nei quali se non la proprietà, il dominio utile al concessionario passava, e con espressa legge furono dichiarate redimibili le prestazioni che in siffatti contratti convenivansi; non potevano in questa regola avvolgersi le prestazioni convenute per la *mètairie perpetuelle*.

Quindi in una specie sommessa al tribunale di Gueret nella causa tra Martin e Perdrix, con sentenza del 28 gennajo 1829 fu rigettata la pretesa di Martin che chiedeva esercitare il riscatto della prestazione annua dovuta a Perdrix in conformità della legge del 18 e 29 decembre 1790 , pei seguenti ragionari : » attesocchè l'affitto » perpetuo *à mètairie* del dominio di la Peyre-Chanon in » data del 7 novembre 1625 non contiene alcuna clau- » sola nè enunciazione , da cui possa inferirsi che Isacco

* Del contratto di locazione sull' art. 1709 C. C. n. 56. Nè altrimenti Duvergier: *Gli affitti* à mètairie perpetuelle *non trasferiscono al colono il dominio utile* : *il concedente ed il concessionario dividevano a metà i frutti di ogni maniera* etc. (1).

(1) Continuazione del diritto civile vol. III, tit. VIII , cap. I n. 200.

» Martin abbia avuto la intenzione di conferire ai colo-
» ni parziarî il diritto di proprietà, mentre il conce-
» dente non ne ha alienato alcuna parte; egli ha con-
» servato un diritto esclusivo nell' affitto del bestiame,
» il diritto di sorvegliare e diriggere la coltura e non
» ha lasciato al concessionario che la metà dei pro-
» dotti, dell' accrescimento dei bestiami, come il pa-
» gamento delle spese di coltura: — attesocchè questo
» contratto racchiude le medesime clausole, obblighi e
» condizioni che quelle usitate negli affitti temporanei;
» ed accorda inoltre al concedente la facoltà di prendere
» un terzo della metà della ricolta attribuita ai conces-
» sionarî, per fornir dei domestici, onde ajutarli a col-
» tivare i beni nel caso che essi nol potessero, e con-
» tiene il divieto formale ai concessionarî di surrogare
» altra persona in loro vece senza il consenso del con-
» cedente: — attesocchè se potesse esservi qualche dub-
» bio che le parti avessero inteso che il concedente ri-
» marrebbe solo proprietario del dominio di la Peyre-
» Chanon, si troverebbe dileguato per l' esecuzione del
» contratto durante due secoli, e per la sentenza del
» 28 novembre 1825 che pronunziò sulla dimanda for-
» mata da Giovanni Martin, intesa a ciò che il signor
» Perdrix fusse tenuto di pagare come proprietario la
» totalità delle contribuzioni fondiarie: — attesocchè il

» contratto non racchiude alcun carattere di feudalità ;
» non contiene alcuna stipulazione di pagamento di ren-
» dita in natura , o in danaro , nè prestazioni ; che le
» leggi del 18 decembre 1790 e 27 agosto 1792 am-
» mettendo ogni debitore di rendite fondiarie a farne il
» riscatto , e riguardando i contratti *à locatairie perpe-*
» *tuelle* , come atti traslativi del diritto di proprietà a
» vantaggio dei concessionarî , non han parlato de' con-
» tratti *à metairie ou colonage partiaire* : — attesocchè la
» legge del 2 pratile anno II interpetrativa della legge
» precitata assimilando alle concessioni *à locatairie perpe-*
» *tuelle* , le concessioni *à culture perpetuelle* , ed autoriz-
» zando del pari il riscatto delle rendite e delle presta-
» zioni , che ne formavano il prezzo ; non parla delle
» concessioni *à metairie ou colonage partiaire* , essendo
» evidente che queste non tolgano ai concedenti la pro-
» prietà fondiaria e civile; proclamando a dippiù un' av-
» viso del 4. termidoro anno VIII che i beni *à complant*
» non trasferendo diritto di proprietà non sono colpiti dalle
» leggi abolitive della feudalità , che conseguentemente
» deve essere lo stesso delle concessioni perpetue a metà
» di frutti , assai comuni nell'antica Provincia della Mar-
» che. — Su questi ragionari il tribunale di Gueret di-
chiarò che la concessione perpetua *à mètairie* del 7 novem-
bre 1625 non trasferiva alcun diritto di proprietà a Gio-

vanni Martin colono parziario; e che quindi la di costui dimanda in riscatto delle rendite era inammissibile, ed in ogni caso mal fondata *.

E la Corte Reale di *Limoges* con suo arresto del 1.° luglio 1831 confermò la riferita sentenza in questi termini:

» Attesocchè nel contratto del 1625 si trovano tutti » i caratteri che convengono alla concessione *a colonia* » *perpetua*; che la specie di questo contratto tiene più » particolarmente del contratto di società, il concedente » conferendo il fondo ed il bestiame, ed il concessio- » nario la fatiga, di cui deve essere pagato col par- » taggio a metà del prodotto dei ricolti e degli altri » prodotti; che il concessionario lungi di godere per » suo proprio conto, gode per conto del concedente; » che costui conserva sempre la proprietà del fondo, » quantunque la manutenzione e la coltura per parte » del concessionario debba essere perpetua, ed il con- » cedente ha il diritto di dimandare la resilizione del » contratto nel caso di cattiva coltura, o coltura insuf- » ficiente, e nel caso di degradazione da parte del con- » cessionario: — attesochè la legge del 18 decembre » 1790, e quella del 2 pratile anno II che autorizzano » il riscatto delle rendite fondiarie perpetue, sia in na-

* Sirey vol. XXXV. part. 1.ª pag 394.

» tura sia in danaro, di qualunque specie siano, qua-
» lunque sia la loro origine, a qualsiasi persona sian
» dovute, anche il riscatto delle rendite fondiarie sti-
» pulate mercè i contratti conosciuti sotto il titolo di
» *locatairie perpetuelle*, di *champart*, o di *culture per-*
» *petuelle*, non si applicano alle concessioni *a colonia*
» quantunque perpetua: — per questi motivi e per quelli
espressi nella sentenza annulla l' appello. *

La Corte di Cassazione non pertanto cassò questo arresto ritenendo che le concessioni *à mètairie perpetuelle* cadevano ancora sotto le leggi abolitive della feudalità, e che quindi le prestazioni eran soggette al riscatto.

I ragionari della Corte di Cassazione non furono altri che questi. » Veduti gli art. 1 e 2 del titolo I.°
» della legge del 18 e 29 decembre 1790, ed il de-
» creto del 2 pratile anno II; — attesochè risulta dalle
» succitate disposizioni che tutte le prestazioni dovute da
» detentori o possessori di fondi soggetti a redditi o per-
» cezion di frutti in natura, di cui si parla nei sud-
» detti articoli, quando questi fondi son tenuti a *culture*
» *perpetuelle* sia sotto il nome di *locatairie*, sia sotto
» quello di *mètairie* o *colonage*, da questi detentori o
» possessori; che queste prestazioni possono essere ri-

* Sirey vol: XXXV loc: cit:

» scattate da costoro, perchè autorizzati a godere dei
» fondi a perpetuità, ed a liberarli dei pesi di cui sono
» gravati; — che se si fosse elevato alcun dubbio sulla
» vera intenzion della legge del 1790, sarebbe stato
» rimosso dal decreto interpetrativo del 2 pratile anno
» II il quale dichiara formalmente che queste specie di
» concessioni *a culture perpetuelle* sono soggette al riscatto
» da parte di colui che detiene e possiede realmente il
» fondo gravato dalla prestazion redimibile e conseguen-
» temente da parte del concessionario; — che soltanto
» da costui il riscatto può essere esercitato; che questo
» decreto non esamina se il concessionario era o nò ori-
» ginariamente proprietario o comproprietario; ma so-
» lamente se detiene e possiede; che suppone che una
» tal concessione costituisse per la sua perpetuità una
» vera alienazione dei fondi che ne sono l' oggetto, lo
» che rendeva il reddito o la prestazione in quota di
» frutti redimibile da parte del concessionario, come se
» fosse fissa e determinata con concessione del diritto
» originario di proprietà; — che alcuna legge posteriore
» non avendo abrogato questo decreto, ma solamente
» quello del medesimo giorno concernente i dominî che
» possonsi dal concedente ritogliere, dev' essere esegui-
» to dai Tribunali; — attesochè l' avviso del Consiglio
» di Stato del 4 termidoro anno VIII che la Corte Reale

» di Limoges ha invocato nei suoi motivi , per una ma-
» niera di analogia tra la specie attuale e le concessioni
» *à complant* di cui si parla in questo avviso non potrebbe
» portare alcun attentato al decreto del 2 pratile anno II
» per quanto concerne la concessione *à culture* o *mètairie*
» *perpetuelle*, di cui nella causa trattasi , e che non si
» attiene nè alle concessioni *à complant* , nè ai dominî
» che possonsi ritogliere — ; che non si possono per sem-
» plice analogia annientar gli effetti di una legge precisa
» sul punto che trattavasi di decidere , e di cui l' applica-
» zione non poteva essere sconosciuta ; — donde segue che
» l' arresto impugnato allontanandosi da questi principî ha
» violato espressamente le leggi che loro servono di base.

Egli è evidente, che la censura della Corte di Cassazione fu poggiata al falso supposto che nella legge del 18 e 29 decembre 1790 si favellasse ancora dei contratti a *mètairie perpetuelle ;* falso sopposto di cui la stessa si disdice nell' ultimo considerando , dopo avere ancor fallacemente ritenuto che non vi fosse alcuna differenza tra le concessioni *à locatairie* , o *à culture perpetuelle* , cadendo così in quel vizio che rimproverava alla Corte di Limoges , di ragionar cioè per analogia in una materia ove è duopo rinvenir la legge espressa.

E perchè questa nota non abbia ad attirarci il rimprovero di una soverchiante audacia , ci piace porvi a

sostegno le osservazioni di *Duvergier* e del *Troplong* a preferenza di ogni altro.

Il Duvergier: *Ho già detto, che la locazione* à metairie perpetuelle *differiva dalle concessioni* à locatairie *ed* à culture perpetuelle; *che non trasmetteva come queste il dominio utile; nè potrebbe aversi dubbio su di ciò, quando si conoscono gli effetti che produceva. Per conseguenza non vi è luogo ad applicar le leggi del 28-29 dicembre 1790, del 2 pratile anno II e l' art. 530 del Cod. civ. che dichiarano redimibili tutte le rendite fondiarie perpetue; poichè il riscatto non è autorizzato che quando la rendita è il prezzo della trasmissione* DELLA PROPRIETÀ', *od almeno del dominio utile.*

Il rapporto di Tronchet che ho di già citato, ha precisamente per base questa dottrina. *

E nella nota in piè di pagina avverte:

Un arresto della Corte di Cassazione del 2 marzo 1835 ha confuso una concessione à métairie perpetuelle *colle concessioni* à locatairie perpetuelle *o* à culture perpetuelle, *ed ha dichiarato redimibile la prestazione imposta al concessionario. La Corte di Limoges, di cui l' arresto è stato cassato, avea per contrario fatto la distinzione che io ho stabilita; perchè era penetrata, più innanzi di quel*

* Continuaz: del dritto civile Francese vol. III, tit. VIII, cap: I n. 200.

che non aveva fatto la Corte di Cassazione, negli elementi costitutivi della concessione à maiterie perpetuelle. *È rimarcabile per altro, che la Corte di Cassazione preoccupata da quell' idea, che le concessioni* à locatairie ed à culture perpetuelle *si confondevano colle locazioni* à maiterie perpetuelle, *ha supposto che queste ultime erano espressamente designate nelle leggi del 18-29 dicembre 1790 e 2 pratile anno II. Scorgendo queste leggi si vede, che la Corte di Cassazione cita inesattamente il loro testo, e che le parole concessioni* à maiterie *che crede esservi, non vi sono.*

Ed il Troplong: *Tutta l' argomentazione quindi versa su quest' idea, che le locazioni* à metairie perpetuelle *non sono altra cosa che le concessioni* à locatairie perpetuelle o à culture perpetuelle, *di cui si è occupato e la legge del 18-29 dicembre 1790* ed il decreto *del 2 pratile anno II, e forse attenendosi alla scorza delle parole si trova in quest' assimilazione qualche cosa che seduce, per la sinonimia apparente che sembra esservi tra* la locatairie, la culture, *e la* mètairie.

Ma non bisogna dissimularlo; facendosi più innanzi nella natura de' diversi contratti, delle gravi differenze s' incontrano.

La concessione à locatairie perpetuelle *trasmetteva la proprietà stessa od almeno il possesso utile, e questo possesso utile era talmente prossimo ai vantaggi attribuiti alla*

proprietà, *che non hassi a meravigliare in vedere queste due cose identificate colle leggi della rivoluzione.*

Ma la locazione à matairie perpetuelle *è lungi dal produrre degli effetti così gravi: è lungi dal trasmettere al concessionario prerogative sì larghe e così elevate . . . . .*

Facciamo altronde un' osservazione; ed è che le leggi della rivoluzione le quali han fissato le posizioni rispettive del concedente e del concessionario nelle concessioni a rendita, à locatairie, o à culture perpetuelle *non hanno espressamente denominato le concessioni* à mètairie perpetuelle. *Ora in una materia in cui il Legislatore si è mostrato sì rigoroso per i concedenti, non deesi alcuna cosa fare per analogia; poichè si correrebbe il rischio di far pesare su di essi delle ingiuste misure di spossessamento. L' imperador Napoleone chiamava queste leggi, talvolta sì severe per esser democratiche*, LE JUBILÉ DE LA RÉVOLUTION; *motto arguto che dipinge a meraviglia lo spirito che le avea dettate. Procuriamo dunque di non fare sforzi per aggravarle con una estensione che perverrebbe allo spoglio. Quando il Legislatore del 1790 ha pesato nella bilancia i dritti rispettivi del concessionario e del concedente* à locatairie o à culture perpetuelle *egli ha potuto ravvisare che il primo portava con se de' frammenti del dritto di proprietà numerosi e preponderanti da dichiararlo vero proprietario, senza pervenire ad una interversione rigettata dalla legge del con-*

tratto; MA POTREBBESI DIR LO STESSO DEL CONCESSIONARO A' MÉTAIRIE? QUALI SONO GLI SMEMBRAMENTI DEL DRITTO DI PROPRIETA' DI CUI AVREBBE A PREVALERSI? NON FAREBBE MESTIERI DI UN ROVESCIO FORZATO PER FAR DISCENDERE SINO A LUI LA PROPRIETA' RIMASTA INTATTA NELLE MANI DEL PRIMITIVO PROPRIETARIO?

Io oso quindi credere in difinitiva, che l' arresto della Camera civile non è destinato a far giureprudenza; è del rimanente una convizione stabilita nell' ambito della Corte di Limoges; e mi si assicura, che questa Corte volendo far cessare le inquietezze surte nel paese per questo arresto continua a restar fedele alle idee, che han costituito la base della sua prima decisione *.

IV. Dalle leggi di Francia facendo passaggio a quelle che noi governano, non rifiniremo mai di ripetere, che la legge del 2 agosto 1806 dichiarava, che sarebbero » CONSERVATI E RISPETTATI COME OGNI ALTRA PRO-» PRIETA' TUTTI I DRITTI, REDDITI E PRESTAZIONI TERRITO-» RIALI COSÌ IN DANARO COME IN DERRATE.

Ed il Legislatore si riserbava di provveder solamente per quei dritti e prestazioni i quali erano pregiudizievoli all' agricoltura, con farli redimibili a favor de' contribuenti colla surrogazione di canoni in danaro, ed

* Del contratto di locazione sull' art. 1709 Cod. civ. Cap. I, n. 56.

intanto espressamente proibiva qualunque novità di fatto.

Col decreto del 20 giugno 1808 il legislatore dopo aver rammentato che erasi colla legge del 2 agosto 1806 riservato di provvedere su i dritti, redditi, e prestazioni territoriali dovute agli exfeudatarî, e pregiudizievoli all'agricoltura facendole redimibili con la surrogazione di canoni in danaro; considerato, che gli ex-baroni avevano acquistato il diretto dominio e la pienissima facoltà di disporre di tutti i beni già feudali, ed in compenso di tal vantaggio erasi fatta l'indicata riserva unicamente diretta alla migliorazione dell' agricoltura e della proprieta; considerato che pregiudizievoli all' agricoltura eransi sempre sperimentati nel Regno i redditi *feudali* perpetui sotto varie denominazioni, come anche il dritto esercitato dagli ex-baroni sia co' proprî animali, sia precedente fida con gli altri, di far pascere l'erba ne' terreni *appadronati* de'particolari a titolo di colonia o di servitù; coll' art. 1.° prescrive: » Tutte le prestazioni, e » redditi *già feudali perpetui*, che per diritto di suolo, » di servitù, o per qualunque altro titolo si esigono *su* » *dei territorî appadronati dei particolari*, sia in propor- » zione della estensione del terreno, o della semina, » sotto il nome di covertura, mezza covertura, o sotto » qualunqne altro nome, sia in proporzione del frutto, » come sono le quinte, le settime, le decime, le do-

» dicesime , le ventesime del raccolto , o altre presta-
» zioni maggiori , o minori *dovute agli ex Baroni* , *i di-
» ritti di pascolo e di fida , che essi esercitano nei me-
» desimi fondi* ; potranno a richiesta dei contribuenti degli
» indicati redditi , o dei possessori soggetti all' esercizio
» di tali diritti , o a richiesta di ciascuno di essi in
» qualunquc tempo esser convertiti in canoni in denaro
» sul coacervo della rendita netta di un decennio.

Con l' altro decreto del 17 gennajo 1810 datato da Parigi contenente il regolamento annunziato da quello del 20 giugno 1808 per la commutazione in danaro delle rendite ex-feudali ; coll' art. 1.° fu prescritto :

» Art. 1.° La facoltà di commutare in danaro le
» rendite *ex feudali* concedute ai debitori col decreto de'
» 20 giugno 1808 avrà luogo per *tutte le rendite ex feu-
» dali* perpetue, qualunque ne sia l' origine. Vi sono
» compresi gli estagli perpetui , i canoni , e le presta-
» zioni enfiteutiche , i redditi , e le prestazioni di ogni
» colonia perpetua , e *qualunque rendita perpetua ex feu-
» dale* , secondo la dichiarazione del presente decreto.

E coll' art. 2.° fu soggiunto :

» *Sono presunte ex feudali tutte le rendite esatte da-
» gli* EX BARONI , O DAGLI AVENTI CAUSA DA ESSI per
» fondi siti tra i confini degli antichi ex-feudi. Il DECRETO
» DE' 20 GIUGNO NON È APPLICABILE ALLE SOLE RENDITE E
» PRESTAZIONI FONDIARIE DIPENDENTI DA CONCESSIONI DI FON-

» DI PRIVATI E ALLODIALI FATTE CON PUBBLICHE SCRITTURE.
» *Tranne questa sola prova, ogni altro argomento è di-*
» *chiarato incapace a dimostrare la qualità burgensatica*
» *delle rendite che si pretendessero esenti della* REGOLA STA-
» BILITA COL PRESENTE DECRETO.

Col decreto poi degli 11 decembre 1841 richiamandosi in osservanza per la Sicilia i due decreti de' 20 giugno 1808, e 17 gennajo 1810 coll' art. 8.° si prescrive:

» Art. 8.° Per le decime prediali dovute alle chiese
» ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti
» quei diritti, redditi, e prestazioni territoriali perpe-
» tue *ex feudali*, che con varii nomi si riscuotono dagli
» ex-feudatarî, e da altri in pregiudizio dell' agricoltu-
» ra, e con vincoli alle proprietà, ne permettiamo ai
» possessori dei fondi che tali gravezze soffrono, la com-
» mutazione in canoni in danaro enfiteutici redimibili,
» ed anche il riscatto colle norme adottate nei nostri
» dominî continentali a *seconda dei due decreti de' 20*
» *giugno 1808 e 17 gennajo 1810, che rendiamo comuni*
» *ai nostri Dominii al di là del Faro.* DA SIFFATTA DI-
» SPOSIZIONE S' INTENDONO ECCETTUATI I CANONI ENFI-
» TEUTICI AI TERMINI DEL TITOLO 9 DELLE LEGGI CIVILI.

Dal complesso delle disposizioni di questi due decreti, e dal tenor letterale, massime di quello del 20 giugno 1808, costa ad evidenza che fu permessa la commutabilità delle sole prestazioni *ex-feudali*, dovute *agli*

ex-baroni su de' territori appadronati dei particolari — pregiudizievoli all' agricoltura — non dipendenti da concessioni di fondi privati ed allodiali fatte con pubbliche scritture.

Ciò è fatto maggiormente palese dall'art. III, IV e V del detto decreto del 7 gennajo 1810 ; col primo de' quali si dispone , che le rendite e prestazioni *ex-feudali* in danaro , e quelle in generi di qualunque natura sia prima che dopo la commutazione , tranne i soli canoni enfiteutici , non possano esigersi che colla qualità di censi riservativi de' fondi da' quali dipendono ; dovendo tali censi costituir l' unica riserva degli antichi dritti degli ex-baroni ; col secondo articolo si dichiara abolita ogni devoluzione sia per coltura non fatta e sia per attrasso delle prestazioni dovute , sia per morte dei concessionari sensa legittimi successori. — Or certamente siffatte prescrizioni presuppongono il dominio del fondo presso il debitor della prestazione ; altrimenti non avrebbe potuto ridursi il diritto di proprietà all' unica riserva di un censo riservativo , in contradizione del precedente articolo di quello stesso decreto, con cui si dichiara non essere applicabile il decreto de' 20 giugno 1808 alle rendite e prestazioni fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati ed allodiali fatte con pubbliche scritture. D' altra parte nel V articolo espressamente si dichiara che non sono comprese nella disposizione dell'art. 4 *i canoni e le prestazioni enfiteutiche* per le quali dovranno osservarsi la

natura e le leggi dei contratti ; e che si avranno per enfiteutiche *quelle sole rendite e prestazioni che nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra pruova di equipollenza.*

A far valere quindi il dritto di commutabilità avrebbero i coloni de' Cassinesi a provare, che costoro si fossero degli *ex-baroni*, che le prestazioni in disputa fossero *ex-feudali*—che si esercitassero su di *territori appadronati di particolari — che fossero pregiudizievoli all'agricoltura.*

Non provata la qualità feudale de' possedimenti Cassinesi , non provata la qualità di ex-baroni ne' Cassinesi medesimi ; anzi da costoro smentita ; non provata la origine feudale delle prestazioni , anzi provata la qualità burgensatica delle medesime ; non provata nel favor de' coloni la proprietà de' fondi , su i quali si esercitavano, anzi dimostrata la primitiva proprietà di quelli presso i Cassinesi ; il dritto alla commutazione rinviensi formalmente interdetto dalle leggi che s' invocano. E tutto conceduto avrebbero pure i coloni a provare che quelle prestazioni in derrate fisse nella quota, variabili nella quantità in proporzion del prodotto del suolo , tornar possano pregiudizievoli all' agricoltura ; e che nella locazione conduzione non possa il locatore a mercede conveni re il partaggio de' frutti col colono. *

* Non è vano il narrare che simigliante pretesa per la commutazione in canoni redimibili delle prestazioni dovute al Monastero di S. Placido giudiziariamente avvanzata dopo il real De-

CONCHIUSIONE

Poichè dimostrammo le origini de' Cassinesi possedimenti in Messina, tutti di puro e franco allodio, e la

creto degli 11 decembre 1841 da parecchi altri reddenti del detto monastero per contratti di colonia, tra quali figuravano de'dottori in Legge, venne con più maturo consiglio abbandonata; ed a 3 marzo 1843 con solenne istrumento dichiararono che a titolo enfiteutico ossia di *colonia parziaria* perpetua, possedevano varî fondi allodiali e di privata proprietà del Monastero, dichiararono le prestazioni da essi dovute su i prodotti del suolo confessando di rimaner l'erbaggio delle parti inculte e non beneficate per conto del Monastero ai termini delle concessioni e sussecutivi atti recognitorî che davan titolo e causa al loro possesso. E queste prestazioni, includendovi pur l'erbaggio delle parti inculte e non ancor beneficate, devennero a convertirle in canoni in danaro irredimibili, e franchi di ritenuta fondiaria; obbligandosi inoltre a tutte le leggi e condizioni enfiteutiche e dominicali previste dal titolo IX delle LL. CC. Specificamente poi gl'intervenienti pattuirono di non potere i fondi stessi o parte di essi vendere, cedere in pagamento, succoncedere, o con altro titolo oneroso alienare senza il consenso del Monastero, cui fu dichiarato spettar la preferenza, ove il voglia al 10 per 100 meno, e nella negativa doverglisi pagare il laudemio salvo il dritto alla devoluzione nel caso dell'alienazione irrequisito il Monastero. Si pattuì eziandio che in caso di mora triennale avesse il Monastero il dritto di chieder la devoluzione come ancora in qualsiasi altro caso d'inadempimento alle condizioni enfiteutiche.

qualità burgensatica dei redditi per essi riscossi nei territorî di Giampilieri , Briga, Pezzolo , Santa Margarita Molino, Artelia e S. Stefano, Casali della demaniale Città di Messina, e sul sostrato di autentici titoli smentimmo le mendaci sembianze , che imporsi volevano, di feudo a que' possedimenti e di angarie e soprusi feudali a que' redditi ; alle declamazioni che nell'anonima leggenda contro *la monastica influenza* si sono scagliate, ponendo quasi i monaci a segno di spoglio; ci sia conceduto soltanto di rispondere ; che quelli i quali a tanto odio son corrivi , mostransi ignari che i monasteri furon l'asilo in cui la pietà e la brama del sapere in mezzo all'eterno fragore delle armi ridusse a vita tranquilla coloro che un qualche affetto portavano alle lettere ed alle scienze; e che mentre il furore dei barbari dava in preda alle fiamme ed alla devastazione le intere provincie , distruggendo i più bei monumenti delle arti , i libri , le biblioteche ; i monaci riparavano tanta jattura ; e delle arti fuggitive e delle scienze quetavano il lamento ; di tal chè alla *monastica pazienza* è dovuto il rinvenimento dei ricchi tesori dell'antichità. E sappiano costoro che tuttavia nei monasteri han gradita dimora le lettere e le scienze, e che in essi alberga tuttavia la Carità che dà conforto agli sventurati e soccorso agli indigenti ; nè da quei sacri recinti si diparte, che per muover pellegrina sulla terra agli ajuti dell'universale.

Napoli li 2 maggio del 1844.

Vincenzio Villari.